SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 151° - Numero 99

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 29 aprile 2010** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della salute

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero dello sviluppo economico

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

Agenzia del territorio

Garante per la protezione dei dati personali

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA GIOVENTÙ

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero della salute

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero dello sviluppo economico

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Agenzia italiana del farmaco

Banca d'Italia

Camera di commercio di Firenze

Camera di commercio di Rieti

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 28 aprile 2010, n. **62**.

Temporanea sospensione di talune demolizioni disposte dall'autorità giudiziaria in Campania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di sospendere le attività di demolizione, disposte dall'autorità giudiziaria, di fabbricati destinati a civile abitazione nella regione Campania realizzati in violazione della normativa urbanistica, in dipendenza sia della gravissima situazione abitativa, che ne risulterebbe ulteriormente compromessa, che degli effetti dell'applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 199 del 28 giugno 2004, che ha dichiarato l'illegittimità della deliberazione della Giunta regionale campana che escludeva l'applicazione della normativa in tema di regolarizzazione di immobili contenuta nell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, nonché della sentenza della medesima Corte n. 49 del 6 febbraio 2006, che si è pronunciata in merito alla legge della regione Campania 18 novembre 2004, n. 10, in materia di sanatoria di abusi edilizi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 aprile 2010;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro della giustizia;

EMANA
il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Disposizioni urgenti per il disagio abitativo nella regione Campania

1. Al fine di fronteggiare la grave situazione abitativa nella regione Campania e di consentire una adeguata ed attuale ricognizione delle necessità determinanti vincoli di tutela paesaggistica, anche in dipendenza delle problematiche determinatesi dopo gli interventi della Corte Costituzionale successivi al 2003, sono sospese fino al 30 giugno 2011 le demolizioni di immobili destinati esclusivamente a prima abitazione, siti nel territorio della regione Campania, disposte a seguito di sentenza penale, purché riguardanti immobili occupati stabilmente da soggetti sforniti di altra abitazione e concernenti abusi realizzati entro il 31 marzo 2003.

2. Si procede, in ogni caso, alla demolizione, ove dall'ufficio tecnico del comune competente ovvero dal competente ufficio della protezione civile della Regione, siano stati riscontrati pericoli per la pubblica o privata incolumità derivanti dall'edificio del quale sia stata disposta la demolizione in sede penale, ovvero sia stata accertata la violazione di vincoli paesaggistici previsti dalla normativa nazionale vigente.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 aprile 2010

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MATTEOLI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

ALFANO, *Ministro della giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

10G0086

DECRETO-LEGGE 28 aprile 2010, n. **63**.

Disposizioni urgenti in tema di immunità di Stati esteri dalla giurisdizione italiana e di elezioni degli organismi rappresentativi degli italiani all'estero.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prevedere la sospensione dell'efficacia dei titoli esecutivi nei confronti di Stati od organizzazioni internazionali allorché sia pendente un giudizio dinanzi ad un organo giudiziario internazionale diretto all'accertamento della propria immunità dalla giurisdizione italiana;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di rinviare ulteriormente le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero e del Consiglio generale degli italiani all'estero, anche al fine di consentire l'approvazione di un provvedimento di riforma degli organi di rappresentanza dei cittadini italiani all'estero e la conseguente modifica delle modalità e delle procedure previste per il citato rinnovo dei medesimi Comitati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 aprile 2010;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro degli affari esteri e del Ministro della giustizia;

EMANA
il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Sospensione dell'efficacia dei titoli esecutivi in pendenza dell'accertamento dell'immunità dalla giurisdizione italiana degli Stati esteri

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 del regio decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1621, convertito dalla legge 15 luglio 1926, n. 1263, l'efficacia dei titoli esecutivi nei confronti di uno Stato estero o di una organizzazione internazionale è sospesa di diritto qualora lo Stato estero o l'organizzazione internazionale abbia presentato un ricorso dinanzi alla Corte internazionale di giustizia, diretto all'accertamento della propria immunità dalla giurisdizione italiana, in relazione a controversie oggettivamente connesse a detti titoli esecutivi. La sospensione dell'efficacia cessa con la pubblicazione della decisione della Corte.

2. I procedimenti esecutivi e/o conservativi basati sui titoli la cui efficacia è sospesa ai sensi del comma 1 non possono essere proposti e se proposti sono sospesi. La sospensione opera di diritto ed è rilevata anche d'ufficio dal giudice. A tale fine, prima di adottare provvedimenti esecutivi o conservativi nei confronti di uno Stato estero o di una organizzazione internazionale, il giudice accerta se sia pendente un giudizio per l'accertamento dell'immunità dalla giurisdizione italiana, anche mediante richiesta di informazioni al Ministero degli affari esteri, ai sensi dell'articolo 213 del codice di procedura civile.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai procedimenti in corso ed ai titoli esecutivi perfezionati alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

Elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES) e del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE)

1. In attesa del generale riordino della materia, le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES) e, conseguentemente, del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE) sono rinviate rispetto alla scadenza prevista dall'articolo 8 della legge 23 ottobre 2003, n. 286, già prorogata al 31 dicembre 2010 dall'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14. Tali elezioni devono comunque avere luogo entro il 31 dicembre 2012.

2. Gli attuali componenti dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES) e del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE) restano in carica fino all'insediamento dei nuovi organi.

Art. 3.

Entrata in vigore

l. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 aprile 2010

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

ALFANO, *Ministro della giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

10G0084

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

DELIBERAZIONE 28 aprile 2010.

Convocazione delle elezioni dei componenti magistrati del Consiglio superiore della magistratura.

IL CONSIGLIO SUPERIORE
DELLA MAGISTRATURA

Visto l'art. 25 della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito dall'art. 7 della legge 28 marzo 2002, n. 44;

Visto il decreto in data 14 aprile 2010 con cui il Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio superiore della magistratura, ha disposto che «Le votazioni per l'elezione dei componenti magistrati del Consiglio superiore della magistratura si svolgeranno nei giorni di domenica 4 luglio 2010, dalle ore 8 alle ore 20 e proseguiranno il giorno immediatamente successivo, lunedì 5 luglio 2010, dalle ore 8 alle ore 14 presso gli uffici elettorali indicati nell'art. 25 della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito dall'art. 7 della legge 28 marzo 2002, n. 44;

Gli elettori che si trovano nella sala dell'ufficio elettorale sono ammessi a votare anche oltre i termini di sospensione e di chiusura sopra indicati.»;

Delibera

la convocazione delle elezioni dei componenti magistrati del Consiglio superiore della magistratura, le cui votazioni avranno luogo domenica 4 luglio 2010, dalle ore 8 alle ore 20, e proseguiranno il giorno immediatamente successivo, lunedì 5 luglio 2010, dalle ore 8 alle ore 14, presso gli uffici elettorali indicati nell'art. 25 della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito dall'art. 7 della legge 28 marzo 2002, n. 44.

Roma, 28 aprile 2010

Il vice presidente: MANCINO

10A05149

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 aprile 2010.

Votazioni per l'elezione dei componenti magistrati del Consiglio superiore della magistratura.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SUPERIORE
DELLA MAGISTRATURA

Visti gli articoli 18, comma 1, 21 e 30, legge 24 marzo 1958, n. 195, recante norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura e l'art. 26, comma 1, della stessa legge 24 marzo 1958, n. 195, come modificato dall'art. 8 della legge 28 marzo 2002, n. 44;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2002, n. 67 recante disposizioni di attuazione della legge 28 marzo 2002, n. 44 sulla riforma della composizione e del sistema elettorale per il Consiglio superiore della magistratura;

Considerato che il Consiglio superiore della magistratura verrà a scadere il 31 luglio 2010 e che, pertanto, si deve procedere alle elezioni del nuovo Consiglio nel termine previsto dall'art. 21, comma 1, della legge 24 marzo 1958, n. 195;

Decreta:

Le votazioni per l'elezione dei componenti magistrati del Consiglio superiore della magistratura si svolgeranno nei giorni di domenica 4 luglio 2010, dalle ore 8 alle ore 20 e proseguiranno il giorno immediatamente successivo, lunedì 5 luglio 2010, dalle ore 8 alle ore 14 presso gli uffici elettorali indicati nell'art. 25 della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito dall'art. 7 della legge 28 marzo 2002, n. 44.

Gli elettori che si trovano nella sala dell'ufficio elettorale sono ammessi a votare oltre i termini di sospensione e di chiusura sopra indicati.

Dato a Roma, addì 14 aprile 2010

NAPOLITANO

10A05148

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 aprile 2010.

Disposizioni urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare la grave situazione di emergenza determinatasi a seguito dei gravi dissesti idrogeologici che hanno interessato il territorio della provincia di Messina nei giorni dall'11 al 17 febbraio 2010 nonché per le eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il 1° ottobre 2009 nel territorio della medesima provincia. (Ordinanza n. 3865).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 30 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 febbraio 2010, con il quale è stato dichiarato, fino al 28 febbraio 2011, lo stato di emergenza in ordine ai gravi dissesti idrogeologici che hanno interessato il territorio della provincia di Messina nei giorni dall'11 al 17 febbraio 2010;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 ottobre 2009, con il quale è stato dichiarato, fino al 30 ottobre 2010, lo stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il 1° ottobre 2009 nel territorio della provincia di Messina e le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3815 del 10 ottobre 2009 e n. 3825 del 27 novembre 2009;

Ravvisata la necessità di procedere alla realizzazione, in termini di somma urgenza, di tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate al ritorno alle normali condizioni di vita nel territorio interessato dagli eventi in rassegna, nonché di integrare le precedenti ordinanze adottate per fronteggiare gli eventi calamitosi del 1° ottobre 2009;

Vista la nota del 25 febbraio 2010 del commissario delegato - presidente della Regione siciliana;

Vista la nota del 10 marzo 2010 del Ministero dello sviluppo economico;

Acquisita l'intesa della Regione siciliana con nota pervenuta in data 8 aprile 2010;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il presidente della Regione siciliana è nominato commissario delegato per il superamento dello stato di emergenza di cui alla presente ordinanza.

2. Il commissario delegato può avvalersi di soggetti attuatori, nel limite massimo di tre unità, cui affidare specifici settori d'intervento sulla base di direttive di volta in volta impartite dal commissario medesimo.

3. Gli interventi di cui alla presente ordinanza sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilità.

4. Per le finalità di cui al comma 1, il commissario delegato provvede:

a) al rimborso delle spese sostenute dai comuni per i primi interventi di soccorso ed assistenza alla popolazione, debitamente documentate;

b) all'accertamento dei danni, alla rimozione delle situazioni di pericolo;

c) alla predisposizione di un piano degli interventi relativi al ripristino degli edifici e dei beni mobili privati distrutti o danneggiati dalla catastrofe nonché alla complessiva risistemazione dell'area coinvolta dagli eventi, con relativo crono programma ovvero alla modifica ed integrazione del piano già adottato ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera *c)*, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3815 del 10 ottobre 2009;

d) all'individuazione di comuni interessati dai gravi dissesti idrogeologici;

e) all'espletamento di tutte le altre attività strettamente connesse al superamento del contesto emergenziale.

5. Ai fini della predisposizione del piano di cui alla lettera *c)* del comma 4 relativo agli edifici privati, il commissario delegato definisce:

a) le condizioni per il ripristino e/o ricostruzione ovvero la delocalizzazione degli immobili in base alle prescrizioni normative vigenti, all'economicità dell'intervento da porre in essere ed alle esigenze derivanti dal mantenimento della coerenza edilizia complessiva dell'area colpita dagli eventi, purché in regola con la vigente normativa edilizia;

b) il fabbisogno delle risorse finanziarie occorrenti per la concessione di contributi in favore della popolazione le cui unità immobiliari siano state distrutte o danneggiate dagli eventi.

6. Gli interventi previsti dal piano devono comprendere anche le opere necessarie a rimuovere i rischi ed a prevenire il ripetersi di danni per la popolazione e le infrastrutture, in concomitanza di eventi analoghi a quelli verificatisi, nonché le più urgenti indagini e attività progettuali per avviare il riassetto idrogeologico delle aree interessate.

7. Il commissario delegato, per le attività di cui alla presente ordinanza si avvale degli uffici regionali, nonché della collaborazione degli enti pubblici anche locali e delle amministrazioni periferiche dello Stato nonché del supporto del Dipartimento della protezione civile ai sensi dell'art. 8 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3825 del 27 novembre 2009.

8. Il commissario delegato assicura, altresì, la gestione unitaria delle iniziative previste dalla presente ordinanza con quelle di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3815 del 10 ottobre 2009 e successive modificazioni ed integrazioni, anche rimodulando la pianificazione degli interventi.

9. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato provvede con i poteri di cui agli articoli 2, 5, 8 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3815 del 10 ottobre 2009 e successive modificazioni ed integrazioni e di cui agli articoli 1 e 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3825 del 27 novembre 2009.

10. Al fine di porre in essere i necessari interventi di ripristino e messa in sicurezza della viabilità di competenza dell'ANAS, il commissario delegato può nominare il predetto ente soggetto attuatore che provvede con i poteri di cui alla presente ordinanza. L'ANAS S.p.A. provvede anche pianificando interventi prioritari ed urgenti nell'ambito della pianificazione triennale di competenza.

Art. 2.

1. Per garantire il necessario supporto tecnico-amministrativo alle attività che il commissario delegato dovrà svolgere per il superamento dell'emergenza, il medesimo è autorizzato ad avvalersi del personale già individuato ai sensi dell'art. 4, commi 6, 10 e 11, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3825 del 27 novembre 2009. Al personale utilizzato dal commissario delegato si applicano gli istituti contrattuali vigenti nell'amministrazione di provenienza. Restano a carico della gestione del commissario delegato le indennità accessorie e variabili nella misura prevista dal Contratto collettivo regionale di lavoro per i dipendenti della amministrazione Regionale siciliana.

2. Il trattamento economico complessivo dei dipendenti militari e civili appartenenti alla pubblica amministrazione posto in posizione di comando o di distacco ai sensi dell'art. 4, comma 6, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3825 del 27 novembre 2009, resta a carico delle amministrazioni di provenienza, fermo restando l'obbligo del commissario delegato di rimborsare per il personale dirigenziale, la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato determinata in sede di stipula del contratto individuale con il commissario stesso e comunicati alla competente amministrazione.

3. Il commissario delegato provvede ad effettuare i rimborsi dovuti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile impiegate in occasione degli eventi citati in premessa, nonché al rimborso degli oneri sostenuti dai datori di lavoro dei volontari ed ai volontari stessi che svolgono lavoro autonomo. Il rimborso è effettuato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, sulla base di un riscontro dei costi effettivamente sostenuti.

4. Il commissario delegato, sulla base delle risorse disponibili, può rimborsare le spese sostenute dal Corpo nazionale dei Vigili del fuoco per i servizi di soccorso tecnico urgente svolti nel territorio della provincia di Messina, debitamente documentate.

Art. 3.

1. Nell'ambito delle iniziative da porre in essere nell'area del territorio Nebroideo ad elevato rischio sismico ed idrogeologico, finalizzate ad assicurare un supporto logistico da destinare alle attività di soccorso alla popolazione e per la prevenzione dei rischi, il sindaco del comune di Tortorici in provincia di Messina, provvede, d'intesa con il commissario delegato e con il Dipartimento della protezione civile, alla realizzazione, nel medesimo comune in contrada Sciara, di un elisuperficie abilitata al volo notturno.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 quantificati in euro 170.000,00 si provvede a valere sulle risorse stanziate dall'art. 4.

Art. 4.

1. Per fronteggiare gli interventi derivanti dagli articoli 1, 2 e 3 è stanziata la somma di 15.000.000 euro a carico del Fondo della protezione civile.

2. Il commissario delegato è altresì autorizzato ad utilizzare le eventuali risorse finanziarie di competenza regionale, fondi comunitari, nazionali, regionali e locali, comunque assegnati o destinati per le finalità di cui alla presente ordinanza.

3. Per l'utilizzo delle risorse di cui alla presente ordinanza è autorizzata l'apertura di una apposita contabilità speciale intestata al commissario delegato.

4. Il commissario delegato è tenuto a rendicontare le entrate e le spese sostenute ai sensi dell'art. 5, comma 5-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

Art. 5.

1. Dopo il comma 4 dell'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3815 del 10 ottobre 2009 sono aggiunti i seguenti commi:

«5. Fermo restando quanto disposto dal comma 6, l'approvazione dei progetti da parte del soggetto attuatore per la gestione organizzativa-funzionale, sostituisce, ad ogni effetto, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di competenza di organi statali, regionali, provinciali e comunali. Costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico generale, nonché ai piani ed ai programmi di settore. Costituisce vincolo per l'esproprio e comporta dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori, in deroga all'art. 98, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, salva l'applicazione dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche ed integra-

zioni. Ciò anche prima dell'espletamento delle procedure espropriative che si svolgeranno con i termini di legge ridotti della metà.
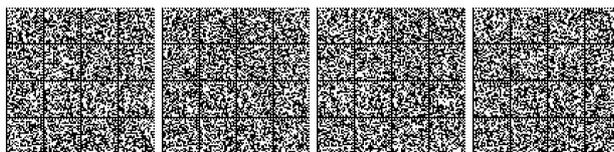
6. Per i progetti relativi ad interventi e opere per i quali è prevista dalla normativa vigente la procedura di Valutazione di impatto ambientale (VIA) statale o regionale, ovvero per progetti relativi ad opere incidenti su beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la procedura medesima deve essere conclusa entro il termine di trenta giorni dall'attivazione. In caso di mancata espressione del parere o di motivato dissenso espresso, alla valutazione stessa si procede in un'apposita Conferenza dei servizi da concludersi entro quindici giorni dalla convocazione. Nei casi di mancata espressione del parere o di motivato dissenso espresso dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o del patrimonio storico-artistico, in ordine a progetti di interventi ed opere di competenza statale in sede di Conferenza dei servizi, la decisione è rimessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, in deroga alla procedura prevista dall'art. 14-*quater* della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, i cui termini sono ridotti della metà. Qualora la mancata espressione del parere, ovvero il dissenso, siano riferiti a progetti di interventi od opera di competenza regionale, la decisione è rimessa alla giunta della regione Sicilia, che si esprime inderogabilmente entro trenta giorni dalla richiesta del commissario delegato».

2. All'art. 1, comma 1, lettera *a)*, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3825 del 27 novembre 2009 le parole: «Il contributo è erogato fino alla sistemazione dell'attività in altri locali e in ogni caso per non oltre 12 mesi» sono sostituite con le seguenti parole: «Il contributo è erogato fino al ritorno alle normali condizioni di vita delle comunità e in ogni caso per non oltre 12 mesi».

3. Dopo il comma 4 dell'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3825 del 27 novembre 2009 sono aggiunti i seguenti commi:

«5. Il commissario delegato è autorizzato a rimborsare le spese sostenute dai familiari delle vittime, nel limite massimo di euro 1600, a seguito dell'evento calamitoso per le esequie dei propri congiunti che non hanno fruito dei funerali di Stato.

6. Al fine di soddisfare le maggiori esigenze derivanti dalla situazione emergenziale di cui alla presente ordinanza e per consentire il necessario supporto al soggetto attuatore, nei limiti di vigenza della stessa, il commissario delegato è autorizzato a stipulare un contratto di consulenza per lo svolgimento di attività specialistica e supporto tecnico-giuridico-contabile avvalendosi delle deroghe previste dall'ordinanza.

7. Per consentire con la massima urgenza la rimozione e lo smaltimento dei veicoli distrutti in conseguenza degli eventi calamitosi del 1° ottobre 2009, già censiti dall'Automobile club di Messina, il commissario delegato è autorizzato a stipulare un'apposita convenzione con il medesimo ente, con oneri posti a carico dell'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3815 del 10 ottobre 2009 e successive modificazioni ed integrazioni che preveda:

a) che i veicoli censiti, per i quali non è stata rilasciata dai proprietari, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, espressa volontà al rientro in possesso, saranno considerati "veicoli abbandonati" ai sensi e per gli effetti del regolamento del Ministero dell'interno del 22 ottobre 1999, n. 460;

b) che all'Automobile club di Messina è attribuita per i veicoli censiti anche se mancanti di parte o tutta la documentazione, come targhe, carta di circolazione e certificato di proprietà, la competenza per la presentazione della formalità di richiesta di radiazione ai pubblici registri — Ufficio PRA e Motorizzazione civile — sulla base di un elenco analitico predisposto a seguito del censimento;

c) che l'annotazione della radiazione avrà efficacia dal 1° ottobre 2009;

d) che nell'ambito della convenzione di cui al presente articolo, il soggetto attuatore provvede alla rimozione ed allo smaltimento dei veicoli di cui alla lettera *a)*, nonché al rimborso delle spese già sostenute dai soggetti che hanno provveduto autonomamente alla rimozione, allo smaltimento ed alla radiazione dei veicoli di proprietà distrutti in conseguenza degli eventi calamitosi, nel limite massimo di 250 euro».

Art. 6.

1. Al fine di fronteggiare adeguatamente la grave situazione determinatasi in conseguenza del movimento franoso attivatosi nel comune di Caronia nei primi giorni di marzo del 2010, nonché l'emergenza correlata alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il 9 e 10 marzo 2010 nelle frazioni Mili, Santa Margherita e Santo Stefano del comune di Messina e tenuto conto del nesso di causalità e di continuità con i gravi dissesti idrogeologici che hanno interessato il territorio degli altri comuni della provincia di Messina nei giorni dall'11 al 17 febbraio 2010, il presidente della Regione siciliana - commissario delegato provvede al soccorso delle popolazioni interessate con i poteri di cui alla presente ordinanza nonché con i poteri di cui agli articoli 2, 3, 5, 8 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3815 del 10 ottobre 2009 e successive modificazioni ed integrazioni e di cui agli articoli 1 e 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3825 del 27 novembre 2009.

Art. 7.

1. Al comma 1 dell'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3825 del 27 novembre 2009 sono soppresse le parole «distrutte» e «distrutta».

2. Dopo il comma 2 dell'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3825 del 27 novembre 2009 è aggiunto il seguente comma:

«3. Ai proprietari di unità immobiliare adibita ad abitazione considerata principale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, alla data dell'evento calamitoso, distrutta è corrisposto un contributo per la ricostruzione o la delocalizzazione, fino al 70% del valore, determinato tramite perizia giurata, e, comunque, non superiore ad euro 150.000,00. In caso di acquisto o ricostruzione nell'ambito del territorio comunale viene riconosciuta un'ulteriore maggiorazione pari al 30% del contributo riconosciuto. È altresì concesso ai proprietari di unità immobiliare distrutta non destinata a prima abitazione, nel limite di una sola unità immobiliare, un contributo per la ricostruzione o la delocalizzazione, fino al 50% del valore determinato tramite perizia giurata e, comunque, non superiore ad euro 100.000,00. I lavori di ricostruzione, non possono comportare il mutamento della destinazione d'uso dell'unità immobiliare né modifiche alla configurazione, all'estetica ed ai parametri edilizi dell'edificio originario. Sono esclusi dal contributo gli immobili o le porzioni d'immobile costruiti in violazione delle norme urbanistiche ed edilizie, o di tutela paesaggistico-ambientale, senza che sia intervenuta sanatoria ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni. In caso di delocalizzazione, il contributo è concesso contestualmente alla cessione del diritto di proprietà sull'unità abitativa in favore del comune di ubicazione della stessa».

Art. 8.

1. In ragione del grave disagio socio economico derivante dagli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della provincia di Messina nei giorni dall'11 al 17 febbraio 2010 e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 febbraio 2010, i datori di lavoro privati, i lavoratori autonomi - artigiani, commercianti, anche del settore agricolo ed i liberi professionisti e committenti tenuti al versamento dei contributi alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, che alla data dell'evento esercitavano attività di impresa o professionale in immobili dichiarati inagibili nei comuni di San Fratello, Caronia, Sant'Angelo di Brolo e Raccuja, possono sospendere gli adempimenti ed i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, ivi compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti, nonché di quelli con contratto di lavoro collaborazione coordinata e continuativa in scadenza dall'11 febbraio 2010 al 30 settembre 2010.

2. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 sono altresì sospesi i termini di prescrizione, decadenza e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, anche previdenziali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonché i termini relativi ai procedimenti di riscossione coattiva.

3. La riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, non versate per effetto della sospensione di cui al comma 1, avviene, senza applicazione di oneri accessori, mediante 24 rate mensili a decorrere dal mese di ottobre 2010.

4 Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

5. In ragione del grave disagio socio economico derivante dagli eventi alluvionali che hanno colpito i soggetti residenti nei comuni di cui al comma 1, detti eventi costituiscono causa di forza maggiore a tutti gli effetti contrattuali, in relazione alla possibilità di rinegoziazione dei mutui contratti dalla popolazione con gli istituti di credito e bancari attesi i gravi ed imprevedibili eventi di forza maggiore verificatisi nella medesima provincia. In ogni caso rimangono sospese fino al 31 ottobre 2010 le rate in scadenza entro la predetta data.

Art. 9.

1. Per il proseguimento delle iniziative di somma urgenza da porre in essere per consentire il ritorno alle condizioni di normalità a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il 1° ottobre 2009 nel territorio della provincia di Messina, la Regione siciliana è autorizzata ad utilizzare, in deroga alle procedure per la realizzazione degli interventi previsti nel PAR-FAS 2007-2013, approvato con delibera della giunta regionale 12 agosto 2009, n. 315, e di cui il CIPE ha preso atto con delibera n. 66 del 31 luglio 2009, euro 45.000.000,00 a valere sulle risorse della linea d'azione 7.2 - «Altri progetti di interesse regionale».

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1 è stanziata in favore del commissario delegato - presidente della Regione siciliana la somma di euro 10.000.000,00 a valere sulle risorse di cui all'art. 2, comma 242, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

Art. 10.

1. Alla cessazione dello stato d'emergenza i beni e le attrezzature acquisiti per l'attuazione di quanto previsto dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3815 del 10 ottobre 2009 e successive modificazioni ed integrazioni sono trasferite alla Regione siciliana che subentra altresì in tutti i rapporti attivi e passivi ancora in atto a tale data.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 aprile 2010

Il Presidente: BERLUSCONI

10A04931
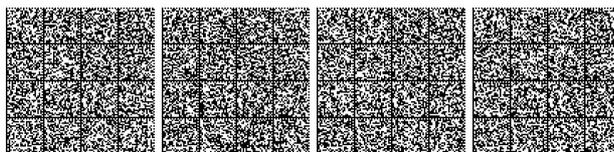
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

PROVVEDIMENTO 18 marzo 2010.

Modifica dell'allegato A al dispositivo dirigenziale del 2 marzo 2010 relativamente al West Nile Disease.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ ANIMALE E DEL FARMACO VETERINARIO

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994, n. 243, regolamento recante attuazione della direttiva 90/426/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti e le importazioni di equini di provenienza da Paesi terzi, con le modifiche apportate dalla direttiva 92/36/CEE;

Visto il decreto ministeriale 29 novembre 2007 recante approvazione del Piano di sorveglianza nazionale per la encefalomielite di tipo West Nile (West Nile Disease) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 36 del 12 febbraio 2008;

Vista l'ordinanza 5 novembre 2008 West Nile Disease - Notifica alla Commissione europea e all'OIE - Piano di sorveglianza straordinaria pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 26 novembre 2008, con la quale è stata disposta l'attuazione di un Piano di sorveglianza straordinario in una determinata area del territorio nazionale;

Visto il dispositivo dirigenziale prot. 3660-P-02/03/2010 del 2 marzo 2010 recante modifica degli allegati I e II del decreto direttoriale 16348-P del 15 settembre 2009;

Rilevato che sulla base delle istanze pervenute da alcune regioni è stato necessario rimodulare le aree da sottoporre a sorveglianza nonché aggiornare le unità geografiche di riferimento per ciascuna provincia inclusa sia nell'Area a circolazione virale (ACV) - Tabella 2 - sia nell'Area di sorveglianza esterna (AS) - Tabella 5;

Rilevato che nel corso della rimodulazione delle aree, alcuni comuni, appartenenti ad aree di studio nel 2009, sono ora inclusi nell'AS e che pertanto dovranno svolgere le attività previste per tale nuova area;

Sentito il centro di referenza per le malattie esotiche presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise;

Dispone:

1. La modifica dell'allegato A al dispositivo dirigenziale prot. 3660-P-02/03/2010.

2. L'invio del presente atto alla *Gazzetta Ufficiale* per la sua pubblicazione.

Roma, 18 marzo 2010

Il direttore generale: FERRI

Allegato A

Fig. 1 – Area a Circolazione Virale (ACV)
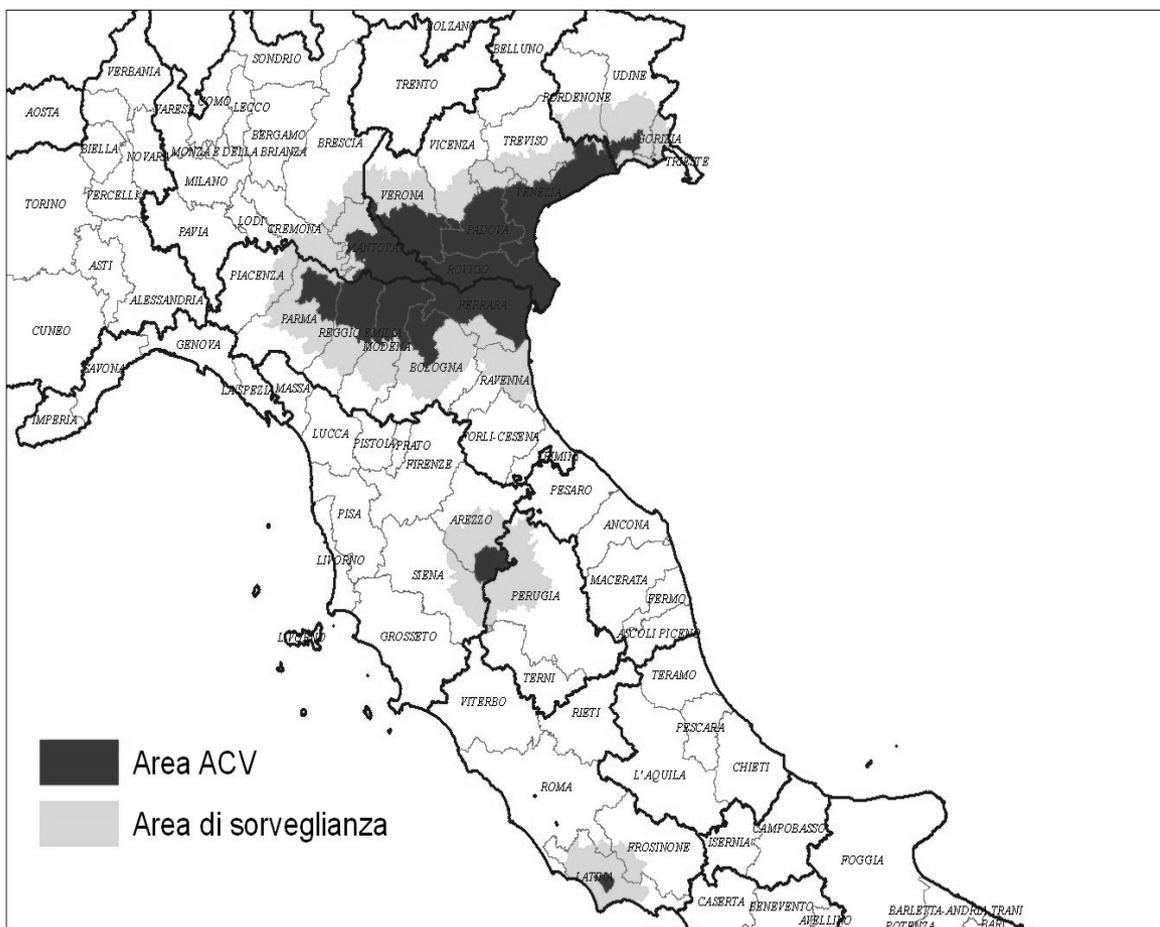
Allegato I

Elenco territori nell'ACV

REGIONE	PROVINCIA	COMUNE
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	ANZOLA DELL'EMILIA
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	ARGELATO
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	BOLOGNA
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	CALDERARA DI RENO
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	CASTEL MAGGIORE
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	CASTELLO D'ARGILE
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	CREVALCORE
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	GALLIERA
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	PIEVE DI CENTO
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	SALA BOLOGNESE
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	SAN GIORGIO DI PIANO
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	SAN GIOVANNI IN PERSICETO
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	SAN PIETRO IN CASALE
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	SANT'AGATA BOLOGNESE
EMILIA ROMAGNA	FERRARA	BERRA
EMILIA ROMAGNA	FERRARA	BONDENO
EMILIA ROMAGNA	FERRARA	CENTO
EMILIA ROMAGNA	FERRARA	CODIGORO
EMILIA ROMAGNA	FERRARA	COMACCHIO
EMILIA ROMAGNA	FERRARA	COPPARO
EMILIA ROMAGNA	FERRARA	FERRARA
EMILIA ROMAGNA	FERRARA	FORMIGNANA
EMILIA ROMAGNA	FERRARA	GORO
EMILIA ROMAGNA	FERRARA	JOLANDA DI SAVOIA
EMILIA ROMAGNA	FERRARA	LAGOSANTO
EMILIA ROMAGNA	FERRARA	MASI TORELLO
EMILIA ROMAGNA	FERRARA	MASSA FISCAGLIA
EMILIA ROMAGNA	FERRARA	MESOLA
EMILIA ROMAGNA	FERRARA	MIGLIARINO
EMILIA ROMAGNA	FERRARA	MIGLIARO
EMILIA ROMAGNA	FERRARA	MIRABELLO
EMILIA ROMAGNA	FERRARA	OSTELLATO
EMILIA ROMAGNA	FERRARA	POGGIO RENATICO
EMILIA ROMAGNA	FERRARA	RO
EMILIA ROMAGNA	FERRARA	SANT'AGOSTINO
EMILIA ROMAGNA	FERRARA	TRESIGALLO
EMILIA ROMAGNA	FERRARA	VIGARANO MAINARDA
EMILIA ROMAGNA	FERRARA	VOGHIERA
EMILIA ROMAGNA	MODENA	BASTIGLIA
EMILIA ROMAGNA	MODENA	BOMPORTO
EMILIA ROMAGNA	MODENA	CAMPOGALLIANO
EMILIA ROMAGNA	MODENA	CAMPOSANTO
EMILIA ROMAGNA	MODENA	CARPI
EMILIA ROMAGNA	MODENA	CASTELFRANCO EMILIA
EMILIA ROMAGNA	MODENA	CAVEZZO
EMILIA ROMAGNA	MODENA	CONCORDIA SULLA SECCHIA
EMILIA ROMAGNA	MODENA	FINALE EMILIA
EMILIA ROMAGNA	MODENA	FORMIGINE
EMILIA ROMAGNA	MODENA	MEDOLLA
EMILIA ROMAGNA	MODENA	MIRANDOLA
EMILIA ROMAGNA	MODENA	MODENA
EMILIA ROMAGNA	MODENA	NONANTOLA

EMILIA ROMAGNA	MODENA	NOVI DI MODENA
EMILIA ROMAGNA	MODENA	RAVARINO
EMILIA ROMAGNA	MODENA	SAN FELICE SUL PANARO
EMILIA ROMAGNA	MODENA	SAN POSSIDONIO
EMILIA ROMAGNA	MODENA	SAN PROSPERO
EMILIA ROMAGNA	MODENA	SOLIERA
EMILIA ROMAGNA	PARMA	FONTANELLATO
EMILIA ROMAGNA	PARMA	FONTEVIVO
EMILIA ROMAGNA	PARMA	MONTECHIARUGOLO
EMILIA ROMAGNA	PARMA	NOCETO
EMILIA ROMAGNA	PARMA	PARMA
EMILIA ROMAGNA	PARMA	SAN SECONDO PARMENSE
EMILIA ROMAGNA	PARMA	SORAGNA
EMILIA ROMAGNA	PARMA	SORBOLO
EMILIA ROMAGNA	PARMA	TORRILE
EMILIA ROMAGNA	PARMA	TRECASALI
EMILIA ROMAGNA	REGGIO EMILIA	BAGNOLO IN PIANO
EMILIA ROMAGNA	REGGIO EMILIA	BIBBIANO
EMILIA ROMAGNA	REGGIO EMILIA	BORETTO
EMILIA ROMAGNA	REGGIO EMILIA	BRESCELLO
EMILIA ROMAGNA	REGGIO EMILIA	CADELBOSCO DI SOPRA
EMILIA ROMAGNA	REGGIO EMILIA	CAMPAGNOLA EMILIA
EMILIA ROMAGNA	REGGIO EMILIA	CAMPEGINE
EMILIA ROMAGNA	REGGIO EMILIA	CASALGRANDE
EMILIA ROMAGNA	REGGIO EMILIA	CASTELNOVO DI SOTTO
EMILIA ROMAGNA	REGGIO EMILIA	CAVRIAGO
EMILIA ROMAGNA	REGGIO EMILIA	CORREGGIO
EMILIA ROMAGNA	REGGIO EMILIA	FABBRICO
EMILIA ROMAGNA	REGGIO EMILIA	GATTATICO
EMILIA ROMAGNA	REGGIO EMILIA	GUALTIERI
EMILIA ROMAGNA	REGGIO EMILIA	GUASTALLA
EMILIA ROMAGNA	REGGIO EMILIA	LUZZARA
EMILIA ROMAGNA	REGGIO EMILIA	MONTECCHIO EMILIA
EMILIA ROMAGNA	REGGIO EMILIA	NOVELLARA
EMILIA ROMAGNA	REGGIO EMILIA	POVIGLIO
EMILIA ROMAGNA	REGGIO EMILIA	REGGIO NELL'EMILIA
EMILIA ROMAGNA	REGGIO EMILIA	REGGIOLO
EMILIA ROMAGNA	REGGIO EMILIA	RIO SALICETO
EMILIA ROMAGNA	REGGIO EMILIA	ROLO
EMILIA ROMAGNA	REGGIO EMILIA	RUBIERA
EMILIA ROMAGNA	REGGIO EMILIA	SAN MARTINO IN RIO
EMILIA ROMAGNA	REGGIO EMILIA	SANT'ILARIO D'ENZA
EMILIA ROMAGNA	REGGIO EMILIA	SCANDIANO
FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE	BAGNARIA ARSA
FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE	CARLINO
FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE	LATISANA
FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE	MUZZANA DEL TURGNANO
FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE	PALAZZOLO DELLO STELLA
FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE	PRECENICCO
FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE	SAN GIORGIO DI NOGARO
FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE	TORVISCOSA
LAZIO	LATINA	PONTINIA
LOMBARDIA	MANTOVA	BAGNOLO SAN VITO
LOMBARDIA	MANTOVA	BIGARELLO
LOMBARDIA	MANTOVA	BORGOFORTE
LOMBARDIA	MANTOVA	BORGOFRANCO SUL PO
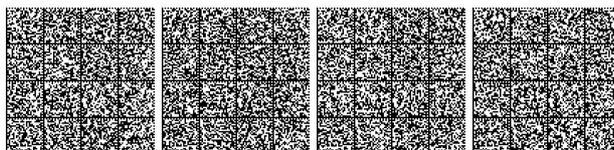
LOMBARDIA	MANTOVA	CARBONARA DI PO
LOMBARDIA	MANTOVA	CASTEL D'ARIO
LOMBARDIA	MANTOVA	CASTELBELFORTE
LOMBARDIA	MANTOVA	CASTELLUCCHIO
LOMBARDIA	MANTOVA	CURTATONE
LOMBARDIA	MANTOVA	DOSOLO
LOMBARDIA	MANTOVA	FELONICA
LOMBARDIA	MANTOVA	GAZOLDO DEGLI IPPOLITI
LOMBARDIA	MANTOVA	GONZAGA
LOMBARDIA	MANTOVA	MAGNACAVALLO
LOMBARDIA	MANTOVA	MANTOVA
LOMBARDIA	MANTOVA	MARCARIA
LOMBARDIA	MANTOVA	MOGLIA
LOMBARDIA	MANTOVA	MOTTEGGIANA
LOMBARDIA	MANTOVA	OSTIGLIA
LOMBARDIA	MANTOVA	PEGOGNAGA
LOMBARDIA	MANTOVA	PIEVE DI CORIANO
LOMBARDIA	MANTOVA	POGGIO RUSCO
LOMBARDIA	MANTOVA	POMPONESCO
LOMBARDIA	MANTOVA	PORTO MANTOVANO
LOMBARDIA	MANTOVA	QUINGENTOLE
LOMBARDIA	MANTOVA	QUISTELLO
LOMBARDIA	MANTOVA	REDONDESCO
LOMBARDIA	MANTOVA	REVERE
LOMBARDIA	MANTOVA	RODIGO
LOMBARDIA	MANTOVA	RONCOFERRARO
LOMBARDIA	MANTOVA	ROVERBELLA
LOMBARDIA	MANTOVA	SAN BENEDETTO PO
LOMBARDIA	MANTOVA	SAN GIACOMO DELLE SEGNATE
LOMBARDIA	MANTOVA	SAN GIORGIO DI MANTOVA
LOMBARDIA	MANTOVA	SAN GIOVANNI DEL DOSSO
LOMBARDIA	MANTOVA	SAN MARTINO DALL'ARGINE
LOMBARDIA	MANTOVA	SCHIVENOGLIA
LOMBARDIA	MANTOVA	SERMIDE
LOMBARDIA	MANTOVA	SERRAVALLE A PO
LOMBARDIA	MANTOVA	SUSTINENTE
LOMBARDIA	MANTOVA	SUZZARA
LOMBARDIA	MANTOVA	VILLA POMA
LOMBARDIA	MANTOVA	VILLIMPENTA
LOMBARDIA	MANTOVA	VIRGILIO
TOSCANA	AREZZO	CASTIGLION FIORENTINO
TOSCANA	AREZZO	CORTONA
VENETO	PADOVA	ABANO TERME
VENETO	PADOVA	AGNA
VENETO	PADOVA	ALBIGNASEGO
VENETO	PADOVA	ANGUILLARA VENETA
VENETO	PADOVA	ARQUA' PETRARCA
VENETO	PADOVA	ARRE
VENETO	PADOVA	ARZERGRANDE
VENETO	PADOVA	BAGNOLI DI SOPRA
VENETO	PADOVA	BAONE
VENETO	PADOVA	BARBONA
VENETO	PADOVA	BATTAGLIA TERME
VENETO	PADOVA	BOARA PISANI
VENETO	PADOVA	BOVOLENTA
VENETO	PADOVA	BRUGINE

VENETO	PADOVA	CADONEGHE
VENETO	PADOVA	CAMPODARSEGO
VENETO	PADOVA	CANDIANA
VENETO	PADOVA	CARCERI
VENETO	PADOVA	CARTURA
VENETO	PADOVA	CASALE DI SCODOSIA
VENETO	PADOVA	CASALSERUGO
VENETO	PADOVA	CASTELBALDO
VENETO	PADOVA	CERVARESE SANTA CROCE
VENETO	PADOVA	CINTO EUGANEO
VENETO	PADOVA	CODEVIGO
VENETO	PADOVA	CONSELVE
VENETO	PADOVA	CORREZZOLA
VENETO	PADOVA	DUE CARRARE
VENETO	PADOVA	ESTE
VENETO	PADOVA	GALZIGNANO TERME
VENETO	PADOVA	GRANZE
VENETO	PADOVA	LEGNARO
VENETO	PADOVA	LIMENA
VENETO	PADOVA	LOZZO ATESTINO
VENETO	PADOVA	MASERA' DI PADOVA
VENETO	PADOVA	MASI
VENETO	PADOVA	MEGLIADINO SAN FIDENZIO
VENETO	PADOVA	MEGLIADINO SAN VITALE
VENETO	PADOVA	MERLARA
VENETO	PADOVA	MESTRINO
VENETO	PADOVA	MONSELICE
VENETO	PADOVA	MONTAGNANA
VENETO	PADOVA	MONTEGROTTO TERME
VENETO	PADOVA	NOVENTA PADOVANA
VENETO	PADOVA	OSPEDALETTO EUGANEO
VENETO	PADOVA	PADOVA
VENETO	PADOVA	PERNUMIA
VENETO	PADOVA	PIACENZA D'ADIGE
VENETO	PADOVA	PIOVE DI SACCO
VENETO	PADOVA	POLVERARA
VENETO	PADOVA	PONSO
VENETO	PADOVA	PONTE SAN NICOLO'
VENETO	PADOVA	PONTELONGO
VENETO	PADOVA	POZZONOVO
VENETO	PADOVA	ROVOLON
VENETO	PADOVA	RUBANO
VENETO	PADOVA	SACCOLONGO
VENETO	PADOVA	SALETTO
VENETO	PADOVA	SAN PIETRO VIMINARIO
VENETO	PADOVA	SANTA MARGHERITA D'ADIGE
VENETO	PADOVA	SANT'ANGELO DI PIOVE DI SACCO
VENETO	PADOVA	SANT'ELENA
VENETO	PADOVA	SANT'URBANO
VENETO	PADOVA	SAONARA
VENETO	PADOVA	SELVAZZANO DENTRO
VENETO	PADOVA	SOLESINO
VENETO	PADOVA	STANGHELLA
VENETO	PADOVA	TEOLO
VENETO	PADOVA	TERRASSA PADOVANA
VENETO	PADOVA	TORREGLIA

VENETO	PADOVA	TRIBANO
VENETO	PADOVA	URBANA
VENETO	PADOVA	VEGGIANO
VENETO	PADOVA	VESCOVANA
VENETO	PADOVA	VIGHIZZOLO D'ESTE
VENETO	PADOVA	VIGODARZERE
VENETO	PADOVA	VIGONZA
VENETO	PADOVA	VILLA ESTENSE
VENETO	PADOVA	VILLAFRANCA PADOVANA
VENETO	PADOVA	VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO
VENETO	PADOVA	VO
VENETO	ROVIGO	ADRIA
VENETO	ROVIGO	ARIANO NEL POLESINE
VENETO	ROVIGO	ARQUA' POLESINE
VENETO	ROVIGO	BADIA POLESINE
VENETO	ROVIGO	BAGNOLO DI PO
VENETO	ROVIGO	BERGANTINO
VENETO	ROVIGO	BOSARO
VENETO	ROVIGO	CALTO
VENETO	ROVIGO	CANARO
VENETO	ROVIGO	CANDA
VENETO	ROVIGO	CASTELGUGLIELMO
VENETO	ROVIGO	CASTELMASSA
VENETO	ROVIGO	CASTELNOVO BARIANO
VENETO	ROVIGO	CENESELLI
VENETO	ROVIGO	CEREGNANO
VENETO	ROVIGO	CORBOLA
VENETO	ROVIGO	COSTA DI ROVIGO
VENETO	ROVIGO	CRESPINO
VENETO	ROVIGO	FICAROLO
VENETO	ROVIGO	FIESSO UMBERTIANO
VENETO	ROVIGO	FRASSINELLE POLESINE
VENETO	ROVIGO	FRATTA POLESINE
VENETO	ROVIGO	GAIBA
VENETO	ROVIGO	GAVELLO
VENETO	ROVIGO	GIACCIANO CON BARUCHELLA
VENETO	ROVIGO	GUARDA VENETA
VENETO	ROVIGO	LENDINARA
VENETO	ROVIGO	LOREO
VENETO	ROVIGO	LUSIA
VENETO	ROVIGO	MELARA
VENETO	ROVIGO	OCCHIOBELLO
VENETO	ROVIGO	PAPOZZE
VENETO	ROVIGO	PETTORAZZA GRIMANI
VENETO	ROVIGO	PINCARA
VENETO	ROVIGO	POLESELLA
VENETO	ROVIGO	PONTECCHIO POLESINE
VENETO	ROVIGO	PORTO TOLLE
VENETO	ROVIGO	PORTO VIRO
VENETO	ROVIGO	ROSOLINA
VENETO	ROVIGO	ROVIGO
VENETO	ROVIGO	SALARA
VENETO	ROVIGO	SAN BELLINO
VENETO	ROVIGO	SAN MARTINO DI VENEZZE
VENETO	ROVIGO	STIENTA
VENETO	ROVIGO	TAGLIO DI PO

VENETO	ROVIGO	TRECENTA
VENETO	ROVIGO	VILLADOSE
VENETO	ROVIGO	VILLAMARZANA
VENETO	ROVIGO	VILLANOVA DEL GHEBBO
VENETO	ROVIGO	VILLANOVA MARCHESANA
VENETO	VENEZIA	ANNONE VENETO
VENETO	VENEZIA	CAMPAGNA LUPIA
VENETO	VENEZIA	CAMPOLONGO MAGGIORE
VENETO	VENEZIA	CAMPONOGARA
VENETO	VENEZIA	CAORLE
VENETO	VENEZIA	CAVALLINO-TREPORTI
VENETO	VENEZIA	CAVARZERE
VENETO	VENEZIA	CEGGIA
VENETO	VENEZIA	CHIOGGIA
VENETO	VENEZIA	CONA
VENETO	VENEZIA	CONCORDIA SAGITTARIA
VENETO	VENEZIA	DOLO
VENETO	VENEZIA	ERACLEA
VENETO	VENEZIA	FIESSO D'ARTICO
VENETO	VENEZIA	FOSSO'
VENETO	VENEZIA	IESOLO
VENETO	VENEZIA	MARCON
VENETO	VENEZIA	MARTELLAGO
VENETO	VENEZIA	MIRA
VENETO	VENEZIA	MIRANO
VENETO	VENEZIA	MUSILE DI PIAVE
VENETO	VENEZIA	PIANIGA
VENETO	VENEZIA	PORTOGRUARO
VENETO	VENEZIA	PRAMAGGIORE
VENETO	VENEZIA	QUARTO D'ALTINO
VENETO	VENEZIA	SALZANO
VENETO	VENEZIA	SAN DONA' DI PIAVE
VENETO	VENEZIA	SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO
VENETO	VENEZIA	SANTA MARIA DI SALA
VENETO	VENEZIA	SANTO STINO DI LIVENZA
VENETO	VENEZIA	SPINEA
VENETO	VENEZIA	STRA
VENETO	VENEZIA	TORRE DI MOSTO
VENETO	VENEZIA	VENEZIA
VENETO	VENEZIA	VIGONOVO
VENETO	VERONA	ALBAREDO D'ADIGE
VENETO	VERONA	ANGIARI
VENETO	VERONA	BEVILACQUA
VENETO	VERONA	BONAVIGO
VENETO	VERONA	BOSCHI SANT'ANNA
VENETO	VERONA	BOVOLONE
VENETO	VERONA	BUTTAPIETRA
VENETO	VERONA	CASALEONE
VENETO	VERONA	CASTAGNARO
VENETO	VERONA	CASTEL D'AZZANO
VENETO	VERONA	CEREA
VENETO	VERONA	COLOGNA VENETA
VENETO	VERONA	CONCAMARISE
VENETO	VERONA	ERBE'
VENETO	VERONA	GAZZO VERONESE
VENETO	VERONA	ISOLA DELLA SCALA

VENETO	VERONA	ISOLA RIZZA
VENETO	VERONA	LEGNAGO
VENETO	VERONA	MINERBE
VENETO	VERONA	MOZZECANE
VENETO	VERONA	NOGARA
VENETO	VERONA	NOGAROLE ROCCA
VENETO	VERONA	OPPEANO
VENETO	VERONA	PALU'
VENETO	VERONA	PRESSANA
VENETO	VERONA	RONCO ALL'ADIGE
VENETO	VERONA	ROVERCHIARA
VENETO	VERONA	ROVEREDO DI GUA'
VENETO	VERONA	SALIZZOLE
VENETO	VERONA	SAN GIOVANNI LUPATOTO
VENETO	VERONA	SAN PIETRO DI MORUBIO
VENETO	VERONA	SANGUINETTO
VENETO	VERONA	SORGA'
VENETO	VERONA	TERRAZZO
VENETO	VERONA	TREVENZUOLO
VENETO	VERONA	VALEGGIO SUL MINCIO
VENETO	VERONA	VERONELLA
VENETO	VERONA	VIGASIO
VENETO	VERONA	VILLA BARTOLOMEA
VENETO	VERONA	ZEVIO
VENETO	VICENZA	ASIGLIANO VENETO
VENETO	VICENZA	NOVENTA VICENTINA
VENETO	VICENZA	POJANA MAGGIORE

Allegato II

Elenco territori nell'area esterna all'ACV

REGIONE	PROVINCIA	COMUNE
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	BARICELLA
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	BAZZANO
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	BENTIVOGLIO
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	BUDRIO
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	CASALECCHIO DI RENO
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	CASTEL GUELFO DI BOLOGNA
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	CASTEL SAN PIETRO TERME
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	CASTELLO DI SERRAVALLE
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	CASTENASO
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	CRESPELLANO
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	GRANAROLO DELL'EMILIA
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	LOIANO
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	MALALBERGO
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	MARZABOTTO
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	MEDICINA
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	MINERBIO
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	MOLINELLA
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	MONTE SAN PIETRO
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	MONTERENZIO
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	MONTEVEGLIO
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	MONZUNO
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	OZZANO DELL'EMILIA
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	PIANORO
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	SAN LAZZARO DI SAVENA
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	SASSO MARCONI
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	SAVIGNO
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	ZOLA PREDOSA
EMILIA ROMAGNA	FERRARA	ARGENTA
EMILIA ROMAGNA	FERRARA	PORTOMAGGIORE
EMILIA ROMAGNA	MODENA	CASTELNUOVO RANGONE
EMILIA ROMAGNA	MODENA	CASTELVETRO DI MODENA
EMILIA ROMAGNA	MODENA	FIORANO MODENESE
EMILIA ROMAGNA	MODENA	GUIGLIA
EMILIA ROMAGNA	MODENA	MARANELLO
EMILIA ROMAGNA	MODENA	MARANO SUL PANARO
EMILIA ROMAGNA	MODENA	PAVULLO NEL FRIGNANO
EMILIA ROMAGNA	MODENA	POLINAGO
EMILIA ROMAGNA	MODENA	PRIGNANO SULLA SECCHIA
EMILIA ROMAGNA	MODENA	SAN CESARIO SUL PANARO
EMILIA ROMAGNA	MODENA	SASSUOLO
EMILIA ROMAGNA	MODENA	SAVIGNANO SUL PANARO
EMILIA ROMAGNA	MODENA	SERRAMAZZONI
EMILIA ROMAGNA	MODENA	SPILAMBERTO
EMILIA ROMAGNA	MODENA	VIGNOLA
EMILIA ROMAGNA	MODENA	ZOCCA

EMILIA ROMAGNA	PARMA	BORE
EMILIA ROMAGNA	PARMA	BUSSETO
EMILIA ROMAGNA	PARMA	CALESTANO
EMILIA ROMAGNA	PARMA	COLLECCHIO
EMILIA ROMAGNA	PARMA	COLORNO
EMILIA ROMAGNA	PARMA	FELINO
EMILIA ROMAGNA	PARMA	FIDENZA
EMILIA ROMAGNA	PARMA	FORNOVO DI TARO
EMILIA ROMAGNA	PARMA	LANGHIRANO
EMILIA ROMAGNA	PARMA	LESIGNANO DE' BAGNI
EMILIA ROMAGNA	PARMA	MEDESANO
EMILIA ROMAGNA	PARMA	MEZZANI
EMILIA ROMAGNA	PARMA	NEVIANO DEGLI ARDUINI
EMILIA ROMAGNA	PARMA	PELLEGRINO PARMENSE
EMILIA ROMAGNA	PARMA	POLESINE PARMENSE
EMILIA ROMAGNA	PARMA	ROCCABIANCA
EMILIA ROMAGNA	PARMA	SALA BAGANZA
EMILIA ROMAGNA	PARMA	SALSOMAGGIORE TERME
EMILIA ROMAGNA	PARMA	SISSA
EMILIA ROMAGNA	PARMA	SOLIGNANO
EMILIA ROMAGNA	PARMA	TERENZO
EMILIA ROMAGNA	PARMA	TIZZANO VAL PARMA
EMILIA ROMAGNA	PARMA	TRAVERSETOLO
EMILIA ROMAGNA	PARMA	VARANO DE' MELEGARI
EMILIA ROMAGNA	PARMA	VARSI
EMILIA ROMAGNA	PARMA	ZIBELLO
EMILIA ROMAGNA	PIACENZA	ALSENO
EMILIA ROMAGNA	PIACENZA	BESENZONE
EMILIA ROMAGNA	PIACENZA	CADEO
EMILIA ROMAGNA	PIACENZA	CASTELL'ARQUATO
EMILIA ROMAGNA	PIACENZA	CASTELVETRO PIACENTINO
EMILIA ROMAGNA	PIACENZA	CORTEMAGGIORE
EMILIA ROMAGNA	PIACENZA	FIORENZUOLA D'ARDA
EMILIA ROMAGNA	PIACENZA	MONTICELLI D'ONGINA
EMILIA ROMAGNA	PIACENZA	SAN PIETRO IN CERRO
EMILIA ROMAGNA	PIACENZA	VERNASCA
EMILIA ROMAGNA	PIACENZA	VILLANOVA SULL'ARDA
EMILIA ROMAGNA	RAVENNA	ALFONSINE
EMILIA ROMAGNA	RAVENNA	BAGNACAVALLO
EMILIA ROMAGNA	RAVENNA	CONSELICE
EMILIA ROMAGNA	RAVENNA	FUSIGNANO
EMILIA ROMAGNA	RAVENNA	LUGO
EMILIA ROMAGNA	RAVENNA	RAVENNA
EMILIA ROMAGNA	RAVENNA	RUSSI
EMILIA ROMAGNA	REGGIO EMILIA	ALBINEA
EMILIA ROMAGNA	REGGIO EMILIA	BAISO
EMILIA ROMAGNA	REGGIO EMILIA	CANOSSA
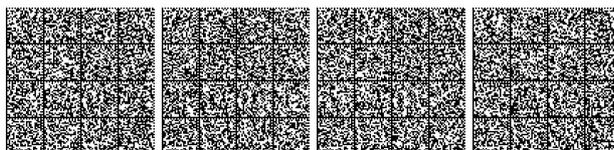
EMILIA ROMAGNA	REGGIO EMILIA	CARPINETI
EMILIA ROMAGNA	REGGIO EMILIA	CASINA
EMILIA ROMAGNA	REGGIO EMILIA	CASTELLARANO
EMILIA ROMAGNA	REGGIO EMILIA	CASTELNOVO NE' MONTI
EMILIA ROMAGNA	REGGIO EMILIA	QUATTRO CASTELLA
EMILIA ROMAGNA	REGGIO EMILIA	SAN POLO D'ENZA
EMILIA ROMAGNA	REGGIO EMILIA	TOANO
EMILIA ROMAGNA	REGGIO EMILIA	VETTO
EMILIA ROMAGNA	REGGIO EMILIA	VEZZANO SUL CROSTOLO
EMILIA ROMAGNA	REGGIO EMILIA	VIANO
FRIULI VENEZIA GIULIA	GORIZIA	CAPRIVA DEL FRIULI
FRIULI VENEZIA GIULIA	GORIZIA	CORMONS
FRIULI VENEZIA GIULIA	GORIZIA	DOBERDO' DEL LAGO
FRIULI VENEZIA GIULIA	GORIZIA	DOLEGNA DEL COLLIO
FRIULI VENEZIA GIULIA	GORIZIA	FARRA D'ISONZO
FRIULI VENEZIA GIULIA	GORIZIA	FOGLIANO REDIPUGLIA
FRIULI VENEZIA GIULIA	GORIZIA	GRADISCA D'ISONZO
FRIULI VENEZIA GIULIA	GORIZIA	GRADO
FRIULI VENEZIA GIULIA	GORIZIA	MARIANO DEL FRIULI
FRIULI VENEZIA GIULIA	GORIZIA	MEDEA
FRIULI VENEZIA GIULIA	GORIZIA	MONFALCONE
FRIULI VENEZIA GIULIA	GORIZIA	MORARO
FRIULI VENEZIA GIULIA	GORIZIA	MOSSA
FRIULI VENEZIA GIULIA	GORIZIA	ROMANS D'ISONZO
FRIULI VENEZIA GIULIA	GORIZIA	RONCHI DEI LEGIONARI
FRIULI VENEZIA GIULIA	GORIZIA	SAGRADO
FRIULI VENEZIA GIULIA	GORIZIA	SAN CANZIAN D'ISONZO
FRIULI VENEZIA GIULIA	GORIZIA	SAN FLORIANO DEL COLLIO
FRIULI VENEZIA GIULIA	GORIZIA	SAN LORENZO ISONTINO
FRIULI VENEZIA GIULIA	GORIZIA	SAN PIER D'ISONZO
FRIULI VENEZIA GIULIA	GORIZIA	SAVOGNA D'ISONZO
FRIULI VENEZIA GIULIA	GORIZIA	STARANZANO
FRIULI VENEZIA GIULIA	GORIZIA	TURRIACO
FRIULI VENEZIA GIULIA	GORIZIA	VILLESSE
FRIULI VENEZIA GIULIA	PORDENONE	ARZENE
FRIULI VENEZIA GIULIA	PORDENONE	AZZANO DECIMO
FRIULI VENEZIA GIULIA	PORDENONE	BRUGNERA
FRIULI VENEZIA GIULIA	PORDENONE	CASARSA DELLA DELIZIA
FRIULI VENEZIA GIULIA	PORDENONE	CHIONS
FRIULI VENEZIA GIULIA	PORDENONE	CORDENONS
FRIULI VENEZIA GIULIA	PORDENONE	CORDOVADO
FRIULI VENEZIA GIULIA	PORDENONE	FIUME VENETO
FRIULI VENEZIA GIULIA	PORDENONE	MORSANO AL TAGLIAMENTO
FRIULI VENEZIA GIULIA	PORDENONE	PASIANO DI PORDENONE
FRIULI VENEZIA GIULIA	PORDENONE	PORCIA
FRIULI VENEZIA GIULIA	PORDENONE	PORDENONE
FRIULI VENEZIA GIULIA	PORDENONE	PRATA DI PORDENONE

FRIULI VENEZIA GIULIA	PORDENONE	PRAVISDOMINI
FRIULI VENEZIA GIULIA	PORDENONE	SACILE
FRIULI VENEZIA GIULIA	PORDENONE	SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO
FRIULI VENEZIA GIULIA	PORDENONE	SAN VITO AL TAGLIAMENTO
FRIULI VENEZIA GIULIA	PORDENONE	SESTO AL REGHENA
FRIULI VENEZIA GIULIA	PORDENONE	VALVASONE
FRIULI VENEZIA GIULIA	PORDENONE	ZOPPOLA
FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE	AIELLO DEL FRIULI
FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE	AQUILEIA
FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE	BASILIANO
FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE	BERTIOLO
FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE	BICINICCO
FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE	BUTTRIO
FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE	CAMINO AL TAGLIAMENTO
FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE	CAMPOFORMIDO
FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE	CAMPOLONGO AL TORRE
FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE	CASTIONS DI STRADA
FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE	CERVIGNANO DEL FRIULI
FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE	CHIOPRIS-VISCONE
FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE	CODROIPO
FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE	CORNO DI ROSAZZO
FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE	FIUMICELLO
FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE	GONARS
FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE	LESTIZZA
FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE	LIGNANO SABBIADORO
FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE	MANZANO
FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE	MARANO LAGUNARE
FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE	MORTEGLIANO
FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE	PALMANOVA
FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE	PASIAN DI PRATO
FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE	PAVIA DI UDINE
FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE	POCENIA
FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE	PORPETTO
FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE	POZZUOLO DEL FRIULI
FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE	PRADAMANO
FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE	PREMARIACCO
FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE	REMANZACCO
FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE	RIVIGNANO
FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE	RONCHIS
FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE	RUDA
FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE	SAN GIOVANNI AL NATISONE
FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE	SAN VITO AL TORRE
FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE	SANTA MARIA LA LONGA
FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE	SEDEGLIANO
FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE	TALMASSONS
FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE	TAPOGLIANO
FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE	TEOR
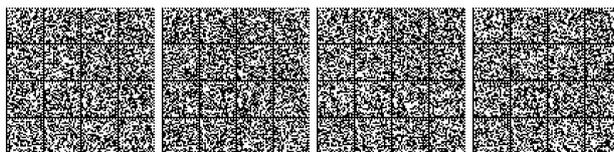
FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE	TERZO D'AQUILEIA
FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE	TRIVIGNANO UDINESE
FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE	UDINE
FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE	VARMO
FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE	VILLA VICENTINA
FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE	VISCO
LAZIO	FROSINONE	AMASENO
LAZIO	FROSINONE	CASTRO DEI VOLSCI
LAZIO	FROSINONE	CECCANO
LAZIO	FROSINONE	GIULIANO DI ROMA
LAZIO	FROSINONE	PATRICA
LAZIO	FROSINONE	SUPINO
LAZIO	FROSINONE	VALLECORSA
LAZIO	FROSINONE	VILLA SANTO STEFANO
LAZIO	LATINA	BASSIANO
LAZIO	LATINA	CISTERNA DI LATINA
LAZIO	LATINA	FONDI
LAZIO	LATINA	LATINA
LAZIO	LATINA	MAENZA
LAZIO	LATINA	MONTE SAN BIAGIO
LAZIO	LATINA	NORMA
LAZIO	LATINA	PRIVERNO
LAZIO	LATINA	PROSSEDI
LAZIO	LATINA	ROCCAGORGA
LAZIO	LATINA	ROCCASECCA DEI VOLSCI
LAZIO	LATINA	SABAUDIA
LAZIO	LATINA	SAN FELICE CIRCEO
LAZIO	LATINA	SERMONETA
LAZIO	LATINA	SEZZE
LAZIO	LATINA	SONNINO
LAZIO	LATINA	TERRACINA
LAZIO	ROMA	CARPINETO ROMANO
LOMBARDIA	BRESCIA	ACQUAFREDDA
LOMBARDIA	BRESCIA	CALVISANO
LOMBARDIA	BRESCIA	CARPENEDOLO
LOMBARDIA	BRESCIA	DESENZANO DEL GARDA
LOMBARDIA	BRESCIA	FIESSE
LOMBARDIA	BRESCIA	GAMBARA
LOMBARDIA	BRESCIA	ISORELLA
LOMBARDIA	BRESCIA	LONATO
LOMBARDIA	BRESCIA	MANERBA DEL GARDA
LOMBARDIA	BRESCIA	MONIGA DEL GARDA
LOMBARDIA	BRESCIA	PADENGHE SUL GARDA
LOMBARDIA	BRESCIA	POZZOLENGO
LOMBARDIA	BRESCIA	REMEDELLO
LOMBARDIA	BRESCIA	SIRMIONE
LOMBARDIA	BRESCIA	SOIANO DEL LAGO
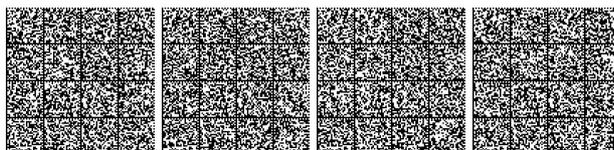
LOMBARDIA	BRESCIA	VISANO
LOMBARDIA	CREMONA	BONEMERSE
LOMBARDIA	CREMONA	CA' D'ANDREA
LOMBARDIA	CREMONA	CALVATONE
LOMBARDIA	CREMONA	CAPPELLA DE' PICENARDI
LOMBARDIA	CREMONA	CASALMAGGIORE
LOMBARDIA	CREMONA	CASTELDIDONE
LOMBARDIA	CREMONA	CELLA DATI
LOMBARDIA	CREMONA	CICOGNOLO
LOMBARDIA	CREMONA	CINGIA DE' BOTTI
LOMBARDIA	CREMONA	CREMONA
LOMBARDIA	CREMONA	DEROVERE
LOMBARDIA	CREMONA	DRIZZONA
LOMBARDIA	CREMONA	GADESCO-PIEVE DELMONA
LOMBARDIA	CREMONA	GERRE DE' CAPRIOLI
LOMBARDIA	CREMONA	GUSSOLA
LOMBARDIA	CREMONA	ISOLA DOVARESE
LOMBARDIA	CREMONA	MALAGNINO
LOMBARDIA	CREMONA	MARTIGNANA DI PO
LOMBARDIA	CREMONA	MOTTA BALUFFI
LOMBARDIA	CREMONA	OSTIANO
LOMBARDIA	CREMONA	PESSINA CREMONESE
LOMBARDIA	CREMONA	PIADENA
LOMBARDIA	CREMONA	PIEVE D'OLMI
LOMBARDIA	CREMONA	PIEVE SAN GIACOMO
LOMBARDIA	CREMONA	RIVAROLO DEL RE ED UNITI
LOMBARDIA	CREMONA	SAN DANIELE PO
LOMBARDIA	CREMONA	SAN GIOVANNI IN CROCE
LOMBARDIA	CREMONA	SAN MARTINO DEL LAGO
LOMBARDIA	CREMONA	SCANDOLARA RAVARA
LOMBARDIA	CREMONA	SOLAROLO RAINERIO
LOMBARDIA	CREMONA	SOSPIRO
LOMBARDIA	CREMONA	SPINEDA
LOMBARDIA	CREMONA	STAGNO LOMBARDO
LOMBARDIA	CREMONA	TORNATA
LOMBARDIA	CREMONA	TORRE DE' PICENARDI
LOMBARDIA	CREMONA	TORRICELLA DEL PIZZO
LOMBARDIA	CREMONA	VESCOVATO
LOMBARDIA	CREMONA	VOLONGO
LOMBARDIA	CREMONA	VOLTIDO
LOMBARDIA	MANTOVA	ACQUANEGRA SUL CHIESE
LOMBARDIA	MANTOVA	ASOLA
LOMBARDIA	MANTOVA	BOZZOLO
LOMBARDIA	MANTOVA	CANNETO SULL'OGLIO
LOMBARDIA	MANTOVA	CASALMORO
LOMBARDIA	MANTOVA	CASALOLDO
LOMBARDIA	MANTOVA	CASALROMANO

LOMBARDIA	MANTOVA	CASTEL GOFFREDO
LOMBARDIA	MANTOVA	CASTIGLIONE DELLE STIVIERE
LOMBARDIA	MANTOVA	CAVRIANA
LOMBARDIA	MANTOVA	CERESARA
LOMBARDIA	MANTOVA	COMMESSAGGIO
LOMBARDIA	MANTOVA	GAZZUOLO
LOMBARDIA	MANTOVA	GOITO
LOMBARDIA	MANTOVA	GUIDIZZOLO
LOMBARDIA	MANTOVA	MARIANA MANTOVANA
LOMBARDIA	MANTOVA	MARMIROLO
LOMBARDIA	MANTOVA	MEDOLE
LOMBARDIA	MANTOVA	MONZAMBANO
LOMBARDIA	MANTOVA	PIUBEGA
LOMBARDIA	MANTOVA	PONTI SUL MINCIO
LOMBARDIA	MANTOVA	RIVAROLO MANTOVANO
LOMBARDIA	MANTOVA	SABBIONETA
LOMBARDIA	MANTOVA	SAN MARTINO DALL'ARGINE
LOMBARDIA	MANTOVA	SOLFERINO
LOMBARDIA	MANTOVA	VIADANA
LOMBARDIA	MANTOVA	VOLTA MANTOVANA
TOSCANA	AREZZO	ANGHIARI
TOSCANA	AREZZO	AREZZO
TOSCANA	AREZZO	BUCINE
TOSCANA	AREZZO	CAPOLONA
TOSCANA	AREZZO	CIVITELLA IN VAL DI CHIANA
TOSCANA	AREZZO	FOIANO DELLA CHIANA
TOSCANA	AREZZO	LUCIGNANO
TOSCANA	AREZZO	MARCIANO DELLA CHIANA
TOSCANA	AREZZO	MONTE SAN SAVINO
TOSCANA	AREZZO	MONTERCHI
TOSCANA	AREZZO	PERGINE VALDARNO
TOSCANA	SIENA	CETONA
TOSCANA	SIENA	CHIANCIANO TERME
TOSCANA	SIENA	CHIUSI
TOSCANA	SIENA	MONTEPULCIANO
TOSCANA	SIENA	PIENZA
TOSCANA	SIENA	RAPOLANO TERME
TOSCANA	SIENA	SARTEANO
TOSCANA	SIENA	SINALUNGA
TOSCANA	SIENA	TORRITA DI SIENA
TOSCANA	SIENA	TREQUANDA
UMBRIA	PERUGIA	CASTIGLIONE DEL LAGO
UMBRIA	PERUGIA	CITERNA
UMBRIA	PERUGIA	CITTA' DELLA PIEVE
UMBRIA	PERUGIA	CITTA' DI CASTELLO
UMBRIA	PERUGIA	CORCIANO
UMBRIA	PERUGIA	LISCIANO NICCONE

UMBRIA	PERUGIA	MAGIONE
UMBRIA	PERUGIA	MONTE SANTA MARIA TIBERINA
UMBRIA	PERUGIA	MONTONE
UMBRIA	PERUGIA	PACIANO
UMBRIA	PERUGIA	PANICALE
UMBRIA	PERUGIA	PASSIGNANO SUL TRASIMENO
UMBRIA	PERUGIA	PERUGIA
UMBRIA	PERUGIA	TUORO SUL TRASIMENO
UMBRIA	PERUGIA	UMBERTIDE
VENETO	PADOVA	BORGORICCO
VENETO	PADOVA	CAMPO SAN MARTINO
VENETO	PADOVA	CAMPODORO
VENETO	PADOVA	CAMPOSAMPIERO
VENETO	PADOVA	CARMIGNANO DI BRENTA
VENETO	PADOVA	CITTADELLA
VENETO	PADOVA	CURTAROLO
VENETO	PADOVA	FONTANIVA
VENETO	PADOVA	GALLIERA VENETA
VENETO	PADOVA	GAZZO
VENETO	PADOVA	GRANTORTO
VENETO	PADOVA	LOREGGIA
VENETO	PADOVA	MASSANZAGO
VENETO	PADOVA	PIAZZOLA SUL BRENTA
VENETO	PADOVA	PIOMBINO DESE
VENETO	PADOVA	SAN GIORGIO DELLE PERTICHE
VENETO	PADOVA	SAN GIORGIO IN BOSCO
VENETO	PADOVA	SAN MARTINO DI LUPARI
VENETO	PADOVA	SAN PIETRO IN GU
VENETO	PADOVA	SANTA GIUSTINA IN COLLE
VENETO	PADOVA	TOMBOLO
VENETO	PADOVA	TREBASELEGHE
VENETO	PADOVA	VILLA DEL CONTE
VENETO	TREVISO	BREDA DI PIAVE
VENETO	TREVISO	CARBONERA
VENETO	TREVISO	CASALE SUL SILE
VENETO	TREVISO	CASIER
VENETO	TREVISO	CASTELFRANCO VENETO
VENETO	TREVISO	CESSALTO
VENETO	TREVISO	CHIARANO
VENETO	TREVISO	GORGO AL MONTICANO
VENETO	TREVISO	ISTRANA
VENETO	TREVISO	MEDUNA DI LIVENZA
VENETO	TREVISO	MOGLIANO VENETO
VENETO	TREVISO	MONASTIER DI TREVISO
VENETO	TREVISO	MORGANO
VENETO	TREVISO	MOTTA DI LIVENZA
VENETO	TREVISO	ODERZO

VENETO	TREVISO	PAESE
VENETO	TREVISO	PONTE DI PIAVE
VENETO	TREVISO	PREGANZIOL
VENETO	TREVISO	QUINTO DI TREVISO
VENETO	TREVISO	RESANA
VENETO	TREVISO	RONCADE
VENETO	TREVISO	SALGAREDA
VENETO	TREVISO	SAN BIAGIO DI CALLALTA
VENETO	TREVISO	SILEA
VENETO	TREVISO	TREVISO
VENETO	TREVISO	VEDELAGO
VENETO	TREVISO	VILLORBA
VENETO	TREVISO	ZENSON DI PIAVE
VENETO	TREVISO	ZERO BRANCO
VENETO	VENEZIA	CINTO CAOMAGGIORE
VENETO	VENEZIA	FOSSALTA DI PIAVE
VENETO	VENEZIA	FOSSALTA DI PORTOGRUARO
VENETO	VENEZIA	GRUARO
VENETO	VENEZIA	MEOLO
VENETO	VENEZIA	NOALE
VENETO	VENEZIA	NOVENTA DI PIAVE
VENETO	VENEZIA	SCORZE'
VENETO	VENEZIA	TEGLIO VENETO
VENETO	VERONA	AFFI
VENETO	VERONA	ARCOLE
VENETO	VERONA	BADIA CALAVENA
VENETO	VERONA	BARDOLINO
VENETO	VERONA	BELFIORE
VENETO	VERONA	BUSSOLENGO
VENETO	VERONA	CALDIERO
VENETO	VERONA	CASTELNUOVO DEL GARDA
VENETO	VERONA	CAVAION VERONESE
VENETO	VERONA	CAZZANO DI TRAMIGNA
VENETO	VERONA	CERRO VERONESE
VENETO	VERONA	COLOGNOLA AI COLLI
VENETO	VERONA	COSTERMANO
VENETO	VERONA	GARDA
VENETO	VERONA	GREZZANA
VENETO	VERONA	ILLASI
VENETO	VERONA	LAVAGNO
VENETO	VERONA	LAZISE
VENETO	VERONA	MARANO DI VALPOLICELLA
VENETO	VERONA	MEZZANE DI SOTTO
VENETO	VERONA	MONTECCHIA DI CROSARA
VENETO	VERONA	MONTEFORTE D'ALPONE
VENETO	VERONA	NEGRAR
VENETO	VERONA	PASTRENGO

VENETO	VERONA	PESCANTINA
VENETO	VERONA	PESCHIERA DEL GARDA
VENETO	VERONA	POVEGLIANO VERONESE
VENETO	VERONA	RIVOLI VERONESE
VENETO	VERONA	RONCA'
VENETO	VERONA	SAN BONIFACIO
VENETO	VERONA	SAN GIOVANNI ILARIONE
VENETO	VERONA	SAN MARTINO BUON ALBERGO
VENETO	VERONA	SAN MAURO DI SALINE
VENETO	VERONA	SAN PIETRO IN CARIANO
VENETO	VERONA	SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA
VENETO	VERONA	SOAVE
VENETO	VERONA	SOMMACAMPAGNA
VENETO	VERONA	SONA
VENETO	VERONA	TREGNAGO
VENETO	VERONA	VERONA
VENETO	VERONA	VESTENANOVA
VENETO	VERONA	VILLAFRANCA DI VERONA
VENETO	VERONA	ZIMELLA
VENETO	VICENZA	AGUGLIARO
VENETO	VICENZA	ALBETTONE
VENETO	VICENZA	ALONTE
VENETO	VICENZA	ALTAVILLA VICENTINA
VENETO	VICENZA	ARCUGNANO
VENETO	VICENZA	BARBARANO VICENTINO
VENETO	VICENZA	BOLZANO VICENTINO
VENETO	VICENZA	BRENDOLA
VENETO	VICENZA	CAMISANO VICENTINO
VENETO	VICENZA	CAMPIGLIA DEI BERICI
VENETO	VICENZA	CASTEGNERO
VENETO	VICENZA	GAMBELLARA
VENETO	VICENZA	GRANCONA
VENETO	VICENZA	GRISIGNANO DI ZOCCO
VENETO	VICENZA	GRUMOLO DELLE ABBADESSE
VENETO	VICENZA	LONGARE
VENETO	VICENZA	LONIGO
VENETO	VICENZA	MONTEBELLO VICENTINO
VENETO	VICENZA	MONTEGALDA
VENETO	VICENZA	MONTEGALDELLA
VENETO	VICENZA	MONTICELLO CONTE OTTO
VENETO	VICENZA	MOSSANO
VENETO	VICENZA	NANTO
VENETO	VICENZA	ORGIANO
VENETO	VICENZA	QUINTO VICENTINO
VENETO	VICENZA	SAN GERMANO DEI BERICI
VENETO	VICENZA	SAREGO
VENETO	VICENZA	SOSSANO
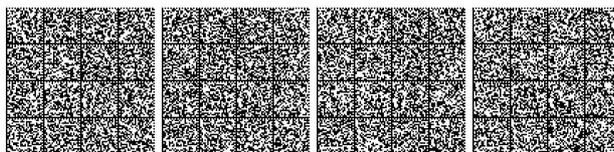
VENETO	VICENZA	TORRI DI QUARTESOLO
VENETO	VICENZA	VICENZA
VENETO	VICENZA	VILLAGA
VENETO	VICENZA	ZERMEGHEDO
VENETO	VICENZA	ZOVENCEDO

Tabella 2 - Superficie (km^2) e numero di unità geografiche di riferimento per ciascun territorio provinciale incluso nell'ACV

Area con circolazione virale nel 2009 (ACV)			
Regione	**Provincia**	**km^2**	**Numero di unità di riferimento**
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	759,71	0,5
	FERRARA	2196,87	1,5
	MODENA	1198,51	1
	PARMA	656,99	0,5
	REGGIO EMILIA	1103,11	1
FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE	247,79	0,25
LAZIO	LATINA	111,86	---
LOMBARDIA	MANTOVA	1492,98	1
TOSCANA	AREZZO	454,20	0,5
VENETO	PADOVA	1676,27	1
	ROVIGO	1820,47	1,5
	VENEZIA	2275,54	1,5
	VERONA	1237,01	1
	VICENZA	59,38	---

Tabella 5 - Superficie (km^2) e numero di unità geografiche di riferimento per ciascun territorio provinciale incluso nell'area di sorveglianza esterna alla ACV

Area di sorveglianza esterna			
Regione	**Provincia**	**km^2**	**Numero di unità di riferimento**
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	1766,75	1
	FERRARA	437,99	0,5
	MODENA	809,28	0,5
	PARMA	1567,05	1
	PIACENZA	484,97	0,5
	RAVENNA	1092,22	1
	REGGIO EMILIA	763,54	0,5
FRIULI VENEZIA GIULIA	GORIZIA	423,88	0,5
	PORDENONE	650,55	0,5
	UDINE	1215,18	1
LAZIO	FROSINONE	352,50	0,25
	LATINA	1398,28	1
	ROMA	86,13	---
LOMBARDIA	BRESCIA	438,92	0,5
	CREMONA	718,88	0,5
	MANTOVA	865,90	0,5
TOSCANA	AREZZO	1069,70	1
	SIENA	804,93	0,5
UMBRIA	PERUGIA	1960,80	1,5
VENETO	PADOVA	467,25	0,5
	TREVISO	894,95	0,5
	VENEZIA	193,55	---
	VERONA	1262,18	1
	VICENZA	672,72	0,5

10A04898
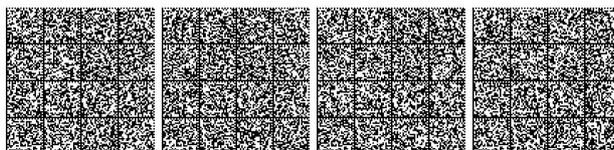
DECRETO 30 marzo 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Johny Smitha, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Johny Smitha ha chiesto il riconoscimento del titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito nell'anno 2003 presso la «Sridevi School of Nursing Sciences» di Tumkur (India) dalla sig.ra Johny Smitha, nata a Mookkannoor-Kerala (India) il giorno 26 maggio 1983, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Johny Smitha è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 marzo 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A04893

DECRETO 30 marzo 2010.

Riconoscimento, al sig. Mathew Stomal, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale il sig. Mathew Stomal ha chiesto il riconoscimento del titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso il richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito nell'anno 2007 presso la «Aishwarya School of Nursing» di Bangalore (India) dal sig. Mathew Stomal, nato a Manjapra-Kerala (India) il giorno 30 maggio 1986, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. Il sig. Mathew Stomal, è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 marzo 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A04894

DECRETO 30 marzo 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Paul Deepa, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Paul Deepa ha chiesto il riconoscimento del titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 334 del 2004, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Visto il decreto dirigenziale DGRUPS/IV/29102/P del 24 settembre 2007 con il quale è stato riconosciuto il titolo di «General Nursing and Midwifery», ai sensi dell'art. 50, comma 8 del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 334 del 2004;

Considerato che il predetto decreto dirigenziale ha perso efficacia ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, in quanto sono trascorsi due anni dal suo rilascio senza che la sig.ra Paul Deepa si sia iscritta all'albo professionale;

Vista la richiesta di rinnovo della validità del suddetto decreto dirigenziale proposta dalla sig.ra Paul Deepa in data 6 marzo 2010;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006»;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;
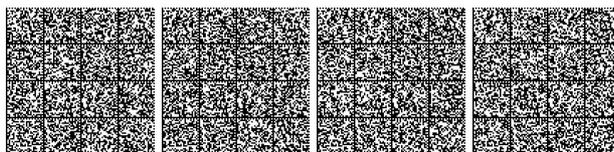
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito nell'anno 2005, presso la «School of Nursing Little Flower Hospital» di Angamaly Ernakulam (India) dalla sig.ra Paul Deepa nata a Angamaly (India) il giorno 7 novembre 1984, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Paul Deepa è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 marzo 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A04895

DECRETO 30 marzo 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Moolan Poulose Princy, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Moolan Poulose Princy ha chiesto il riconoscimento del titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito nell'anno 2004 presso la «School of Nursing, Little Flowe Hospital, Angamally» di Ernakulam (India) dalla sig.ra Moolan Poulose Princy, nata a Okkal-Kerala (India) il giorno 23 dicembre 1982 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Moolan Poulose Princy è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente com-

petente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 marzo 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A04896

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 23 dicembre 2009.

Individuazione delle tematiche di studio e ricerca da ammettere alla contribuzione prevista dall'art. 197, lettera *c)*, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965, e del relativo stanziamento di bilancio.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO

Visto l'art. 197, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni e integrazioni che prevede la facoltà del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di erogare somme a carico del Fondo speciale infortuni per contribuire allo sviluppo ed al perfezionamento degli studi delle discipline infortunistiche e di medicina sociale in genere;

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 28 ottobre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 28 gennaio 1995, concernente la definizione dei criteri, modalità e procedure per la concessione dei contributi di cui alla legge n. 248/1976 sopracitata;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 27 febbraio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 17 maggio 2003, n. 113, recante la definizione dei criteri, delle modalità e delle procedure per la concessione dei contributi di cui all'art. 197 del T.U. approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 5 novembre 2009, registrato alla Corte dei conti - Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali il 16 dicembre 2009, registro n. 7, foglio n. 92, con il quale sono state definite le linee programmatiche di ripartizione e di utilizzo dei fondi destinati alle finalità di cui all'art. 197, lettera *c)*, del T.U. approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965 sopracitato;

Rilevato che occorre provvedere, alla individuazione delle tematiche di studio o ricerca, da ammettere alla contribuzione di cui all'art. 197, lettera *c)*, del T.U. approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965 sopracitato;

Considerato che, nell'ambito delle discipline infortunistiche e di medicina sociale, si rileva l'esigenza di sviluppare un programma che tenda alla progettazione e sperimentazione di soluzioni organizzative e gestionali in materia infortunistica e di sicurezza sul lavoro riferite sia a categorie di lavoratori sia ad attività lavorative per le quali dette conoscenze permangono insufficienti;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi del decreto del Ministro del lavoro della salute e delle politiche sociali 5 novembre 2009, i contributi di cui all'art. 197, lettera *c)*, del T.U. approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965 e successive modificazioni e integrazioni, sono concessi per la realizzazione di studi e ricerche nelle seguenti tematiche:

a) progettazione e sperimentazione di soluzioni organizzative e gestionali in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro nel settore siderurgico o nel settore dei trasporti;

b) predisposizione e sperimentazione di modelli di organizzazione e gestione per la sicurezza nelle piccole e medie imprese;

c) progettazione e sperimentazione di modelli statistico-economici di valutazione dei costi della mancata organizzazione e gestione della salute e sicurezza in azienda;

d) analisi delle misure di contrasto agli infortuni in itinere in Europa, ai fini della loro possibile applicazione in Italia;

e) elaborazione e sperimentazione di sistemi di certificazione dei modelli contrattuali e dei modelli di organizzazione e gestione, ai fini della tutela della salute e

sicurezza dei lavoratori, con particolare riferimento agli appalti e ai contratti di lavoro non standard, nell'ottica dei sistemi di qualificazione delle imprese;

f) elaborazione e sperimentazione di buone prassi per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, con particolare riferimento alla gestione del rischio da differenze di genere.

2. I contributi saranno concessi previa stipula di apposita convenzione, in misura pari all'80% del costo dello studio o ricerca proposta, secondo le modalità di cui al successivo art. 7 del presente decreto.

Art. 2.

1. Per le finalità di cui all'art. 1 del presente decreto è destinata la somma di €. 2.266.700,00.

2. Lo stanziamento di cui al precedente comma sarà incrementato con le eventuali ulteriori disponibilità dell'esercizio finanziario 2010.

Art. 3.

1. Sono ammessi a presentare programmi progettuali soggetti pubblici o privati con comprovate pregresse esperienze nel settore oggetto dello studio o ricerca proposta.

2. Possono, inoltre, presentare proposte progettuali le associazioni e/o i raggruppamenti temporanei tra i soggetti sopra indicati, costituendi o costituiti ai sensi della vigente normativa in materia.

3. Non potranno beneficiare dei contributi le imprese che si trovino in stato di liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo o procedura fallimentare.

4. È vietato il subappalto totale e/o parziale dello studio o ricerca cofinanziato. La delega a soggetti terzi di parte dell'attività è ammessa unicamente nei limiti di un apporto integrativo e non sostitutivo e secondo le modalità previste dalla vigente normativa di riferimento.

Art. 4.

1. La domanda di ammissione alla contribuzione dovrà essere spedita, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro - Divisione III - Via Fornovo, 8 - 00192 Roma, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Il timbro e la data dell'ufficio postale accettante farà fede al fine dell'accertamento della spedizione della domanda stessa nel termine sopraindicato.

3. La domanda di ammissione dovrà essere redatta utilizzando il modello allegato al presente decreto (allegato *A)* e disponibile sul sito Internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'indirizzo «www.lavoro.gov.it», nel quale dovranno essere indicati i seguenti elementi:

a) denominazione, ragione sociale, codice fiscale e/o partita IVA della società, ente o persona richiedente;

b) indirizzo, codice di avviamento postale, numero di telefono e di telefax della sede legale e operativa della società, ente o persona richiedente;

c) titolo dello studio o ricerca proposta e durata prevista, la quale non potrà essere superiore a ventiquattro mesi;

d) nome, cognome e titolo del responsabile scientifico incaricato;

e) nome, cognome, recapito telefonico ed indirizzo e-mail di un referente amministrativo;

f) indicazione della tematica oggetto dello studio o ricerca proposta;

g) costo totale preventivato e contributo richiesto.

4. La domanda dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente o società richiedente.

5. La domanda dovrà essere corredata della seguente documentazione:

a) una copia cartacea del progetto di studio o ricerca che ne illustri l'oggetto, la metodologia, le fasi di lavoro e gli obiettivi prefissati;

b) un dettagliato preventivo di spesa;

c) quattro CD-ROM contenenti ciascuno:

1) il progetto di studio o ricerca;

2) il preventivo di spesa;

3) il *curriculum* del responsabile scientifico con l'indicazione delle precedenti esperienze nel settore oggetto dello studio o ricerca proposta;

4) i *curricula* di eventuali collaboratori o consulenti;

5) l'indicazione dei nominativi del gruppo di lavoro incaricato;

6) l'indicazione dei nominativi del personale dipendente della società o ente richiedente, con l'indicazione delle mansioni attribuite nell'ambito dell'attività di studio o ricerca;

7) l'indicazione delle precedenti esperienze della società o ente proponente nel settore oggetto dello studio o della ricerca.

6. Il preventivo dovrà contenere, pena l'irricevibilità della richiesta, l'indicazione del nominativo e del compenso spettante a ciascun soggetto fisico o giuridico coinvolto nella realizzazione dello studio o ricerca, l'indicazione e il costo unitario dell'acquisizione di eventuali

beni inventariabili e di ogni ulteriore spesa non ricompresa nelle precedenti. Inoltre il preventivo dovrà essere redatto in due sezioni sulla base dei sottoindicati criteri:

sezione 1: dovranno essere indicati i costi a carico del contributo richiesto (in misura pari all'80% del costo dello studio o ricerca proposta) con le seguenti limitazioni:

a) è possibile imputare la quota parte dei costi per l'acquisizione, esclusivamente mediante noleggio, leasing o imputazione delle quote di ammortamento riferite al periodo di svolgimento dello studio o ricerca proposta, delle attrezzature scientifiche e dei beni in misura non superiore al 30%; il periodo di ammortamento delle attrezzature scientifiche e dei beni strumentali non potrà essere uguale o inferiore al periodo di svolgimento dello studio o ricerca proposta;

b) è possibile imputare i costi di «gestione e funzionamento» della struttura del soggetto proponente per una quota non superiore al 5%;

sezione 2: dovranno essere indicati i costi che rimarranno a carico del soggetto richiedente nella misura pari al 20% dell'importo complessivo dello studio o ricerca proposta.

7. Le spese preventivate dovranno essere indicate al lordo dell'aliquota IVA, qualora non recuperabile dal soggetto proponente.

8. Sono esclusi dal preventivo di spesa le seguenti voci:

a) spese relative alla «manutenzione straordinaria» della struttura del soggetto proponente;

b) spese di rappresentanza;

c) i maggiori costi derivanti da ritardi nella conclusione dell'attività di studio o ricerca.

Art. 5.

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvederà all'esame preliminare dei progetti di studio o ricerca proposti al fine di verificare la rispondenza degli stessi ai criteri e modalità di presentazione di cui al precedente art. 4.

2. la valutazione dei progetti di studio o ricerca sarà effettuata da un apposito Comitato il quale valuterà preventivamente, ai fini dell'ammissibilità dei progetti di studio o interventi presentati, la congruità della spesa preventivata in relazione all'attività proposta e agli obiettivi prefissati, nonché la congruità dei tempi di realizzazione.

3. Il Comitato valuterà i progetti di studio o ricerca presentati sulla base dei seguenti criteri:

a) originalità tecnico-scientifica del progetto proposto; per tale requisito sarà assegnato un punteggio non superiore a punti 10;

b) validità degli obiettivi; per tale requisito sarà assegnato un punteggio non superiore a punti 10;

c) validità della metodologia di studio o ricerca; per tale requisito sarà assegnato un punteggio non superiore a punti 10;

d) curricula del responsabile scientifico e del gruppo di lavoro sulla tematica oggetto dello studio o ricerca proposta; per tale requisito sarà assegnato un punteggio non superiore a punti 10;

e) previsione di azioni di divulgazione dei risultati dello studio o ricerca proposta; per tale requisito sarà assegnato un punteggio non superiore a punti 10.

Art. 6.

1. La votazione complessiva sarà determinata, accertata la ricorrenza dei criteri preventivi di cui al precedente art. 5, comma 1, dal punteggio complessivo conseguito da ciascun progetto o ricerca nelle fasi di valutazione.

2. In base alla votazione complessiva riportata da ciascun progetto o ricerca il Ministero del lavoro e delle politiche sociali formerà una graduatoria di merito con l'indicazione della valutazione complessiva.

3. la graduatoria di cui al precedente comma sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito Internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'indirizzo «www.lavoro.gov.it».

4. Sulla base delle sopra citate graduatorie saranno ammessi alla contribuzione i progetti proposti fino alla concorrenza delle somme di cui all'art. 2 del presente decreto.

Art. 7.

1. I contributi saranno erogati in due quote nella misura rispettivamente del 40% e 60% dell'importo complessivo.

2. La prima quota, pari al 40%, sarà erogata a seguito della stipula dell'apposita convenzione previa presentazione della seguente documentazione:

a) certificazione antimafia;

b) certificato di iscrizione alla CCIAA o atto di dichiarazione avente contenuto equivalente nel caso di soggetto non tenuto a tale dichiarazione o residente in altri stati dell'Unione europea, contenente dichiarazione di godimento dei diritti (r.d. 16 marzo 1942, n. 267) e le cariche sociali e con apposita dicitura antimafia ai sensi della legge n. 575/1965 e successive modifiche e integrazioni; ovvero, per i soggetti non tenuti all'iscrizione alla CCIAA, atto costitutivo e statuto, ovvero dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000;

c) per gli enti di diritto privato senza di lucro il certificato penale, non anteriore a sei mesi, del legale rappresentante. La documentazione potrà essere prodotta nelle forme previste dall'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000;

d) per le associazioni e/o i raggruppamenti temporanei l'atto costitutivo dello stesso redatto ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo n. 157/1995;

e) fideiussione bancaria o polizza assicurativa (ovvero rilasciata da intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo n. 385/1993) a copertura di un importo pari all'ammontare della prima quota medesima. La fideiussione, a pena di esclusione, dovrà:

prevedere espressamente la rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del codice civile;

prevedere espressamente l'obbligo incondizionato del fideiussore ad effettuare, entro 15 giorni, su semplice richiesta scritta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il versamento dell'intera somma garantita sul capitolo dello stato di previsione del bilancio dello Stato a tal fine destinato, rinunciando a sollevare qualsiasi eccezione, ivi compreso l'eventuale pagamento del premio da parte del soggetto garantito. Tale deposito resterà vincolato per tutta la durata dello studio o ricerca e comunque fino a quando non sia stata definita ogni eventuale eccezione o controversia.

La fideiussione, come sopra rilasciata, resterà valida ed efficace per l'importo garantito, fino a ventiquattro mesi dalla fine delle attività e della relativa rendicontazione, salvo eventuale svincolo anticipato da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Nel caso di raggruppamento temporaneo, la fideiussione bancaria o polizza assicurativa di cui sopra, quand'anche resa dall'impresa mandataria o capofila del raggruppamento, dovrà recare l'espressa indicazione che la garanzia si intende prestata solidalmente e per l'intero anche in favore di ciascuna delle mandanti.

3. La seconda quota, pari al 60%, sarà erogata a seguito della presentazione dei risultati conclusivi dello studio o ricerca e del rendiconto generale delle spese sostenute, sentito il parere del Comitato tecnico-scientifico sulla rispondenza dei risultati agli obiettivi prefissati nel programma, sulla congruità delle spese sostenute in relazione all'attività svolta e ai risultati conseguiti, e previa acquisizione e verifica di regolarità, da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, della documentazione giustificativa di spesa o degli eventuali impegni di spesa relativa alla totalità del contributo concesso nonché alla parte del costo rimasto a carico del beneficiario.

4. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si riserva la facoltà di apportare riduzioni sul contributo concesso in proporzione al mancato perseguimento di parte degli obiettivi indicati nel progetto di studio o ricerca approvata.

5. Le erogazioni di cui al comma precedente saranno assoggettate alle ritenute di acconto secondo la vigente normativa in materia fiscale.

Art. 8.

1. I risultati conclusivi degli studi o interventi ammessi e la relativa relazione di sintesi dovranno essere presentati entro il termine previsto nell'apposita convenzione, pena la riduzione dei contributo concesso nella misura del 2% del contributo medesimo per ogni decade di ritardo.

2. I risultati dovranno essere consegnati in cinque copie, di cui quattro su CD-ROM realizzato sulla base dello standard HTML o equivalente.

3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si riserva di diffondere i risultati degli studi e interventi ammessi alla contribuzione.

Art. 9.

1. L'onere di €. 2.266.700,00 derivante dall'applicazione del presente decreto graverà sul capitolo 3237 - piano di gestione 22 (Missione 17 - ricerca e innovazione; Programma 17.19 - ricerca in materia di politiche del lavoro, previdenziali e sociali; Macroaggregato 6.1.1 - Funzionamento) dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sui fondi di competenza dell'esercizio finanziario 2009.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2009

Il direttore generale: MASTROPIETRO

Registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 2010

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 106

ALLEGATO *A*

Riservato all'Ufficio 2009-2010

Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Dir. Gen. della tutela delle condizioni di lavoro
Divisione III^ - Via Fornovo, 8
00192 ROMA

OGGETTO: Richiesta di contributo ai sensi del D.D. 23 dicembre 2009

Ente proponente

Ragione sociale

Sede legale	**Indirizzo**	**Città**	**CAP**	**Telefono**	**Fax**

Sede Operativa	**Indirizzo**	**Città**	**CAP**	**Telefono**	**Fax**

Codice fiscale

Partita Iva

Indirizzo posta elettronica (E-MAIL)	

Titolo della Ricerca (massimo 250 caratteri)	

Responsabile scientifico:		**Durata prevista mesi:**	

Nome, Cognome, Recapito telefonico, E-MAIL del Responsabile Amministrativo del progetto:

Costo totale €.:		**Contributo richiesto €.:**	€ 0,00

Indicare la tematica dello studio o ricerca proposta	
a) progettazione e sperimentazione di soluzioni organizzative e gestionali in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro nel settore siderurgico o nel settore dei trasporti;	
b) predisposizione e sperimentazione di modelli di organizzazione e gestione per la sicurezza nelle piccole e medie imprese;	
c) progettazione e sperimentazione di modelli statistico-economici di valutazione dei costi della mancata organizzazione e gestione della salute e sicurezza in azienda:	
d) analisi delle misure di contrasto degli infortuni in itinere in Europa, ai fini della loro possibile applicazione in Italia;	
e) elaborazione e sperimentazione di sistemi di certificazione dei modelli contrattuali e dei modelli di organizzazione e gestione ai fini della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, con particolare riferimento agli appalti e ai contratti di lavoro non standard, nell'ottica dei sistemi di qualificazione delle imprese;	
f9 elaborazione e sperimentazione di buone prassi per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, con particolare riferimento alla gestione del rischio da differenze di genere;	

Firma del Rappresentante legale dell'Ente o
Società proponente

10A04882

DECRETO 7 aprile 2010.

Sostituzione di un componente della speciale commissione per gli esercenti attività commerciali del Comitato provinciale I.N.P.S. di Treviso.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO

DI TREVISO

Visto il proprio decreto n. 836 del 28 marzo 2006 di ricostituzione del Comitato provinciale I.N.P.S. di Treviso di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 e alla legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il proprio decreto n. 837 del 28 marzo 2006 di nomina dei rappresentanti delle categorie interessate, previste per la composizione delle speciali commissioni del Comitato provinciale I.N.P.S. di Treviso di cui al comma 3 dell'art. 46 della legge 9 marzo 1989, n.88,

Vista la nota datata 31 marzo 2010 con la quale il sig. Ivano Gabrielli ha rassegnato le proprie dimissioni quale componente della speciale commissione per gli esercenti attività commerciali del Comitato provinciale I.N.P.S.;

Vista la nota del 17 marzo 2010 con la quale la Confesercenti di Treviso ha destinato la sig. Maria Cristina Pellegrinelli quale membro della suddetta commissione in sostituzione del sig. Ivano Gabrielli, dimissionario;

Decreta:

La sig.ra Maria Cristina Pellegrinelli viene nominata membro della speciale commissione per gli esercenti attività commerciali del Comitato provinciale I.N.P.S. di Treviso, in sostituzione del sig. Ivano Gabrielli, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Treviso, 7 aprile 2010

Il direttore provinciale reggente: ORLANDI

10A04941

DECRETO 13 aprile 2010.

Ricostituzione del Comitato provinciale I.N.P.S. di Padova.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PADOVA

VISTI gli articoli 1 e 35 del D.P.R. 30.4.1970, n. 639;

VISTO l'art. 35 dello stesso D.P.R., come modificato dall'art. 44 della legge 9.3.1989 n. 88, relativo alla composizione del Comitato Provinciale I.N.P.S.;

VISTO il decreto n. 20/06 del 28.3.2006 della Direzione Provinciale del Lavoro di Padova con il quale è stato ricostituito il Comitato Provinciale I.N.P.S. di Padova per il quadriennio 2006/2010;

CONSIDERATO che il Comitato predetto è scaduto per decorso quadriennio e che pertanto deve provvedersi alla ricostituzione dello stesso;

VALUTATI i dati della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Padova e dell'Ufficio nella trattazione di controversie di lavoro, ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 639/70;

INTERPELLATE le locali organizzazioni sindacali;

TENUTO CONTO del rapporto numerico tra le rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro, già previsto per il Consiglio di Amministrazione I.N.P.S.;

RITENUTO di dover assicurare un significativo pluralismo nell'individuazione dei settori economici interessati all'attività dell'Istituto Previdenziale ed in particolare alle funzioni del Comitato Provinciale;

CONSIDERATO:

- che ai sensi dell'art. 35, 3° comma, del D.P.R. 639/70, si deve tenere conto del grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali operanti nella provincia;
- che per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle predette organizzazioni occorre stabilire, in via preventiva, i criteri di valutazione;
- che detti criteri sono individuati nei seguenti:
  1) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali;
  2) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;
  3) partecipazione alla trattazione delle vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro;
  4) partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti di lavoro;
- che dalle risultanze degli atti istruttori e dalle conseguenti valutazioni comparative compiute alla stregua degli indicati criteri risultano maggiormente rappresentative in questa provincia le locali organizzazioni aderenti a:

a) per i lavoratori dipendenti: C.I.S.L., C.G.I.L., U.I.L., U.G.L.-U.T.L. e Federmanager (A.D.A.I.);
b) per i datori di lavoro: Confagricoltura, Confindustria e Confcommercio;
c) per i lavoratori autonomi: Confagricoltura, Confartigianato e Confcommercio;

VISTE le designazioni delle Organizzazioni Sindacali interessate, così

DECRETA

E' ricostituito per la durata di un ulteriore quadriennio (2010/2014) il Comitato Provinciale I.N.P.S. di Padova nella seguente composizione:

in rappresentanza dei lavoratori dipendenti del settore primario:

- **Erminio Gomiero**, n. il 5.6.1954 a Venezia (C.I.S.L.)
- **Roberto Franco**, n. il 12.10.1949 a Pontelongo (PD) (C.G.I.L.)

in rappresentanza dei lavoratori dipendenti del settore secondario:

- **Angelino Levorato**, n. il 6.2.1956 a Padova (C.I.S.L.)
- **Sandro Cesari**, n. il 15.6.1943 a Padova (C.G.I.L.)
- **Gianni Raise**, n. il 20.2.1949 a Solesino (PD) (C.G.I.L.)
- **Daniele Rampazzo**, n. il 21.3.1948 a Padova (U.I.L.)
- **Fabio Beltempo**, n. il g. 8.9.1964 a Padova (U.G.L.-U.T.L.)

in rappresentanza dei lavoratori del settore terziario:

- **Raimondo Rettore**, n. il 16.6.1960 a Vigodarzere (PD) (C.I.S.L.)
- **Tarcisio De Franceschi**, n. il 16.10.1950 a Fontaniva (PD) (C.I.S.L.)
- **Arnaldo Cavaciocchi**, n. il 26.3.1936 a Verona (U.I.L.)

in rappresentanza dei dirigenti d'azienda:

- **Wilfrido Pitton**, n. il 17.2.1942 a Padova (Federmanager A.D.A.I.)

in rappresentanza dei datori di lavoro del settore primario:

- **Andrea Cogo**, n. il 27.8.1961 a Padova (Confagricoltura)

in rappresentanza dei datori di lavoro del settore secondario:

- **Stefano Sancio**, n. 20.7.1972 a Torino (Confindustria)

in rappresentanza dei datori di lavoro del settore terziario:

- **Mirco Giacomello**, n. il 25.2.1956 a Padova (Confcommercio)

in rappresentanza dei lavoratori autonomi del settore primario:

- **Mario Tiengo**, n. il 4.8.1951 a Monselice (PD) (Confagricoltura)

in rappresentanza dei lavoratori autonomi del settore secondario:

- **Luciano Capuzzo**, n. il 12.11.1949 a Conselve (PD) (Confartigianato)

in rappresentanza dei lavoratori autonomi del settore terziario:

- **Carlo Trevisan**, n. il 18.12.1946 a Padova (Confcommercio)

- il Direttore pro-tempore della Direzione Provinciale del Lavoro di Padova o Suo delegato;

- il Direttore pro-tempore della Ragioneria Provinciale dello Stato di Padova o Suo delegato;

- il Direttore pro-tempore della Sede Provinciale I.N.P.S. di Padova.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 31, comma 1, della legge 24.11.2000, n. 340, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Avverso lo stesso, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 241/90, è ammesso ricorso amministrativo al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali entro trenta giorni ovvero giurisdizionale entro sessanta giorni al T.A.R. del Veneto, sempre dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale.

Padova, 13 aprile 2010

Il direttore provinciale: PARRELLA

10A04935

DECRETO 13 aprile 2010.

Nomina dei componenti della speciale commissione per la categoria dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, in seno al Comitato provinciale I.N.P.S. di Padova.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PADOVA

Visti gli articoli 1 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Visto l'art. 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il decreto n. 21/06 del 28 marzo 2006 della Direzione provinciale del lavoro di Padova con cui è stata costituita la speciale commissione per la categoria dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni per il quadriennio 2006/2010;

Rilevato che la commissione speciale suddetta è decaduta per scadenza del Comitato provinciale I.N.P.S., per cui si rende necessario rinnovarla per un ulteriore periodo;

Visto il proprio decreto n. 20/06 del 28 marzo 2006 con il quale è stato ricostituito il Comitato provinciale I.N.P.S. di Padova per il quadriennio 2006/2010;

Considerato che, per la composizione della speciale commissione di cui al succitato art. 46, comma 3, legge n. 88/89, occorre nominare quattro rappresentanti della categoria dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni;

Ritenuto di dover assicurare un significativo pluralismo delle associazioni sindacali più rappresentative della categoria suddetta;

Tenuto conto che per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle predette organizzazioni sono stati individuati, in via preventiva, i seguenti criteri di valutazione:

1) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali;

2) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;

3) partecipazione alla trattazione delle vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro;

4) partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti di lavoro;

che dalle risultanze degli atti istruttori e dalle conseguenti valutazioni comparative compiute alla stregua degli indicati criteri risultano maggiormente rappresentative le locali organizzazioni aderenti a:

Confagricoltura

Federazione provinciale Coldiretti

Confederazione italiana agricoltori

Viste le designazioni delle predette organizzazioni sindacali;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 46, comma 3, della legge 9 marzo 1989, n. 88, per la stessa durata del Comitato provinciale I.N.P.S., sono nominati componenti della speciale Commissione per la categoria dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, i signori:

Andrea Cogo, nato il 27 agosto 1961 a Padova (Confagricoltura);

Mario Tiengo, nato il 4 agosto 1951 a Monselice (Padova) (Confagricoltura);

Enrico Cavuto, nato il 15 luglio 1953 a Padova (Coldiretti);

Rosella Guin, nata il 22 settembre 1965 a Camposampiero (Padova) (Confederazione italiana agricoltori).

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 31, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso lo stesso, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 241/90, è ammesso ricorso amministrativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro trenta giorni ovvero giurisdizionale entro sessanta giorni al T.A.R. del Veneto, sempre dalla data di pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Padova, 13 aprile 2010

Il direttore provinciale: PARRELLA

10A04936

DECRETO 13 aprile 2010.

Nomina dei componenti della speciale commissione per la categoria degli artigiani, in seno al Comitato provinciale I.N.P.S. di Padova.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PADOVA

Visti gli articoli 1 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Visto l'art. 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il decreto n. 22/06 del 28 marzo 2006 con cui è stata costituita la speciale commissione per la categoria degli artigiani per il quadriennio 2006/2010;

Rilevato che la commissione speciale suddetta è decaduta per scadenza del Comitato provinciale I.N.P.S., per cui si rende necessario rinnovarla per un ulteriore periodo;

Visto il proprio decreto n. 20/06 del 28 marzo 2006 con il quale è stato ricostituito il Comitato provinciale I.N.P.S. di Padova per il quadriennio 2006/2010;

Considerato che, per la composizione delle speciale commissione di cui al succitato art. 46, comma 3, legge n. 88/89, occorre nominare quattro rappresentanti della categoria degli artigiani;

Ritenuto di dover assicurare un significativo pluralismo delle associazioni sindacali più rappresentative della categoria suddetta;

Tenuto conto che per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle predette organizzazioni sono stati individuati, in via preventiva, i seguenti criteri di valutazione:

1) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali;

2) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;

3) partecipazione alla trattazione delle vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro;

4) partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti di lavoro;

che dalle risultanze degli atti istruttori e dalle conseguenti valutazioni comparative compiute alla stregua degli indicati criteri risultano maggiormente rappresentative le locali organizzazioni aderenti a:

Confartigianato;

Confederazione nazionale artigianato;

Viste le designazioni delle predette organizzazioni sindacali;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 46, comma 3, della legge 9 marzo 1989, n. 88, per la stessa durata del Comitato provinciale I.N.P.S., sono nominati componenti della commissione speciale per la categoria degli artigiani, i signori:

Luciano Capuzzo, nato il 12 novembre 1949 a Conselve (Padova) - (Confartigianato);

Mariangela Scordo, nata il 2 ottobre 1962 a Torreglia (Padova) - (Confartigianato);

Paolo Franzoso, nato il 17 febbraio 1946 a Cavarzere (Venezia) - (Confartigianato);

Emanuele Cecchetti, nato il 3 febbraio 1955 a Rovigo - (Confederazione nazionale artigianato).

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 31, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso lo stesso, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 241/90, è ammesso ricorso amministrativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro trenta giorni ovvero giurisdizionale entro sessanta giorni al T.A.R. del Veneto, sempre dalla data di pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Padova, 13 aprile 2010

Il direttore provinciale: PARRELLA

10A04937

DECRETO 13 aprile 2010.

Nomina dei componenti della speciale commissione per la categoria degli esercenti attività commerciali, in seno al Comitato provinciale I.N.P.S. di Padova.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PADOVA

Visti gli articoli 1 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Visto l'art. 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il decreto n. 23/06 del 28 marzo 2006 con cui è stata costituita la speciale commissione per la categoria degli esercenti attività commerciali per il quadriennio 2006/2010;

Rilevato che la commissione speciale suddetta è decaduta per scadenza del Comitato provinciale I.N.P.S., per cui si rende necessario rinnovarla per un ulteriore periodo;

Visto il proprio decreto n. 20/06 del 28 marzo 2006 con il quale è stato ricostituito il Comitato provinciale I.N.P.S. di Padova per il quadriennio 2006/2010;

Considerato che, per la composizione della speciale commissione di cui al succitato art. 46, comma 3, legge n. 88/89, occorre nominare quattro rappresentanti della categoria degli esercenti attività commerciali;

Ritenuto di dover assicurare un significativo pluralismo delle associazioni sindacali più rappresentative della categoria suddetta;

Tenuto conto che per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle predette organizzazioni sono stati individuati, in via preventiva, i seguenti criteri di valutazione:

1) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali;

2) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;

3) partecipazione alla trattazione delle vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro;

4) partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti di lavoro;

che dalle risultanze degli atti istruttori e dalle conseguenti valutazioni comparative compiute alla stregua degli indicati criteri risultano maggiormente rappresentative le locali organizzazioni sindacali aderenti a:

Confcommercio

F.I.P.E. Federazione italiana pubblici esercizi

Confesercenti;

Viste le designazioni delle predette organizzazioni sindacali;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 46, comma 3, della legge 9 marzo 1989, n. 88, per la stessa durata del Comitato provinciale

I.N.P.S., sono nominati componenti della speciale commissione per la categoria degli esercenti attività commerciali, i signori:

Enrico Rizzante, nato il 12 agosto 1976 a Castelfranco Veneto (Treviso) (Confcommercio)

Giuliano Gazzea, nato il 20 luglio 1959 a Padova (Confcommercio)

Angelo Luni, nato il 15 giugno 1944 ad Este (Padova) (F.I.P.E. Federazione italiana pubblici esercizi)

Aldo Brendolin, nato il 14 marzo 1939 a Rovigo (Confesercenti).

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 31, comma 1, della legge 24 aprile 2000, n. 340, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso lo stesso, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 241/90, è ammesso ricorso amministrativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro trenta giorni ovvero giurisdizionale entro sessanta giorni al T.A.R. del Veneto, sempre dalla data di pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Padova, 13 aprile 2010

Il direttore provinciale: PARRELLA

10A04938

DECRETO 21 aprile 2010.

Determinazione delle retribuzioni medie giornaliere per talune categorie di lavoratori agricoli ai fini previdenziali, per l'anno 2010.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI

Visto l'art. 1, commi 785 e 786, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto l'art. 28, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 109 del 30 aprile 1968, e successive modificazioni;

Visto l'art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1434, e successive modificazioni;

Visto l'art. 7, commi 1 e 5, della legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 3 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Visto l'art. 4 della legge 10 maggio 1982, n. 251;

Ritenuto di dover determinare, per effetto delle disposizioni recate dai commi 785 e 786 della citata legge n. 296 del 2006, le retribuzioni medie per i lavoratori agricoli, da valere per l'anno 2010, ai fini dei contributi e delle prestazioni previdenziali per la categoria dei piccoli coloni e compartecipanti familiari, per gli iscritti alla gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, nonché a quelli di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1434 del 1970, e successive modificazioni;

Visto il parere espresso, nella seduta dell'8 marzo 2010, dalla Commissione centrale di cui all'art. 9-*sexies*, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, in ordine alla determinazione annuale dei salari medi provinciali degli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato;

Visto l'art. 19 della legge 23 dicembre 1994, n. 724;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1, comma 2, lettera *a)*, della legge 13 novembre 2009, n. 172;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere, da valere per l'anno 2010, ai fini dei contributi e delle prestazioni previdenziali per la categoria dei piccoli coloni e compartecipanti familiari sono stabilite, per le singole province, nelle misure fissate per la categoria dei lavoratori agricoli a tempo determinato nell'allegata tabella che fa parte integrante del presente decreto.

Ai fini del calcolo dei contributi e della misura delle pensioni per gli iscritti alla gestione di cui all'articolo 28 della legge 9 marzo 1989, n. 88, il reddito medio convenzionale giornaliero, da valere per l'anno 2010, per ciascuna fascia di reddito agrario di cui alla tabella allegata alla legge 2 agosto 1990, n. 233, come modificata dall'art. 1 del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, è determinato nella misura di € 50,35.

Il reddito medio dei mezzadri e coloni che optano, a domanda, per l'iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, per l'anno 2010, è parificato a quello determinato, per il medesimo anno, nella tabella di cui al primo capoverso del presente decreto per la categoria dei salariati fissi. Ove siano previste retribuzioni medie diverse per le varie categorie di salariati fissi, il reddito medio da considerare è quello corrispondente alla classe di retribuzione meno elevata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 aprile 2010

Il direttore generale: GEROLDI

ALLEGATO

DETERMINAZIONE DELLE RETRIBUZIONI MEDIE GIORNALIERE DEI LAVORATORI AGRICOLI AI FINI PREVIDENZIALI PER L'ANNO 2010

N.	PR.	Provincia	O.T.D.	O.T.I. Comuni	O.T.I. Qualificati	O.T.I. Qualificati Super	O.T.I. Specializz.	O.T.I. Specializz. Super
1	**AG**	AGRIGENTO	57,93	42,47	52,00	52,41	56,14	59,63
2	**AL**	ALESSANDRIA	66,39	50,96	56,07	58,85	62,02	65,12
3	**AN**	ANCONA	62,51	51,10	55,74	58,07	60,57	64,02
4	**AO**	AOSTA	61,49	48,45	53,50	53,97	57,72	59,04
5	**AR**	AREZZO	62,84	51,31	56,54	59,92	61,78	64,82
6	**AP**	ASCOLI PICENO	59,54	48,46	52,85	55,03	57,43	59,51
7	**AT**	ASTI	62,85	51,12	56,72	60,03	62,50	65,42
8	**AV**	AVELLINO	60,87	52,21	56,95	58,38	61,89	64,21
9	**BA**	BARI	58,13	47,16	51,72	51,89	56,31	58,33
10	**BL**	BELLUNO	65,46	53,98	58,81	69,50	65,84	71,57
11	**BN**	BENEVENTO	59,23	50,86	56,13	57,21	60,29	63,36
12	**BG**	BERGAMO	66,59	50,42	55,33	58,62	61,23	65,91
13	**BI**	BIELLA	64,15	50,39	56,18	58,98	62,22	65,30
14	**BO**	BOLOGNA	63,35	51,91	57,57	58,69	64,57	68,84
15	**BZ**	BOLZANO	64,05	56,71	62,20	64,18	65,40	63,87
16	**BS**	BRESCIA	64,18	54,18	59,35	62,53	64,98	65,33
17	**BR**	BRINDISI	60,11	42,82	53,57	55,70	59,76	63,01
18	**CA**	CAGLIARI	60,19	53,22	57,87	56,23	63,86	67,46
19	**CL**	CALTANISSETTA	59,27	47,34	53,39	53,98	57,68	60,55
20	**CB**	CAMPOBASSO	52,86	60,02	63,34	67,18	71,14	77,39
21	**CE**	CASERTA	56,03	36,26	53,19	58,28	58,55	62,01
22	**CT**	CATANIA	60,28	48,05	54,11		58,35	62,16
23	**CZ**	CATANZARO	60,09	48,24	53,48	55,97	58,19	61,44
24	**CH**	CHIETI	59,10	47,41	51,88	53,18	55,65	58,71
25	**CO**	COMO	65,55	53,35	58,60	61,53	64,34	67,07
26	**CS**	COSENZA	56,08	50,32	55,06	57,71	59,50	63,20
27	**CR**	CREMONA	64,96	61,79	60,34	63,57	68,40	74,14
28	**KR**	CROTONE	52,39	54,21	58,38	60,91	64,94	68,88
29	**CN**	CUNEO	60,28	51,00	56,83	60,18	62,86	67,19
30	**EN**	ENNA	62,41	52,35	55,91	61,98	60,63	63,71
31	**FE**	FERRARA	63,95	49,39	57,52	62,38	68,58	74,12
32	**FI**	FIRENZE	63,57	52,26	57,85		63,92	66,48
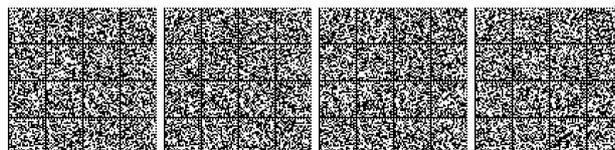
N.	PR.	Provincia	O.T.D.	O.T.I. Comuni	O.T.I. Qualificati	O.T.I. Qualificati Super	O.T.I. Specializz.	O.T.I. Specializz. Super
33	FG	FOGGIA	65,55	52,19	58,18	59,73	63,88	66,85
34	FO	FORLI'/RIMINI	63,70	54,04	57,32	59,29	62,18	67,35
35	FR	FROSINONE	51,98	42,90	47,87		52,84	
36	GE	GENOVA	61,34	45,93	51,00	53,83	55,06	57,60
37	GO	GORIZIA	61,65	48,83	53,81	54,19	60,11	62,66
38	GR	GROSSETO	63,03	52,26	57,11	57,87	62,27	65,78
39	IM	IMPERIA	59,15	48,18	52,35	55,56	57,47	59,55
40	IS	ISERNIA	55,80	41,49	51,05		55,95	
41	SP	LA SPEZIA	60,21	47,62	52,32	54,77	54,12	56,01
42	AQ	L'AQUILA	61,16	49,00	53,08		58,05	60,48
43	LT	LATINA	61,48	50,12	55,12	57,73	59,70	62,91
44	LE	LECCE	58,20	46,50	51,97	54,54	58,31	61,67
45	LC	LECCO	65,36	53,35	58,54	60,89	63,31	66,38
46	LI	LIVORNO	62,07	49,98	54,96	57,99	60,53	63,41
47	LD	LODI	63,68	50,47	55,75	58,93	62,09	65,08
48	LU	LUCCA	62,41	50,92	56,16	56,94	61,51	65,28
49	MC	MACERATA	61,33	48,31	54,22	56,09	59,00	61,97
50	MN	MANTOVA	66,78	63,62	68,22	71,17	76,81	82,21
51	MS	MASSA CARRARA	55,72	45,56	53,55		57,90	60,77
52	MT	MATERA	57,71	42,74	51,19	53,56	55,41	58,81
53	ME	MESSINA	60,09	48,42	54,75	56,63	58,75	62,22
54	MI	MILANO	62,79	50,14	55,19	58,35	61,40	64,65
55	MO	MODENA	68,04	62,02	65,82	70,04	76,12	87,71
56	NA	NAPOLI	58,96	44,92	56,26	56,32	60,67	63,11
57	NO	NOVARA	64,45	50,88	56,77	58,45	63,46	66,49
58	NU	NUORO	65,76	55,29	59,87	52,65	68,13	69,83
59	OR	ORISTANO	66,13	52,91	58,07	74,91	65,85	70,45
60	PD	PADOVA	65,55	53,51	60,00	59,11	66,28	73,67
61	PA	PALERMO	60,35	48,55	54,33	56,22	58,58	61,67
62	PR	PARMA	66,70	51,65	57,37	61,38	65,72	71,01
63	PV	PAVIA	65,50	53,75	59,32	62,72	65,69	68,72
64	PG	PERUGIA	64,87	50,28	54,52	57,19	59,66	63,06
65	PU	PESARO URBINO	59,47	48,62	53,30	55,70	58,08	61,23
66	PE	PESCARA	59,78	46,98	51,32	54,50	55,75	58,14
67	PC	PIACENZA	66,71	55,35	60,07	62,90	68,47	76,95
68	PI	PISA	62,99	51,61	56,78	57,62	62,30	65,26

N.	PR.	Provincia	O.T.D.	O.T.I. Comuni	O.T.I. Qualificati	O.T.I. Qualificati Super	O.T.I. Specializz.	O.T.I. Specializz. Super
69	**PT**	PISTOIA	66,49	52,96	59,28	62,64	65,95	69,18
70	**PN**	PORDENONE	61,87	49,99	55,00	54,86	61,58	65,06
71	**PZ**	POTENZA	52,59	44,80	49,09	51,25	53,36	55,89
72	**PO**	PRATO	63,24	51,80	57,41		63,27	65,84
73	**RG**	RAGUSA	59,30	49,09	52,31	54,73	56,61	58,86
74	**RA**	RAVENNA	61,95	48,68	54,24	55,97	60,34	65,92
75	**RC**	REGGIO CALABRIA	57,27	46,29	53,95	57,46	59,79	62,94
76	**RE**	REGGIO EMILIA	67,37	57,64	62,86	67,57	73,58	85,81
77	**RI**	RIETI	59,84	48,65	53,25	56,42	58,64	61,01
78	**RM**	ROMA	74,21	48,64	53,71		59,34	62,40
79	**RO**	ROVIGO	62,20	48,98	54,71	56,37	61,07	64,36
80	**SA**	SALERNO	59,81	46,25	53,49	55,12	58,50	60,52
81	**SS**	SASSARI	59,45	56,08	61,04	53,75	68,03	70,69
82	**SV**	SAVONA	60,05	46,43	50,62	53,31	55,01	57,12
83	**SI**	SIENA	64,85	51,96	57,59	60,71	63,64	66,89
84	**SR**	SIRACUSA	61,48	40,87	55,03	57,10	58,98	61,45
85	**SO**	SONDRIO	62,13	49,07	55,40	58,66	60,79	64,27
86	**TA**	TARANTO	57,50	50,54	55,91	57,70	60,53	66,26
87	**TE**	TERAMO	58,20	55,02	60,18		64,47	67,84
88	**TR**	TERNI	59,95	49,76	55,00	54,91	59,34	62,23
89	**TO**	TORINO	65,52	51,55	57,15	60,52	63,64	66,70
90	**TP**	TRAPANI	59,53	46,88	53,24	51,96	57,40	60,18
91	**TN**	TRENTO	70,36	55,31	63,25	65,73	74,33	80,55
92	**TV**	TREVISO	66,55	54,66	60,02	60,64	65,48	66,16
93	**TS**	TRIESTE	61,27	48,61	53,75	53,39	60,22	63,76
94	**UD**	UDINE	60,39	52,44	57,35	54,21	62,88	69,76
95	**VA**	VARESE	67,00	49,40	55,07	57,99	60,27	63,08
96	**VE**	VENEZIA	64,66	49,66	56,47	59,56	63,33	67,12
97	**VCO**	VERB.C.OSSOLA	67,18	52,27	57,00	59,95	63,70	67,26
98	**VC**	VERCELLI	65,50	50,94	58,47	58,72	66,64	72,66
99	**VR**	VERONA	63,72	54,83	59,58	63,79	69,49	75,75
100	**VV**	VIBO VALENTIA	58,01	42,37	53,75	56,14	58,21	61,53
101	**VI**	VICENZA	65,39	55,71	60,61	60,37	66,05	70,40
102	**VT**	VITERBO	60,27	48,74	53,70	55,28	58,84	61,15

10A05132

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 29 marzo 2010.

Riconoscimento, al sig. Giovannino Soggiu, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia dell'attività di somministrazione alimenti e bevande.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda con la quale il Sig. Giovannino SOGGIU, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento dell'attività autonoma di gestore di ristorante per due anni e attività di rivendita di prodotti di import-export per più di otto anni in Knysna (Sud Africa), per l'esercizio in Italia dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi della legge 25 agosto 1991, n. 287, e dell'attività commerciale, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 mediante il meccanismo di riconoscimento diretto previsto dagli articoli 27 e ss. del decreto legislativo n. 206/2007;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto in particolare, l'art. 49 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea, come richiamato dall'art. 60, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 23 marzo 2010, che ha ritenuto il titolo dell'interessato idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi della legge 25 agosto 1991, n. 287, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Visto il parere conforme dei rappresentanti delle Associazione di categoria FIEPET Confesercenti e FIPE Confcommercio;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Giovannino Soggiu, cittadino italino, nato a Alghero (SS) il 2 giugno 1955 è riconosciuta la qualifica professionale di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di somministrazione alimenti e bevande, di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, recante «Normativa pubblici esercizi», e dell'attività commerciale, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 29 marzo 2010

Il direttore generale: VECCHIO

10A04914

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 29 marzo 2010.

Inserimento del medicinale «Lamivudina», nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale per l'indicazione terapeutiva: profilassi della riattivazione dell'epatite B in portatori inattivi di HBsAg in corso di terapia immunosoppressiva e di soggetti HBsAg-negativi e anti-HBC positivi candidati a terapie fortemente immunosoppressive e profilassi dell'epatite B in riceventi di trapianto epatico da donatori HBsAg negativi e anti-HBC positivi.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco ed in particolare il comma 13;

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13, dell'art. 48 sopra citato, ed in particolare l'art. 19;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 648, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, relativa alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* (*G.U.*) n. 300 del 23 dicembre 1996;

Visto il provvedimento della Commissione unica del farmaco (CUF) datato 20 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 2000, con *errata-corrige* su *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per una indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata da erogarsi a totale carico del Servizio sanitario nazionale qualora non esista valida alternativa terapeutica, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto legge 21 ottobre 1996 n. 536, convertito, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648;

Visto ancora il provvedimento CUF datato 31 gennaio 2001, concernente il monitoraggio clinico dei medicinali inseriti nel succitato elenco, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 24 marzo 2001;

Considerato che la terapia con lamivudina non è ad oggi autorizzata nella profilassi della riattivazione dell'epatite B in portatori inattivi di HBsAg in corso di terapia immunosoppressiva e di soggetti HBsAg-negativi e anti-HBc positivi candidati a terapie fortemente immunosoppressive, in quanto a rischio significativo di epatite B occulta passibile di riattivazione e nella profilassi dell'epatite B in riceventi di trapianto epatico da donatori HBsAg negativi e anti-HBc positivi;

Atteso tuttavia che i dati della letteratura, in queste categorie di pazienti, evidenziano non solo come l'impiego della lamivudina sia in grado di determinare una favorevole modificazione delle condizioni cliniche e degli esami di laboratorio caratteristici dell'affezione, ma inoltre documentano anche la relativa sicurezza dell'impiego del farmaco in questo contesto quando attuato in consonanza con le linee guida nazionali ed internazionali;

Ritenuto opportuno consentire a soggetti affetti da tali patologie la prescrizione di detto medicinale a totale carico del Servizio sanitario nazionale;

Ritenuto altresì necessario dettare le condizioni alle quali detto medicinale viene inserito nell'elenco di cui al citato provvedimento datato 20 luglio 2000, concernente l'istituzione dell'elenco stesso;

Tenuto conto del parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) nella riunione del 5 e 6 maggio 2009 - verbale n. 68,

Ritenuto pertanto di includere il medicinale lamivudina nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, istituito ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per l'indicazione terapeutica: profilassi della riattivazione dell'epatite B in portatori inattivi di HBsAg in corso di terapia immunosoppressiva e di soggetti HBsAg-negativi e anti-HBc positivi candidati a terapie fortemente immunosoppressive, in quanto a rischio significativo di epatite B occulta passibile di riattivazione. Profilassi dell'epatite B in riceventi di trapianto epatico da donatori HBsAg negativi e anti-HBc positiv;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro visti semplici, foglio n. 803 in data 18 luglio 2008, con cui il prof. Guido Rasi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute 28 settembre 2004 che ha costituito la Commissione consultiva tecnico-scientifica dell'Agenzia italiana del farmaco;

Determina:

Art. 1.

Il medicinale lamivudina viene inserito, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, nell'elenco istituito col provvedimento della Commissione unica del farmaco citato in premessa.

Art. 2.

Il medicinale di cui all'art. 1 è erogabile a totale carico del Servizio sanitario nazionale per l'indicazione terapeutica: profilassi della riattivazione dell'epatite B in portatori inattivi di HBsAg in corso di terapia immunosoppressiva e di soggetti HBsAg-negativi e anti-HBc positivi candidati a terapie fortemente immunosoppressive, in quanto a rischio significativo di epatite B occulta passibile di riattivazione. Profilassi dell'epatite B in riceventi di trapianto epatico da donatori HBsAg negativi e anti-HBc positivi, nel rispetto delle condizioni per esso indicate nell'allegato 1 che fa parte integrante della presente determinazione.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 2010

Il direttore generale: RASI

ALLEGATO *1*

Denominazione: Lamivudina.
(Zeffix – GSK)

Indicazione terapeutica: Profilassi della riattivazione dell'epatite B in portatori inattivi di HBsAg in corso di terapia immunosoppressiva e di soggetti HBsAg-negativi e anti-HBc positivi candidati a terapie fortemente immunosoppressive, in quanto a rischio significativo di epatite B occulta passibile di riattivazione. Profilassi dell'epatite B in riceventi di trapianto epatico da donatori HBsAg negativi e anti-HBc positivi.

Criteri di inclusione: a) pazienti portatori inattivi di HBsAg (caratterizzati da reattività anti HBeAg e da livelli di HBVDNA persistentemente inferiori a 2000 UI/mL pari a 10.000 cp/mL) e senza segni di malattia epatica da HBV candidati a chemioterapie ad effetto immunosoppressivo, al trapianto di organi solidi od al trapianto di midollo autologo od allogenico od a terapie immunosoppressive ad alto rischio tra cui: anti-TNF, anti-CD20, anti-CD56, steroidi a dosi medio-alte (> 10 mg/die) per periodi prolungati, ciclofosfamide, metotrexate, leflunomide, ciclosporina, tacrolimus, azatioprina e micofenolato b) individui HBsAg-negativi e anti-HBc positivi con malattia ematologica che vanno incontro a terapie fortemente immunosoppressive come: fludarabina, regimi ad alta-intensità, trapianto di midollo autologo o allogenico, trattamento con anticorpi monoclonali (anti-CD20, anti-CD52). Individui HBsAg-negativi e anti-HBc positivi con malattia non ematologica candidati a trattamento con anticorpi monoclonali anti-CD20 c) riceventi di trapianto epatico da donatori HBsAg-negativi e anti-HBc positivi.

Criteri di esclusione: Pazienti con malattia attiva da HBV (HBVDNA > 2000 UI/mL) che dovrebbero essere trattati come i soggetti immunocompetenti in accordo alle correnti linee guida. Controindicazioni all'impiego della lamivudina come da riassunto delle caratteristiche del prodotto.

Periodo di prescrizione a totale carico del Servizio sanitario nazionale: fino a nuova determinazione dell'Agenzia Italiana del Farmaco.

Piano terapeutico:
Prima di iniziare la terapia tutti i pazienti devono eseguire gli esami ematochimici di funzionalità epatica e renale, la determinazione dell' HBV DNA, dell' HBsAg, HBeAg ed anti HBe.
Lamivudina (Zeffix) 100 mg/die ovvero a dosi congrue con la funzione renale sulla base degli adattamenti posologici riportati nel riassunto delle caratteristiche del prodotto per una durata pari a quella della terapia immunosoppressiva e per i successivi 6-18 mesi. La risposta alla profilassi deve essere valutata controllando i parametri di funzione epatica e nei soggetti HBsAg positivi i livelli di HBVDNA; nei soggetti HBsAg negativi deve essere rilevata con la stessa frequenza la presenza di HBsAg per confermarne la persistente negatività, in quanto obiettivo primario della profilassi. Una volta interrotta la profilassi, tali controlli dovranno essere prolungati per 6-12 mesi.

Altre condizioni da osservare: le modalità previste dagli articoli 4, 5, 6 del provvedimento datato 20 luglio 2000 citato in premessa, in relazione a:
art. 4: istituzione del registro, rilevamento e trasmissione dei dati di monitoraggio clinico ed informazioni riguardo a sospensioni del trattamento (mediante apposita scheda come da Provvedimento 31 gennaio 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2001);
art. 5: acquisizione del consenso informato, modalità di prescrizione e di dispensazione del medicinale;
art. 6: rilevamento e trasmissione dei dati di spesa.
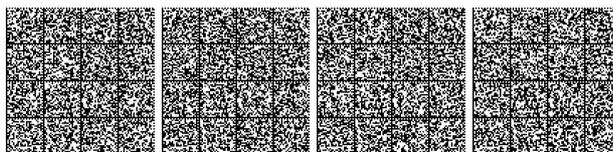
DATI DA INSERIRE NEL REGISTRO

	Prima della profilassi antivirale	**Durante la profilassi antivirale**	**Dopo la profilassi antivirale**
Tipo di terapia immunosoppressiva	**+**	**+**	
Sierostato per HBsAg, HBeAg, anti HBc, anti HBe, anti HBs	**+**		
Livelli di HBVDNA o nei soggetti HBsAg negativi sierostato per HBsAg	**+**	**ogni 3 mesi**	**Ogni 3 mesi per 6-12 mesi**
Test di funzione epatica	**+**	**+ (ogni 3 mesi)**	**+ (ogni 3 mesi per 6-12 mesi)**
Valori di creatinina	**+**	**+ (ogni 3 mesi nei soggetti con eGFR normale; ogni mese in soggetti che assumono il farmaco a dose ridotta per insufficienza renale)**	

Riferimenti Bibliografici

Carosi G Rizzetto M Treatment of chronic hepatitis B: recommendations from an Italian workshop. Dig Liver Dis. 2008; 40: 603-17

European Association For The Study Of The Liver. EASL Clinical Practice Guidelines: Management of chronic hepatitis B. J Hepatol. 2009; 50:227-42

Marzano A, Angelucci E, Andreone P, et al. Prophylaxis and treatment of hepatitis B in immunocompromised patients.Dig Liver Dis. 2007;39:397-408.

Loomba R, Rowley A, Wesley R, et al. Systematic review: the effect of preventive lamivudine on hepatitis B reactivation during chemotherapy. Ann Intern Med. 2008;148:519-28.

10A04902

DETERMINAZIONE 12 aprile 2010.

Inserimento del medicinale «Terlipressina (Glipressina)», nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale per l'indicazione terapeutica: trattamento della sindrome epatorenale in pazienti con cirrosi epatica, in associazione alla somministrazione di albumina umana.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco ed in particolare il comma 13;

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13, dell'art. 48 sopra citato, ed in particolare l'art. 19;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 648, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, relativa alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* (*G.U.*) n. 300 del 23 dicembre 1996;

Visto il provvedimento della Commissione unica del farmaco (CUF) datato 20 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 2000 con *errata-corrige* su *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per una indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata da erogarsi a totale carico del Servizio sanitario nazionale qualora non esista valida alternativa terapeutica, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648;

Visto ancora il provvedimento CUF datato 31 gennaio 2001, concernente il monitoraggio clinico dei medicinali inseriti nel succitato elenco, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 24 marzo 2001;

Atteso che il medicinale terlipressina (Glipressina), già registrato ed in commercio per altre indicazioni terapeutiche, può costituire una valida alternativa terapeutica nel trattamento della sindrome epatorenale in pazienti con cirrosi epatica, in associazione alla somministrazione di albumina umana;

Ritenuto opportuno consentire a soggetti affetti da tale patologia la prescrizione di detto medicinale a totale carico del Servizio sanitario nazionale;

Ritenuto necessario dettare le condizioni alle quali detto medicinale viene inserito nell'elenco di cui al citato provvedimento datato 20 luglio 2000, concernente l'istituzione dell'elenco stesso;

Tenuto conto della decisione assunta dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) nella riunione del 23 e 24 febbraio 2010 - Stralcio verbale n. 3;

Ritenuto pertanto di includere il medicinale terlipressina (Glipressina) nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale istituito ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per l'indicazione terapeutica: trattamento della sindrome epatorenale in pazienti con cirrosi epatica, in associazione alla somministrazione di albumina umana.

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro visti semplici, foglio n. 803 in data 18 luglio 2008, con cui il prof. Guido Rasi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute 28 settembre 2004 che ha costituito la Commissione consultiva tecnico-scientifica dell'Agenzia italiana del farmaco;

Determina:

Art. 1.

Il medicinale terlipressina (Glipressina) è inserito, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, nell'elenco istituito col provvedimento della Commissione unica del farmaco citato in premessa.

Art. 2.

Il medicinale di cui all'art. 1 è erogabile a totale carico del Servizio sanitario nazionale per l'indicazione terapeutica: trattamento della sindrome epatorenale in pazienti con cirrosi epatica, in associazione alla somministrazione di albumina umana, nel rispetto delle condizioni per esso indicate nell'allegato 1 che fa parte integrante della presente determinazione e con il seguente limite temporale: fino ad approvazione dell'estensione dell'indicazione terapeutica, o al massimo per 24 mesi.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 aprile 2010

Il direttore generale: RASI

ALLEGATO *1*

Denominazione: terlipressina (Glipressina 1 mg/5ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso – Ferring GmbH, Germania)

Indicazione terapeutica: trattamento della sindrome epatorenale in pazienti con cirrosi epatica, in associazione alla somministrazione di albumina umana.

Criteri di inclusione: diagnosi di sindrome epatorenale secondo i criteri stabiliti dall'International Ascites Club (Salerno, Gut, 2007): 1. cirrosi con ascite; 2. creatinine sierica > 1.5 mg/dl; 3. mancato miglioramento cretinina sierica (sino ad un valore finale < 1.5 mg/dl) dopo sospensione di diuretici ed espansione adeguata del volume plasmatico con albumina (1 g/Kg di peso corporeo per due giorni consecutivi); 4. assenza di shock; 5. non trattamento in atto o recente con FANS o altri farmaci potenzialmente nefrotossici; 6. assenza di nefropatia organica come indicato da proteinuria inferiore a 500 mg/die ed assenza all'ecografia renale di dati indicativi di nefropatia ostruttiva o parenchimale.
La sindrome epatorenale viene distinta in: tipo 1, definita da un aumento della cretininemia >100% con valore finale >2.5 mg/dl in meno di 2 settimane, generalmente precipitata da infezioni batteriche; e tipo 2, definita da un aumento progressivo della cretininemia, con valori compresi tra 1.5 e 2.5 mg/dl, generalmente associata ad ascite refrattaria.

Controindicazioni assolute: ipersensibilità al principio attivo e gravidanza.

Controindicazioni relative: cardiopatia ischemica ed alterazioni del ritmo cardiaco, arteriopatia ischemica periferica, ipertensione arteriosa grave.

Criteri per la sospensione del trattamento: assenza di risposta terapeutica (vedi oltre). Inoltre, comparsa di: dolore o equivalenti anginosi, bradi- e tachiaritmie clinicamente significative, dolore addominale persistente e/o enterorragia non attribuibili ad altra causa, ischemia periferica.

Periodo di prescrizione a totale carico del Servizio sanitario nazionale: fino a nuova determinazione dell'Agenzia Italiana del Farmaco.

Piano terapeutico: dose iniziale 2-3 mg/24 ore in infusione continua endovenosa o in boli endovenosi di 0.5 mg ogni 4-6 ore. La risposta terapeutica deve essere valutata ogni 48 ore dall'avvio della terapia. Se la creatinina sierica aumenta o si riduce meno del 25% rispetto al valore basale pre-trattamento, la dose di terlipressina può essere aumentata di 2-3 mg/24 ore sino ad un dosaggio massimo di 12 mg/24 ore. Il trattamento con terlipressina deve essere mantenuto almeno per 24 ore dopo il recupero della funzione renale. La durata massima del trattamento è di 14 giorni.
Unitamente alla terlipressina, il trattamento della sindrome epatorenale prevede la somministrazione di albumina umana alla dose di 1g/Kg di peso corporeo il primo giorno e successivamente alla dose di 20-40g/die.

Altre condizioni da osservare: le modalità previste dagli articoli 4, 5, 6 del provvedimento datato 20 luglio 2000 citato in premessa, in relazione a:

- articolo 4: istituzione del registro, rilevamento e trasmissione dei dati di monitoraggio clinico ed informazioni riguardo a sospensioni del trattamento (mediante apposita scheda come da Provvedimento 31 gennaio 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2001)
- articolo 5: acquisizione del consenso informato, modalità di prescrizione e di dispensazione del medicinale;
- articolo 6: rilevamento e trasmissione dei dati di spesa.

DATI DA INSERIRE NEL REGISTRO

	Prima del trattamento	**Alla fine del trattamento**	**Dopo 7 giorni dalla fine del trattamento**
Creatinina	+	+	+
Sodiemia	+	+	+
Potassiemia	+	+	+

10A04901

DETERMINAZIONE 14 aprile 2010.

Inserimento del medicinale «Cetuximab (Erbitux)», nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale per l'indicazione terapeutica: trattamento di carcinomi squamocellulari recidivanti e/o metastatici del distretto testa-collo, come terapia di prima linea in combinazione con cisplatino e 5-fluorouracile.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco ed in particolare il comma 13;

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze, in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13, dell'art. 48 sopra citato, ed in particolare l'art. 19;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 648, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, relativa alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* (*G.U.*) n. 300 del 23 dicembre 1996;

Visto il provvedimento della Commissione unica del farmaco (CUF) datato 20 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 2000, con *errata-corrige* su *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per una indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata da erogarsi a totale carico del Servizio sanitario nazionale qualora non esista valida alternativa terapeutica, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648;

Visto ancora il provvedimento CUF datato 31 gennaio 2001, concernente il monitoraggio clinico dei medicinali inseriti nel succitato elenco, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 24 marzo 2001;

Atteso che al medicinale cetuximab (Erbitux) è stata accordata dalla Commissione europea l'autorizzazione all'immissione in commercio in data 24 novembre 2008 per la stessa indicazione di cui sopra, e cioè: «Erbitux è indicato per il trattamento di pazienti affetti da carcinoma a cellule squamose di testa e collo in combinazione con chemioterapia a base di platino nella malattia ricorrente e/o metastatica»;

Ritenuto opportuno consentire a soggetti affetti da tale patologia la prescrizione di detto medicinale a totale carico del Servizio sanitario nazionale, in attesa di una sua prossima ammissione alla rimborsabilità;

Ritenuto necessario dettare le condizioni alle quali detto medicinale viene inserito nell'elenco di cui al citato provvedimento datato 20 luglio 2000, concernente l'istituzione dell'elenco stesso;

Tenuto conto della decisione assunta dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) nella riunione dell'11 e 12 novembre 2008 - Stralcio verbale n. 62;

Ritenuto pertanto di includere il medicinale cetuximab (Erbitux) nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale istituito ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per l'indicazione terapeutica: trattamento di carcinomi squamocellulari recidivanti e/o metastatici del distretto testa-collo, come terapia di prima linea in combinazione con cisplatino e 5-fluorouracile;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro visti semplici, foglio n. 803 in data 18 luglio 2008, con cui il prof. Guido Rasi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute 28 settembre 2004 che ha costituito la Commissione consultiva tecnico-scientifica dell'Agenzia italiana del farmaco;

Determina:

Art. 1.

Il medicinale cetuximab (Erbitux) è inserito, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, nell'elenco istituito col provvedimento della Commissione unica del farmaco citato in premessa.

Art. 2.

Il medicinale di cui all'art. 1 è erogabile a totale carico del Servizio sanitario nazionale per l'indicazione terapeutica: trattamento di carcinomi squamocellulari recidivanti e/o metastatici del distretto testa-collo, come terapia di prima linea in combinazione con cisplatino e 5-fluorouracile, nel rispetto delle condizioni per esso indicate nell'allegato 1 che fa parte integrante della presente determinazione, fino ad ammissione di rimborsabilità, o al massimo per 12 mesi;

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 aprile 2010

Il direttore generale: RASI

ALLEGATO *1*

Denominazione: cetuximab
- (Erbitux – Merck KGaA)

Indicazione terapeutica: trattamento di carcinomi squamocellulari recidivanti e/o metastatici del distretto testa-collo, come terapia di prima linea in combinazione con cisplatino e 5-fluorouracile.

Criteri di inclusione: pazienti con carcinoma squamoso della testa e collo, istologicamente confermato e recidivato (non più suscettibile di terapia locoregionale) o metastatico. Età superiore a 18 anni, performance status secondo Karnofsky ≥ 70. Suscettibili di trattamento con cisplatino e fluorouracile.

Criteri di esclusione: precedente chemioterapia per la malattia recidivata o metastatica; carcinoma del rinofaringe. Controindicazioni mediche all'uso della chemioterapia a base di cisplatino e fluorouracile.

Periodo di prescrizione a totale carico del Servizio sanitario nazionale: fino a nuova determinazione dell'Agenzia Italiana del Farmaco.

Piano terapeutico: dose iniziale 400 mg/m^2 poi 250 mg/m^2 settimanali durante la chemioterapia (massimo 6 cicli) e dopo la chemioterapia fino a progressione di malattia (mantenimento).

Costo indicativo del trattamento: il farmaco è a carico del SSN in quanto distribuito in Italia in Classe H.

Altre condizioni da osservare: le modalità previste dagli articoli 4, 5, 6 del provvedimento datato 20 luglio 2000 citato in premessa, in relazione a:
art. 4: istituzione del registro, rilevamento e trasmissione dei dati di monitoraggio clinico ed informazioni riguardo a sospensioni del trattamento (mediante apposita scheda come da Provvedimento 31 gennaio 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2001);
art. 5: acquisizione del consenso informato, modalità di prescrizione e di dispensazione del medicinale;
art. 6: rilevamento e trasmissione dei dati di spesa.

DATI DA INSERIRE NEL REGISTRO

Sede originale di malattia

____

____

Istologia

____

____

Sedi attuali di malattia

____

____

Precedenti trattamenti per malattia recidivata e/o metastatica

	a 2 mesi	a 4 mesi	a 6 mesi	a 8 mesi	a 10 mesi	a 12 mesi
Valutazione di malattia						

10A04903
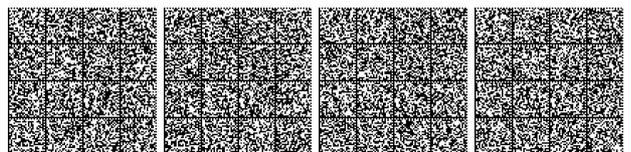
DETERMINAZIONE 16 aprile 2010.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Zostavax» (vaccino dello Zoster (vivo)), autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determinazione/C 371/2010).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Zostavax» (vaccino dello Zoster (vivo)), autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione del 19 maggio 2006 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/06/341/001 0,65 ml polvere e solvente per sospensione iniettabile – uso sottocutaneo 1 flaconcino + 1 flaconcino
EU/1/06/341/002 0,65 ml polvere e solvente per sospensione iniettabile – uso sottocutaneo 10 flaconcini + 10 flaconcini
EU/1/06/341/003 0,65 ml polvere e solvente per sospensione iniettabile in siringa preriempita – uso sottocutaneo 1 flaconcino + 1 siringa preriempita con ago presaldato
EU/1/06/341/004 0,65 ml polvere e solvente per sospensione iniettabile in siringa preriempita – uso sottocutaneo 10 flaconcini + 10 siringhe preriempite con ago presaldato
EU/1/06/341/005 0,65 ml polvere e solvente per sospensione iniettabile in siringa preriempita – uso sottocutaneo 1 flaconcino polvere + 1 siringa preriempita senza ago
EU/1/06/341/006 0,65 ml polvere e solvente per sospensione iniettabile in siringa preriempita – uso sottocutaneo 10 flaconcini polvere + 10 siringhe preriempite senza ago
EU/1/06/341/007 0,65 ml polvere e solvente per sospensione iniettabile in siringa preriempita – uso sottocutaneo 20 flaconcini polvere + 20 siringhe preriempite senza ago
EU/1/06/341/008 0,65 ml polvere e solvente per sospensione iniettabile in siringa preriempita – uso sottocutaneo 1 flaconcino + 1 siringa preriempita con ago separato
EU/1/06/341/009 0,65 ml polvere e solvente per sospensione iniettabile in siringa preriempita – uso sottocutaneo 10 flaconcini + 10 siringhe preriempite con 10 aghi separati
EU/1/06/341/010 0,65 ml polvere e solvente per sospensione iniettabile in siringa preriempita – uso sottocutaneo 20 flaconcini + 20 siringhe preriempite con 20 aghi separati
EU/1/06/341/011 0,65 ml polvere e solvente per sospensione iniettabile in siringa preriempita – uso sottocutaneo 1 flaconcino + 1 siringa preriempita con 2 aghi separati
EU/1/06/341/012 0,65 ml polvere e solvente per sospensione iniettabile in siringa preriempita – uso sottocutaneo 10 flaconcini + 10 siringhe preriempite con 20 aghi separati
EU/1/06/341/013 0,65 ml polvere e solvente per sospensione iniettabile in siringa preriempita – uso sottocutaneo 10 flaconcini + 10 siringhe preriempite con 40 aghi separati

Titolare A.I.C.:
SANOFI PASTEUR MSD SNC

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

VISTO l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n.269, convertito nella legge 24 novembre 2003,n.326 , che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

VISTO il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n.245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTA la legge 15 luglio 2002, n.145;

VISTO il Decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 agosto 2008, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro Visti Semplici, Foglio n. 803 in data 16 luglio 2008, con cui il Prof. Guido Rasi è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco;

VISTA la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi correttivi di finanza pubblica" con particolare riferimento all'art. 8;

VISTO l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

VISTO l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

VISTA la legge 14 dicembre 2000, n.376, recante "Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping";

VISTO l'articolo 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni ;

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

VISTO il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

VISTA la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

VISTO il Regolamento n. 726/2004/CE;

VISTA la determinazione 29 ottobre 2004 "Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)", pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

VISTA la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 156 del 7 luglio 2006;

VISTA la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente "Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata";

VISTA la domanda con la quale la ditta SANOFI PASTEUR MSD SNC ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

VISTO il parere della Commissione Consultiva Tecnico - Scientifica nella seduta del 23/24 marzo 2010;

CONSIDERATO che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

DETERMINA

ART. 1
(descrizione del medicinale e attribuzione N. AIC)

Alla specialità medicinale ZOSTAVAX (vaccino dello zoster (vivo)) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

Confezione
0,65 ml polvere e solvente per sospensione iniettabile – uso sottocutaneo 1 flaconcino + 1 flaconcino
AIC N. 037313018/E (in base 10) 13LQHU(in base 32)

Confezione
0,65 ml polvere e solvente per sospensione iniettabile – uso sottocutaneo 10 flaconcini + 10 flaconcini
AIC N. 037313020/E (in base 10) 13LQHW(in base 32)

Confezione
0,65 ml polvere e solvente per sospensione iniettabile in siringa preriempita – uso sottocutaneo 1 flaconcino + 1 siringa preriempita con ago presaldato
AIC N. 037313032/E (in base 10) 13LQJ8(in base 32)

Confezione
0,65 ml polvere e solvente per sospensione iniettabile in siringa preriempita – uso sottocutaneo 10 flaconcini + 10 siringhe preriempite con ago presaldato
AIC N. 037313044/E (in base 10) 13LQJN(in base 32)

Confezione
0,65 ml polvere e solvente per sospensione iniettabile in siringa preriempita – uso sottocutaneo 1 flaconcino polvere + 1 siringa preriempita senza ago
AIC N. 037313057/E (in base 10) 13LQK1(in base 32)

Confezione
0,65 ml polvere e solvente per sospensione iniettabile in siringa preriempita – uso sottocutaneo 10 flaconcini polvere + 10 siringhe preriempite senza ago
AIC N. 037313069/E (in base 10) 13LQKF(in base 32)

Confezione
0,65 ml polvere e solvente per sospensione iniettabile in siringa preriempita – uso sottocutaneo 20 flaconcini polvere + 20 siringhe preriempite senza ago
AIC N. 037313071/E (in base 10) 13LQKH(in base 32)

Confezione
0,65 ml polvere e solvente per sospensione iniettabile in siringa preriempita – uso sottocutaneo 1 flaconcino + 1 siringa preriempita con ago separato
AIC N. 037313083/E (in base 10) 13LQKV(in base 32)

Confezione
0,65 ml polvere e solvente per sospensione iniettabile in siringa preriempita – uso sottocutaneo 10 flaconcini + 10 siringhe preriempite con 10 aghi separati
AIC N. 037313095/E (in base 10) 13LQL7(in base 32)

Confezione
0,65 ml polvere e solvente per sospensione iniettabile in siringa preriempita – uso sottocutaneo 20 flaconcini + 20 siringhe preriempite con 20 aghi separati
AIC N. 037313107/E (in base 10) 13LQLM(in base 32)

Confezione
0,65 ml polvere e solvente per sospensione iniettabile in siringa preriempita – uso sottocutaneo 1 flaconcino + 1 siringa preriempita con 2 aghi separati
AIC N. 037313119/E (in base 10) 13LQLZ(in base 32)

Confezione
0,65 ml polvere e solvente per sospensione iniettabile in siringa preriempita – uso sottocutaneo 10 flaconcini + 10 siringhe preriempite con 20 aghi separati
AIC N. 037313121/E (in base 10) 13LQM1(in base 32)

Confezione
0,65 ml polvere e solvente per sospensione iniettabile in siringa preriempita – uso sottocutaneo 10 flaconcini + 10 siringhe preriempite con 40 aghi separati
AIC N. 037313133/E (in base 10) 13LQMF(in base 32)

INDICAZIONI TERAPEUTICHE:
ZOSTAVAX indicato per la prevenzione dell'herpes zoster ("zoster" o fuoco di S. Antonio) e della nevralgia posterpetica (PHN) associata all'herpes zoster. ZOSTAVAX indicato per l'immunizzazione di soggetti di età pari o superiore ai 50 anni.

ART.2
(classificazione ai fini della rimborsabilità)

La specialità medicinale ZOSTAVAX (vaccino dello zoster (vivo)) è classificata come segue:

Confezione
0,65 ml polvere e solvente per sospensione iniettabile – uso sottocutaneo 1 flaconcino + 1 flaconcino
AIC N. 037313018/E (in base 10) 13LQHU(in base 32)
Classe di rimborsabilità
C

Confezione
0,65 ml polvere e solvente per sospensione iniettabile – uso sottocutaneo 10 flaconcini + 10 flaconcini
AIC N. 037313020/E (in base 10) 13LQHW(in base 32)
Classe di rimborsabilità
C
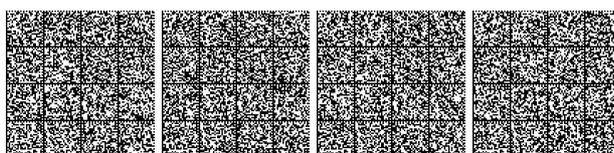
Confezione
0,65 ml polvere e solvente per sospensione iniettabile in siringa preriempita – uso sottocutaneo 1 flaconcino + 1 siringa preriempita con ago presaldato
AIC N. 037313032/E (in base 10) 13LQJ8(in base 32)
Classe di rimborsabilità
C

Confezione
0,65 ml polvere e solvente per sospensione iniettabile in siringa preriempita – uso sottocutaneo 10 flaconcini + 10 siringhe preriempite con ago presaldato
AIC N. 037313044/E (in base 10) 13LQJN(in base 32)
Classe di rimborsabilità
C

Confezione
0,65 ml polvere e solvente per sospensione iniettabile in siringa preriempita – uso sottocutaneo 1 flaconcino polvere + 1 siringa preriempita senza ago
AIC N. 037313057/E (in base 10) 13LQK1(in base 32)
Classe di rimborsabilità
C

Confezione
0,65 ml polvere e solvente per sospensione iniettabile in siringa preriempita – uso sottocutaneo 10 flaconcini polvere + 10 siringhe preriempite senza ago
AIC N. 037313069/E (in base 10) 13LQKF(in base 32)
Classe di rimborsabilità
C

Confezione
0,65 ml polvere e solvente per sospensione iniettabile in siringa preriempita – uso sottocutaneo 20 flaconcini polvere + 20 siringhe preriempite senza ago
AIC N. 037313071/E (in base 10) 13LQKH(in base 32)
Classe di rimborsabilità
C

Confezione
0,65 ml polvere e solvente per sospensione iniettabile in siringa preriempita – uso sottocutaneo 1 flaconcino + 1 siringa preriempita con ago separato
AIC N. 037313083/E (in base 10) 13LQKV(in base 32)
Classe di rimborsabilità
C

Confezione
0,65 ml polvere e solvente per sospensione iniettabile in siringa preriempita – uso sottocutaneo 10 flaconcini + 10 siringhe preriempite con 10 aghi separati
AIC N. 037313095/E (in base 10) 13LQL7(in base 32)
Classe di rimborsabilità
C

Confezione
0,65 ml polvere e solvente per sospensione iniettabile in siringa preriempita – uso sottocutaneo 20 flaconcini + 20 siringhe preriempite con 20 aghi separati
AIC N. 037313107/E (in base 10) 13LQLM(in base 32)
Classe di rimborsabilità
C

Confezione
0,65 ml polvere e solvente per sospensione iniettabile in siringa preriempita – uso sottocutaneo 1 flaconcino + 1 siringa preriempita con 2 aghi separati
AIC N. 037313119/E (in base 10) 13LQLZ(in base 32)
Classe di rimborsabilità
C

Confezione
0,65 ml polvere e solvente per sospensione iniettabile in siringa preriempita – uso sottocutaneo 10 flaconcini + 10 siringhe preriempite con 20 aghi separati
AIC N. 037313121/E (in base 10) 13LQM1(in base 32)
Classe di rimborsabilità
C

Confezione
0,65 ml polvere e solvente per sospensione iniettabile in siringa preriempita – uso sottocutaneo 10 flaconcini + 10 siringhe preriempite con 40 aghi separati
AIC N. 037313133/E (in base 10) 13LQMF(in base 32)
Classe di rimborsabilità
C

ART. 3
(classificazione ai fini della fornitura)

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale ZOSTAVAX (vaccino dello zoster (vivo))
è la seguente**:**
medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

ART. 4
(farmacovigilanza)

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (GU 01/12/2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

ART. 5
(disposizioni finali)

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 16 aprile 2010

Il direttore generale: RASI

10A04904

DETERMINAZIONE 16 aprile 2010.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Pantozol Control» (pantoprazolo), autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determinazione/C 368/2010).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Pantozol Control» (pantoprazolo), autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione del 12 giugno 2009 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/09/517/001 20 mg compressa gastroresistente uso orale blister (ALU/ALU) 7 compresse
EU/1/09/517/002 20 mg compressa gastroresistente uso orale blister (ALU/ALU) 14 compresse
EU/1/09/517/003 20 mg compressa gastroresistente uso orale blister (ALU/ALU) con rinforzo in cartone 7 compresse
EU/1/09/517/004 20 mg compressa gastroresistente uso orale blister (ALU/ALU) con rinforzo in cartone 14 compresse

Titolare A.I.C.:
NYCOMED GmbH
Byk-Gulden-Strasse 2,
D-78467 Konstanz
Germania

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

VISTO l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n.269, convertito nella legge 24 novembre 2003,n.326 , che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

VISTO il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n.245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTA la legge 15 luglio 2002, n.145

VISTO il Decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 agosto 2008, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro Visti Semplici, Foglio n. 803 in data 16 luglio 2008, con cui il Prof. Guido Rasi è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco;

VISTA la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi correttivi di finanza pubblica" con particolare riferimento all'art. 8;

VISTO l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

VISTO l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

VISTA la legge 14 dicembre 2000, n.376, recante "Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping";

VISTO l'articolo 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni ;

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

VISTO il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

VISTA la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

VISTO il Regolamento n. 726/2004/CE;

VISTA la determinazione 29 ottobre 2004 "Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)", pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

VISTA la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 156 del 7 luglio 2006;

VISTA la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente "Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata";

VISTA la domanda con la quale la ditta NYCOMED GmbH ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

VISTO il parere della Commissione Consultiva Tecnico - Scientifica nella seduta del 23/24 marzo 2010;

CONSIDERATO che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

DETERMINA

ART. 1
(descrizione del medicinale e attribuzione N. AIC)

Alla specialità medicinale PANTOZOL Control (pantoprazolo) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

Confezione
20 mg compressa gastroresistente uso orale blister (ALU/ALU) 7 compresse
AIC N.039621014/E (in base 10) 15T4DQ (in base 32)

Confezione
20 mg compressa gastroresistente uso orale blister (ALU/ALU) 14 compresse
AIC N.039621026/E (in base 10) 15T4F2 (in base 32)

Confezione
20 mg compressa gastroresistente uso orale blister (ALU/ALU) con rinforzo in cartone 7 compresse
AIC N.039621038/E (in base 10) 15T4FG (in base 32)

Confezione
20 mg compressa gastroresistente uso orale blister (ALU/ALU) con rinforzo in cartone 14 compresse
AIC N.039621040/E (in base 10) 15T4F5 (in base 32)

INDICAZIONI TERAPEUTICHE:
Trattamento a breve termine dei sintomi da reflusso (ad es. pirosi, rigurgito acido) negli adulti

ART.2
(classificazione ai fini della rimborsabilità)

La specialità medicinale PANTOLOC Control (pantoprazolo) è classificata come segue:

Confezione
20 mg compressa gastroresistente uso orale blister (ALU/ALU) 7 compresse
AIC N.039621014/E (in base 10) 15T4DQ (in base 32)
Classe di rimborsabilità
C - bis

Confezione
20 mg compressa gastroresistente uso orale blister (ALU/ALU) 14 compresse
AIC N.039621026/E (in base 10) 15T4F2 (in base 32)
Classe di rimborsabilità
C - bis

Confezione
20 mg compressa gastroresistente uso orale blister (ALU/ALU) con rinforzo in cartone 7 compresse
AIC N.039621038/E (in base 10) 15T4FG (in base 32)
Classe di rimborsabilità
C - bis

Confezione
20 mg compressa gastroresistente uso orale blister (ALU/ALU) con rinforzo in cartone 14 compresse
AIC N.039621040/E (in base 10) 15T4F5 (in base 32)
Classe di rimborsabilità
C -bis

ART. 3
(classificazione ai fini della fornitura)

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale PANTOZOL Control (pantoprazolo) è la seguente**:**
medicinale di automedicazione (OTC).

ART. 4
(disposizioni finali)

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 16 aprile 2010

Il direttore generale: RASI

10A04905

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 21 aprile 2010.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Treviso.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER IL VENETO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti dal mancato od irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000 con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio;

Viste le note del 17 marzo 2010, prot. n. 2531, e successiva del 19 marzo 2010, prot. n. 2607, del direttore dell'ufficio provinciale del territorio di Treviso, con la quale si comunica il mancato funzionamento, dal giorno 23 al giorno 26 marzo 2010, dell'ufficio provinciale di Treviso;

Accertato che il mancato funzionamento del predetto ufficio provinciale di Treviso è da attribuirsi al trasferimento della Conservatoria dei RR.II. presso la sede del Catasto;

Vista la nota del Garante del contribuente per la regione Veneto del 15 aprile 2010, prot. n. 12563;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'uffico provinciale di Treviso dal giorno 23 al giorno 26 marzo 2010.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 21 aprile 2010

Il direttore regionale: PELLEGRINI

10A05130

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

DELIBERAZIONE 8 aprile 2010.

Provvedimento in materia di videosorveglianza.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale reggente;

VISTO lo schema del provvedimento in materia di videosorveglianza approvato dal Garante il 22 dicembre 2009 e trasmesso al Ministero dell'Interno, all'Unione delle Province d'Italia (UPI) ed all'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), al fine di acquisirne preventivamente le specifiche valutazioni per i profili di competenza;

CONSIDERATE le osservazioni formulate dall' ANCI con note del 25 febbraio 2010 (prot. n. 10/Area INSAP/AR/crc-10) e del 29 marzo 2010 (prot. n. 17/*Area* INSAP/AR/*ar*-10);

CONSIDERATE le osservazioni formulate dal Ministero dell'Interno con nota del 26 febbraio 2010;

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (*d.lg. 30 giugno 2003, n. 196*);

VISTE le osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento n. 1/2000;

Relatore il prof. Francesco Pizzetti;

1. PREMESSA

Il trattamento dei dati personali effettuato mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza non forma oggetto di legislazione specifica; al riguardo si applicano, pertanto, le disposizioni generali in tema di protezione dei dati personali.

Il Garante ritiene necessario intervenire nuovamente in tale settore con il presente provvedimento generale che sostituisce quello del 29 aprile 2004[1].

Ciò in considerazione sia dei numerosi interventi legislativi in materia, sia dell'ingente quantità di quesiti, segnalazioni, reclami e richieste di verifica preliminare in materia sottoposti a questa Autorità.

[1] In www.garanteprivacy.it; doc. *web* n. 1003482.
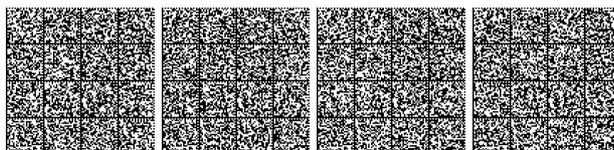
Nel quinquennio di relativa applicazione, infatti, talune disposizioni di legge hanno attribuito ai sindaci e ai comuni specifiche competenze volte a garantire l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana[2], mentre altre norme, statali[3] e regionali[4], hanno previsto altresì forme di incentivazione economica a favore delle amministrazioni pubbliche e di soggetti privati al fine di incrementare l'utilizzo della videosorveglianza quale forma di difesa passiva, controllo e deterrenza di fenomeni criminosi e vandalici.

2. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E VIDEOSORVEGLIANZA: PRINCIPI GENERALI

La raccolta, la registrazione, la conservazione e, in generale, l'utilizzo di immagini configura un trattamento di dati personali (*art. 4, comma 1, lett. b), del Codice*). È considerato dato personale, infatti, qualunque informazione relativa a persona fisica identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione.

Un'analisi non esaustiva delle principali applicazioni dimostra che la videosorveglianza è utilizzata a fini molteplici, alcuni dei quali possono essere raggruppati nei seguenti ambiti generali:

1) protezione e incolumità degli individui, ivi ricompresi i profili attinenti alla sicurezza urbana, all'ordine e sicurezza pubblica, alla prevenzione, accertamento o repressione dei reati svolti dai soggetti pubblici, alla razionalizzazione e miglioramento dei servizi al pubblico volti anche ad accrescere la sicurezza degli utenti, nel quadro delle competenze ad essi attribuite dalla legge;

2) protezione della proprietà;

3) rilevazione, prevenzione e controllo delle infrazioni svolti dai soggetti pubblici, nel quadro delle competenze ad essi attribuite dalla legge;

4) acquisizione di prove.

---

[2] V. l'art. 6, comma 8, del d.l. 23 febbraio 2009, n. 11 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, l. 23 aprile 2009, n. 38, recante "*Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori*"; d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, l. 24 luglio 2008, n. 125, recante "*Misure urgenti in materia di sicurezza urbana*", il cui art. 6 ha novellato l'art. 54 del d.lg. 18 agosto 2000, n. 267, con cui sono stati disciplinati i compiti del sindaco in materia di ordine e sicurezza pubblica. Con il decreto del 5 agosto 2008 il Ministro dell'interno ha stabilito l'ambito di applicazione, individuando la definizione di incolumità pubblica e sicurezza urbana, nonché i correlati ambiti di intervento attribuiti al sindaco. Cfr., altresì, l. 15 luglio 2009, n. 94 recante "*Disposizioni in materia di sicurezza pubblica*" (art. 3).

[3] A tale proposito, va ricordata la l. 24 dicembre 2007, n. 244 recante "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)*", il cui art. 1, comma 228, ha previsto, ai fini dell'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi, compresa l'installazione di apparecchi di videosorveglianza, per ciascuno dei periodi d'imposta 2008, 2009 e 2010, la concessione da parte dell'Agenzia delle entrate (v. *d.m. 6 febbraio 2008* recante *"Modalità di attuazione dei commi da 233 a 237, dell'articolo 1, della legge n. 244/2007- credito d'imposta in favore degli esercenti attività di rivendita di generi di monopolio, per le spese sostenute per l'acquisizione e l'installazione di impianti e attrezzature di sicurezza e per favorire la diffusione degli strumenti di pagamento con moneta elettronica, al fine di prevenire il compimento di atti illeciti ai loro danni*") di un credito d'imposta, determinato nella misura dell'80% del costo sostenuto e, comunque, fino ad un importo massimo di 3.000 euro per ciascun beneficiario, in favore delle piccole e medie imprese commerciali di vendita al dettaglio e all'ingrosso e quelle di somministrazione di alimenti e bevande.

[4] V., a titolo esemplificativo, l.r. Emilia Romagna, 4 dicembre 2003, n. 24 recante "Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza"; l.r. Friuli Venezia Giulia, 28 dicembre 2007, n. 30 recante "Legge strumentale alla manovra di bilancio (Legge strumentale 2008)"; l.r. Lombardia, 14 aprile 2003, n. 4, recante "*Riordino e riforma della disciplina regionale in materia di polizia locale e sicurezza urbana*"; la l.r. Sicilia, 3 dicembre 2003, n. 20 recante "*Norme finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'anno finanziario 2003. Norme di razionalizzazione in materia di organizzazione amministrativa e di sviluppo economico*".

La necessità di garantire, in particolare, un livello elevato di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali rispetto al trattamento dei dati personali consente la possibilità di utilizzare sistemi di videosorveglianza, purché ciò non determini un'ingerenza ingiustificata nei diritti e nelle libertà fondamentali degli interessati.

Naturalmente l'installazione di sistemi di rilevazione delle immagini deve avvenire nel rispetto, oltre che della disciplina in materia di protezione dei dati personali, anche delle altre disposizioni dell'ordinamento applicabili, quali ad es. le vigenti norme dell'ordinamento civile e penale in materia di interferenze illecite nella vita privata[5], sul controllo a distanza dei lavoratori[6], in materia di sicurezza presso stadi e impianti sportivi[7], o con riferimento a musei, biblioteche statali e archivi di Stato[8], in relazione ad impianti di ripresa sulle navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali[9] e, ancora, nell'ambito dei porti, delle stazioni ferroviarie, delle stazioni delle ferrovie metropolitane e nell'ambito delle linee di trasporto urbano [10].

In tale quadro, pertanto, è necessario che:

a) il trattamento dei dati attraverso sistemi di videosorveglianza sia fondato su uno dei presupposti di liceità che il Codice prevede espressamente per i soggetti pubblici da un lato (svolgimento di funzioni istituzionali: *artt. 18-22 del Codice*) e, dall'altro, per soggetti privati ed enti pubblici economici (es. adempimento ad un obbligo di legge, provvedimento del Garante di c.d. "bilanciamento di interessi" -v., in proposito, punto 6.2- o consenso libero ed espresso: *artt. 23-27 del Codice*). Si tratta di presupposti operanti in settori diversi e che sono pertanto richiamati separatamente nei successivi paragrafi del presente provvedimento relativi, rispettivamente, all'ambito pubblico e a quello privato;
b) ciascun sistema informativo ed il relativo programma informatico vengano conformati già in origine in modo da non utilizzare dati relativi a persone identificabili quando le finalità del trattamento possono essere realizzate impiegando solo dati anonimi (es., configurando il programma informatico in modo da consentire, per monitorare il traffico, solo riprese generali che escludano la possibilità di ingrandire le immagini e rendere identificabili le persone). Lo impone il *principio di necessità*, il quale comporta un obbligo di attenta configurazione di sistemi informativi e di programmi informatici per ridurre al minimo l'utilizzazione di dati personali (*art. 3 del Codice*);
c) l'attività di videosorveglianza venga effettuata nel rispetto del c.d. *principio di proporzionalità* nella scelta delle modalità di ripresa e dislocazione (es. tramite telecamere fisse o brandeggiabili, dotate o meno di zoom), nonché nelle varie fasi del trattamento che deve comportare, comunque, un trattamento di dati pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite *(art. 11, comma 1, lett. d) del Codice).*

---

[5] V., in particolare l'art. 615-*bis* del codice penale. V. *Provv.* 2 ottobre 2008, doc. *web* n. 1581352.
[6] L. 20 maggio 1970, n. 300.
[7] D.l. 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, con l. 24 aprile 2003, n. 88; v. *parere* reso al Ministero dell'interno del 4 maggio 2005, doc. *web* n. 1120732.
[8] D.l. 14 novembre 1992, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1993, n. 4.
[9] D.lg. 4 febbraio 2000, n. 45.
[10] D.m. 15 settembre 2009 n. 154, recante "*Regolamento recante disposizioni per l'affidamento dei servizi di sicurezza sussidiaria nell'ambito dei porti, delle stazioni ferroviarie e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, delle stazioni delle ferrovie metropolitane e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, nonché nell'ambito delle linee di trasporto urbano, per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà, adottato ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155*".

3. ADEMPIMENTI APPLICABILI A SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI

3.1. Informativa

Gli interessati devono essere sempre informati che stanno per accedere in una zona videosorvegliata; ciò anche nei casi di eventi e in occasione di spettacoli pubblici (es. concerti, manifestazioni sportive).

A tal fine, il Garante ritiene che si possa utilizzare lo stesso modello semplificato di informativa "minima", indicante il titolare del trattamento e la finalità perseguita, già individuato ai sensi dell'art. 13, comma 3, del Codice nel provvedimento del 2004 e riportato in *fac-simile* nell'allegato n. 1 al presente provvedimento.

Il modello è ovviamente adattabile a varie circostanze. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area oggetto di rilevamento e alle modalità delle riprese, potranno essere installati più cartelli.

Il supporto con l'informativa:

- deve essere collocato prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti;
- deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno;
- può inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita e immediata comprensione, eventualmente diversificati al fine di informare se le immagini sono solo visionate o anche registrate.

Il Garante ritiene auspicabile che l'informativa, resa in forma semplificata avvalendosi del predetto modello, poi rinvii a un testo completo contenente tutti gli elementi di cui all'art. 13, comma 1, del Codice, disponibile agevolmente senza oneri per gli interessati, con modalità facilmente accessibili anche con strumenti informatici e telematici (in particolare, tramite reti Intranet o siti Internet, affissioni in bacheche o locali, avvisi e cartelli agli sportelli per gli utenti, messaggi preregistrati disponibili digitando un numero telefonico gratuito).

In ogni caso il titolare, anche per il tramite di un incaricato, ove richiesto è tenuto a fornire anche oralmente un'informativa adeguata, contenente gli elementi individuati dall'art. 13 del Codice.

3.1.1. Informativa e sicurezza

Talune disposizioni del Codice, tra le quali quella riguardante l'obbligo di fornire una preventiva informativa agli interessati, non sono applicabili al trattamento di dati personali effettuato, anche sotto forma di suoni e immagini, dal "*Centro elaborazione dati del Dipartimento di pubblica sicurezza o da forze di polizia sui dati destinati a confluirvi in base alla legge, ovvero da organi di pubblica sicurezza o altri soggetti pubblici per finalità di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione dei reati, effettuati in base ad espressa disposizione di legge che preveda specificamente il trattamento*" (*art. 53 del Codice*).
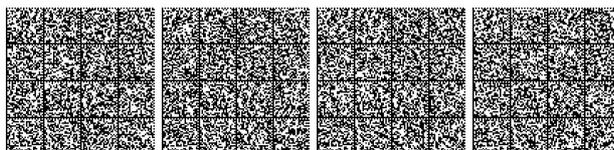
Alla luce di tale previsione del Codice, i predetti titolari del trattamento di dati personali devono osservare i seguenti principi:

a) l'informativa può non essere resa quando i dati personali sono trattati per il perseguimento delle finalità di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione dei reati;
b) il trattamento deve comunque essere effettuato in base ad espressa disposizione di legge che lo preveda specificamente.

3.1.2. Ulteriori specificazioni: l'informativa eventuale nella videosorveglianza effettuata per finalità di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione dei reati

Il Garante, al fine di rafforzare la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali degli interessati, ritiene fortemente auspicabile che l'informativa, benché non obbligatoria, laddove l'attività di videosorveglianza sia espletata ai sensi dell'art. 53 del Codice, sia comunque resa in tutti i casi nei quali non ostano in concreto specifiche ragioni di tutela e sicurezza pubblica o di prevenzione, accertamento o repressione dei reati.

Ciò naturalmente all'esito di un prudente apprezzamento volto a verificare che l'informativa non ostacoli, ma anzi rafforzi, in concreto l'espletamento delle specifiche funzioni perseguite, tenuto anche conto che rendere palese l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza può, in molti casi, svolgere una efficace funzione di deterrenza.

A tal fine i titolari del trattamento possono rendere nota la rilevazione di immagini tramite impianti di videosorveglianza attraverso forme anche semplificate di informativa, che evidenzino, mediante l'apposizione nella cartellonistica di riferimenti grafici, simboli, diciture, l'utilizzo di tali sistemi per finalità di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione dei reati.

In ogni caso resta fermo che, anche se i titolari si avvalgono della facoltà di fornire l'informativa, resta salva la non applicazione delle restanti disposizioni del Codice tassativamente indicate dall'art. 53, comma 1, lett. a) e b).

Va infine sottolineato che deve essere obbligatoriamente fornita un'idonea informativa in tutti i casi in cui, invece, i trattamenti di dati personali effettuati tramite l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza dalle forze di polizia, dagli organi di pubblica sicurezza e da altri soggetti pubblici non siano riconducibili a quelli espressamente previsti dall'art. 53 del Codice (es. utilizzo di sistemi di rilevazioni delle immagini per la contestazione delle violazioni del Codice della strada).

3.1.3. Informativa da parte dei soggetti privati che effettuano collegamenti con le forze di polizia

I trattamenti di dati personali effettuati da soggetti privati tramite sistemi di videosorveglianza, direttamente collegati con le forze di polizia, esulano dall'ambito di applicazione dell'art. 53 del Codice. Pertanto, l'attivazione del predetto collegamento deve essere reso noto agli interessati. A tal fine, il Garante ritiene che si possa utilizzare il modello semplificato di informativa "minima" - indicante il titolare del trattamento, la finalità perseguita ed il collegamento con le forze di polizia- individuato ai sensi dell'art. 13, comma 3, del Codice e riportato in *fac-simile* nell'allegato n. 2 al presente provvedimento.

Nell'ambito del testo completo di informativa reso eventualmente disponibile agli interessati, tale collegamento deve essere reso noto.

Al predetto trattamento si applicano le prescrizioni contenute nel punto 4.6.

La violazione delle disposizioni riguardanti l'informativa di cui all'art. 13, consistente nella sua omissione o inidoneità (es. laddove non indichi comunque il titolare del trattamento, la finalità perseguita ed il collegamento con le forze di polizia), è punita con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 161 del Codice.

Le diverse problematiche riguardanti le competenze attribuite ai comuni in materia di sicurezza urbana sono esaminate al punto 5.1.

3.2. Prescrizioni specifiche

3.2.1. Verifica preliminare

I trattamenti di dati personali nell'ambito di una attività di videosorveglianza devono essere effettuati rispettando le misure e gli accorgimenti prescritti da questa Autorità come esito di una verifica preliminare attivata d'ufficio o a seguito di un interpello del titolare *(art. 17 del Codice),* quando vi sono rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità degli interessati, in relazione alla natura dei dati o alle modalità di trattamento o agli effetti che può determinare.

In tali ipotesi devono ritenersi ricompresi i sistemi di raccolta delle immagini associate a dati biometrici. L'uso generalizzato e incontrollato di tale tipologia di dati può comportare, in considerazione della loro particolare natura, il concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante per l'interessato, per cui si rende necessario prevenire eventuali utilizzi impropri, nonché possibili abusi.

Ad esempio, devono essere sottoposti alla verifica preliminare di questa Autorità i sistemi di videosorveglianza dotati di *software* che permetta il riconoscimento della persona tramite collegamento o incrocio o confronto delle immagini rilevate (es. morfologia del volto) con altri specifici dati personali, in particolare con dati biometrici, o sulla base del confronto della relativa immagine con una campionatura di soggetti precostituita alla rilevazione medesima.

Un analogo obbligo sussiste con riferimento a sistemi c.d. intelligenti, che non si limitano a riprendere e registrare le immagini, ma sono in grado di rilevare automaticamente comportamenti o eventi anomali, segnalarli, ed eventualmente registrarli. In linea di massima tali sistemi devono considerarsi eccedenti rispetto alla normale attività di videosorveglianza, in quanto possono determinare effetti particolarmente invasivi sulla sfera di autodeterminazione dell'interessato e, conseguentemente, sul suo comportamento. Il relativo utilizzo risulta comunque giustificato solo in casi particolari, tenendo conto delle finalità e del contesto in cui essi sono trattati, da verificare caso per caso sul piano della conformità ai principi di necessità, proporzionalità, finalità e correttezza (*artt. 3 e 11 del Codice*).

Deve essere sottoposto a verifica preliminare l'utilizzo di sistemi integrati di videosorveglianza nei casi in cui le relative modalità di trattamento non corrispondano a quelle individuate nei punti 4.6 e 5.4 del presente provvedimento.

Ulteriori casi in cui si rende necessario richiedere una verifica preliminare riguardano l'allungamento dei tempi di conservazione dei dati delle immagini registrate oltre il previsto termine massimo di sette giorni derivante da speciali esigenze di ulteriore conservazione, a meno che non derivi da una specifica richiesta dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria in relazione a un'attività investigativa in corso (v. punto 3.4).

Comunque, anche fuori dalle predette ipotesi, in tutti i casi in cui i trattamenti effettuati tramite videosorveglianza hanno natura e caratteristiche tali per cui le misure e gli accorgimenti individuati nel presente provvedimento non sono integralmente applicabili, in relazione alla natura dei dati o alle modalità del trattamento o agli effetti che possono determinare, il titolare del trattamento è tenuto a richiedere una verifica preliminare a questa Autorità.

3.2.2. Esclusione della verifica preliminare

Il titolare del trattamento di dati personali effettuato tramite sistemi di videosorveglianza non deve richiedere una verifica preliminare purché siano rispettate tutte le seguenti condizioni:

a) il Garante si sia già espresso con un provvedimento di verifica preliminare in relazione a determinate categorie di titolari o di trattamenti;

b) la fattispecie concreta, le finalità del trattamento, la tipologia e le modalità d'impiego del sistema che si intende adottare, nonché le categorie dei titolari, corrispondano a quelle del trattamento approvato;

c) si rispettino integralmente le misure e gli accorgimenti conosciuti o concretamente conoscibili prescritti nel provvedimento di cui alla lett. a) adottato dal Garante.

Resta inteso che il normale esercizio di un impianto di videosorveglianza, non rientrante nelle ipotesi previste al precedente punto 3.2.1, non deve essere sottoposto all'esame preventivo del Garante, sempreché il trattamento medesimo avvenga con modalità conformi al presente provvedimento.

Resta altresì inteso che nessuna approvazione implicita può desumersi dal semplice inoltro al Garante di documenti relativi a progetti di videosorveglianza (spesso generici e non valutabili a distanza) cui non segua un esplicito riscontro dell'Autorità, in quanto non si applica il principio del silenzio-assenso.

3.2.3. Notificazione

E' regola generale che i trattamenti di dati personali devono essere notificati al Garante solo se rientrano in casi specificamente previsti *(art. 37 del Codice).* In relazione a quanto stabilito dalla lett. f), del comma 1, dell'art. 37, questa Autorità ha già disposto che non vanno comunque notificati i trattamenti di dati effettuati per esclusive finalità di sicurezza o di tutela delle persone o del patrimonio ancorché relativi a comportamenti illeciti o fraudolenti, quando immagini o suoni raccolti siano conservati temporaneamente[11]. Al di fuori di tali precisazioni, il trattamento, che venga effettuato tramite sistemi di

[11] *Provv.* 31 marzo 2004, n. 1/2004 relativo ai casi da sottrarre all'obbligo di notificazione (pubblicato in *G.U.* 6 aprile 2004, n. 81; doc. *web* n. 852561); v. anche i chiarimenti forniti con nota n. 9654/33365 del 23 aprile 2004 relativamente alla posizione geografica delle persone, doc. *web* n. 993385.
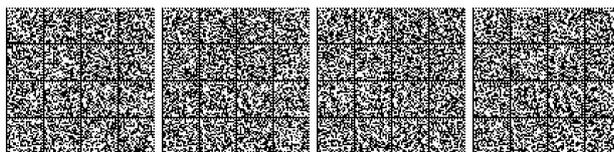
videosorveglianza e che sia riconducibile a quanto disposto dall'art. 37 del Codice, deve essere preventivamente notificato a questa Autorità.

La mancata o incompleta notificazione ai sensi degli artt. 37 e 38 del Codice è punita con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 163.

3.3. Misure di sicurezza da applicare ai dati personali trattati mediante sistemi di videosorveglianza e soggetti preposti

3.3.1. Misure di sicurezza

I dati raccolti mediante sistemi di videosorveglianza devono essere protetti con idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, di perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, anche in relazione alla trasmissione delle immagini (*artt. 31 e ss. del Codice*).

Devono quindi essere adottate specifiche misure tecniche ed organizzative che consentano al titolare di verificare l'attività espletata da parte di chi accede alle immagini o controlla i sistemi di ripresa (se soggetto distinto dal titolare medesimo, nel caso in cui questo sia persona fisica).

E' inevitabile che -in considerazione dell'ampio spettro di utilizzazione di sistemi di videosorveglianza, anche in relazione ai soggetti e alle finalità perseguite nonché della varietà dei sistemi tecnologici utilizzati- le misure minime di sicurezza possano variare anche significativamente. E' tuttavia necessario che le stesse siano quanto meno rispettose dei principi che seguono:

a) in presenza di differenti competenze specificatamente attribuite ai singoli operatori devono essere configurati diversi livelli di visibilità e trattamento delle immagini (v. punto 3.3.2). Laddove tecnicamente possibile, in base alle caratteristiche dei sistemi utilizzati, i predetti soggetti, designati incaricati o, eventualmente, responsabili del trattamento, devono essere in possesso di credenziali di autenticazione che permettano di effettuare, a seconda dei compiti attribuiti ad ognuno, unicamente le operazioni di propria competenza;
b) laddove i sistemi siano configurati per la registrazione e successiva conservazione delle immagini rilevate, deve essere altresì attentamente limitata la possibilità, per i soggetti abilitati, di visionare non solo in sincronia con la ripresa, ma anche in tempo differito, le immagini registrate e di effettuare sulle medesime operazioni di cancellazione o duplicazione;
c) per quanto riguarda il periodo di conservazione delle immagini devono essere predisposte misure tecniche od organizzative per la cancellazione, anche in forma automatica, delle registrazioni, allo scadere del termine previsto (v. punto 3.4);
d) nel caso di interventi derivanti da esigenze di manutenzione, occorre adottare specifiche cautele; in particolare, i soggetti preposti alle predette operazioni possono accedere alle immagini solo se ciò si renda indispensabile al fine di effettuare eventuali verifiche tecniche ed in presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione abilitanti alla visione delle immagini;
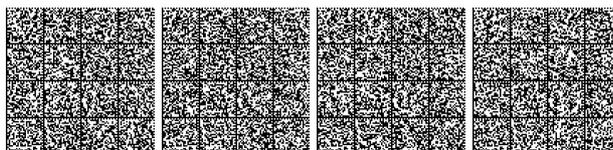
e) qualora si utilizzino apparati di ripresa digitali connessi a reti informatiche, gli apparati medesimi devono essere protetti contro i rischi di accesso abusivo di cui all'art. 615-*ter* del codice penale;

f) la trasmissione tramite una rete pubblica di comunicazioni di immagini riprese da apparati di videosorveglianza deve essere effettuata previa applicazione di tecniche crittografiche che ne garantiscano la riservatezza; le stesse cautele sono richieste per la trasmissione di immagini da punti di ripresa dotati di connessioni *wireless* (tecnologie *wi-fi*, *wi-max, Gprs*).

3.3.2. Responsabili e incaricati

Il titolare o il responsabile devono designare per iscritto tutte le persone fisiche, incaricate del trattamento, autorizzate sia ad accedere ai locali dove sono situate le postazioni di controllo, sia ad utilizzare gli impianti e, nei casi in cui sia indispensabile per gli scopi perseguiti, a visionare le immagini *(art. 30 del Codice).* Deve trattarsi di un numero delimitato di soggetti, specie quando il titolare si avvale di collaboratori esterni. Occorre altresì individuare diversi livelli di accesso in corrispondenza delle specifiche mansioni attribuite ad ogni singolo operatore, distinguendo coloro che sono unicamente abilitati a visionare le immagini dai soggetti che possono effettuare, a determinate condizioni, ulteriori operazioni (es. registrare, copiare, cancellare, spostare l'angolo visuale, modificare lo zoom, ecc.) (v. punto 3.3.1).

Vanno osservate le regole ordinarie anche per ciò che attiene all'eventuale designazione di responsabili del trattamento *(art. 29 del Codice).*

Il mancato rispetto di quanto previsto nelle lettere da a) ad f) del punto 3.3.1 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa stabilita dall'art. 162, comma 2-*ter,* del Codice.

L'omessa adozione delle misure minime di sicurezza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa stabilita dall'art. 162, comma 2-*bis,* ed integra la fattispecie di reato prevista dall'art. 169 del Codice.

3.4. Durata dell'eventuale conservazione

Nei casi in cui sia stato scelto un sistema che preveda la conservazione delle immagini, in applicazione del principio di proporzionalità *(v. art. 11, comma 1, lett. e), del Codice),* anche l'eventuale conservazione temporanea dei dati deve essere commisurata al tempo necessario - e predeterminato - a raggiungere la finalità perseguita.

La conservazione deve essere limitata a poche ore o, al massimo, alle ventiquattro ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici o esercizi, nonché nel caso in cui si deve aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria. Solo in alcuni casi, per peculiari esigenze tecniche (mezzi di trasporto) o per la particolare rischiosità dell'attività svolta dal titolare del trattamento (ad esempio, per alcuni luoghi come le banche può risultare giustificata l'esigenza di identificare gli autori di un sopralluogo nei giorni precedenti una rapina), può ritenersi ammesso un tempo più ampio di conservazione dei dati che, sulla scorta anche del tempo massimo legislativamente posto per altri trattamenti, si ritiene non debba comunque superare la settimana.

Per i comuni e nelle sole ipotesi in cui l'attività di videosorveglianza sia finalizzata alla tutela della sicurezza urbana, alla luce delle recenti disposizioni normative[12], il termine massimo di durata della conservazione dei dati è limitato *"ai sette giorni successivi alla rilevazione delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione*".

In tutti i casi in cui si voglia procedere a un allungamento dei tempi di conservazione per un periodo superiore alla settimana, una richiesta in tal senso deve essere sottoposta ad una verifica preliminare del Garante (v. punto 3.2.1), e comunque essere ipotizzato dal titolare come eccezionale nel rispetto del principio di proporzionalità. La congruità di un termine di tempo più ampio di conservazione va adeguatamente motivata con riferimento ad una specifica esigenza di sicurezza perseguita, in relazione a concrete situazioni di rischio riguardanti eventi realmente incombenti e per il periodo di tempo in cui venga confermata tale eccezionale necessità. La relativa congruità può altresì dipendere dalla necessità di aderire ad una specifica richiesta di custodire o consegnare una copia specificamente richiesta dall'autorità giudiziaria o dalla polizia giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso.

Il sistema impiegato deve essere programmato in modo da operare al momento prefissato l'integrale cancellazione automatica delle informazioni allo scadere del termine previsto da ogni supporto, anche mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati. In presenza di impianti basati su tecnologia non digitale o comunque non dotati di capacità di elaborazione tali da consentire la realizzazione di meccanismi automatici di *expiring* dei dati registrati, la cancellazione delle immagini dovrà comunque essere effettuata nel più breve tempo possibile per l'esecuzione materiale delle operazioni dalla fine del periodo di conservazione fissato dal titolare.

Il mancato rispetto dei tempi di conservazione delle immagini raccolte e del correlato obbligo di cancellazione di dette immagini oltre il termine previsto comporta l'applicazione della sanzione amministrativa stabilita dall'art. 162, comma 2-*ter,* del Codice.

3.5. Diritti degli interessati

Deve essere assicurato agli interessati identificabili l'effettivo esercizio dei propri diritti in conformità al Codice, in particolare quello di accedere ai dati che li riguardano, di verificare le finalità, le modalità e la logica del trattamento *(art. 7 del Codice).*

La risposta ad una richiesta di accesso a dati conservati deve riguardare tutti quelli attinenti al richiedente identificabile e può comprendere eventuali dati riferiti a terzi solo nei limiti previsti dal Codice, ovvero nei soli casi in cui la scomposizione dei dati trattati o la privazione di alcuni elementi renda incomprensibili i dati personali relativi all'interessato *(art. 10, comma 5, del Codice).*

In riferimento alle immagini registrate non è in concreto esercitabile il diritto di aggiornamento, rettificazione o integrazione in considerazione della natura intrinseca dei dati raccolti, in quanto si tratta di immagini raccolte in tempo reale riguardanti un fatto obiettivo (*art. 7, comma 3, lett. a), del Codice*). Viceversa, l'interessato ha diritto di ottenere il blocco dei dati qualora essi siano trattati in violazione di legge (*art. 7, comma 3, lett. b), del Codice*).

[12] Così stabilito dall'art. 6, comma 8, del d.l. n. 11/2009 cit.

4. SETTORI SPECIFICI

4.1. Rapporti di lavoro

Nelle attività di sorveglianza occorre rispettare il divieto di controllo a distanza dell'attività lavorativa, pertanto è vietata l'installazione di apparecchiature specificatamente preordinate alla predetta finalità*:* non devono quindi essere effettuate riprese al fine di verificare l'osservanza dei doveri di diligenza stabiliti per il rispetto dell'orario di lavoro e la correttezza nell'esecuzione della prestazione lavorativa (ad es. orientando la telecamera sul *badge).* Vanno poi osservate le garanzie previste in materia di lavoro quando la videosorveglianza è resa necessaria da esigenze organizzative o produttive, ovvero è richiesta per la sicurezza del lavoro: in tali casi, ai sensi dell'art. 4 della l. n. 300/1970, gli impianti e le apparecchiature, *"dai quali può derivare anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l'uso di tali impianti*" *(v., altresì, artt. 113 e 114 del Codice; art. 8 l. n. 300/1970 cit.; art. 2 d.lg. n. 165/2001).*

Tali garanzie vanno osservate sia all'interno degli edifici, sia in altri contesti in cui è resa la prestazione di lavoro, come, ad esempio, nei cantieri edili o con riferimento alle telecamere installate su veicoli adibiti al servizio di linea per il trasporto di persone (artt. 82, 85-87, d.lg. 30 aprile 1992, n. 285, "*Nuovo codice della strada*") o su veicoli addetti al servizio di noleggio con conducente e servizio di piazza (taxi) per trasporto di persone (le quali non devono riprendere in modo stabile la postazione di guida, e le cui immagini, raccolte per finalità di sicurezza e di eventuale accertamento di illeciti, non possono essere utilizzate per controlli, anche indiretti, sull'attività lavorativa degli addetti, v. punto 4.4).

Il mancato rispetto di quanto sopra prescritto comporta l'applicazione della sanzione amministrativa stabilita dall'art. 162, comma 2-*ter,* del Codice.

L'utilizzo di sistemi di videosorveglianza preordinati al controllo a distanza dei lavoratori o ad effettuare indagini sulle loro opinioni integra la fattispecie di reato prevista dall'art. 171 del Codice.

Sotto un diverso profilo, eventuali riprese televisive sui luoghi di lavoro per documentare attività od operazioni solo per scopi divulgativi o di comunicazione istituzionale o aziendale, e che vedano coinvolto il personale dipendente, possono essere assimilati ai trattamenti temporanei finalizzati alla pubblicazione occasionale di articoli, saggi ed altre manifestazioni del pensiero. In tal caso, alle stesse si applicano le disposizioni sull'attività giornalistica contenute nel Codice (*artt. 136 e ss.*), fermi restando, comunque, i limiti al diritto di cronaca posti a tutela della riservatezza, nonché l'osservanza del codice deontologico per l'attività giornalistica ed il diritto del lavoratore a tutelare la propria immagine opponendosi, per motivi legittimi, alla sua diffusione (*art. 7, comma 4, lett. a), del Codice*).

4.2. Ospedali e luoghi di cura

L'eventuale controllo di ambienti sanitari e il monitoraggio di pazienti ricoverati in particolari reparti o ambienti (ad es. unità di rianimazione, reparti di isolamento), stante la natura sensibile di molti dati che possono essere in tal modo raccolti, devono essere limitati ai casi di comprovata indispensabilità, derivante da specifiche esigenze di cura e tutela della salute degli interessati.

Devono essere inoltre adottati tutti gli ulteriori accorgimenti necessari per garantire un elevato livello di tutela della riservatezza e della dignità delle persone malate, anche in attuazione di quanto prescritto dal provvedimento generale del 9 novembre 2005 adottato in attuazione dell'art. 83 del Codice[13].

Il titolare deve garantire che possano accedere alle immagini rilevate per le predette finalità solo i soggetti specificamente autorizzati (es. personale medico ed infermieristico). Particolare attenzione deve essere riservata alle modalità di accesso alle riprese video da parte di terzi legittimati (familiari, parenti, conoscenti) di ricoverati in reparti dove non sia consentito agli stessi di recarsi personalmente (es. rianimazione), ai quali può essere consentita, con gli adeguati accorgimenti tecnici, la visione dell'immagine solo del proprio congiunto o conoscente.

Le immagini idonee a rivelare lo stato di salute non devono essere comunque diffuse *(art. 22, comma 8, del Codice)*. In tale quadro, va assolutamente evitato il rischio di diffusione delle immagini di persone malate su *monitor* collocati in locali liberamente accessibili al pubblico.

Il mancato rispetto di quanto sopra prescritto comporta l'applicazione della sanzione amministrativa stabilita dall'art. 162, comma 2-*ter,* del Codice.

La diffusione di immagini in violazione dell'art. 22, comma 8, del Codice, oltre a comportare l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 162, comma 2-*bis*, integra la fattispecie di reato stabilita dall'art. 167, comma 2.

4.3. Istituti scolastici

L'eventuale installazione di sistemi di videosorveglianza presso istituti scolastici deve garantire "*il diritto dello studente alla riservatezza*" *(art. 2, comma 2, d.P.R. n. 249/1998),* prevedendo opportune cautele al fine di assicurare l'armonico sviluppo delle personalità dei minori in relazione alla loro vita, al loro processo di maturazione ed al loro diritto all'educazione[14].

4.3.1. In tale quadro, può risultare ammissibile l'utilizzo di tali sistemi in casi di stretta indispensabilità, al fine di tutelare l'edificio ed i beni scolastici da atti vandalici, circoscrivendo le riprese alle sole aree interessate ed attivando gli impianti negli orari di chiusura degli istituti; è vietato, altresì, attivare le telecamere in coincidenza con lo svolgimento di eventuali attività extrascolastiche che si svolgono all'interno della scuola.

---

[13] *Provv.* 9 novembre 2005, doc. *web* n. 1191411.
[14] *Provv.* 4 settembre 2009, doc. *web* n. 1651744.

4.3.2. Laddove la ripresa delle immagini riguardi anche le aree perimetrali esterne degli edifici scolastici, l'angolo visuale deve essere delimitato alle sole parti interessate, escludendo dalle riprese le aree non strettamente pertinenti l'edificio.

4.3.3. Il mancato rispetto di quanto prescritto ai punti 4.3.1 e 4.3.2 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa stabilita dall'art. 162, comma 2-*ter,* del Codice.

4.4. Sicurezza nel trasporto pubblico

4.4.1. Alcune situazioni di particolare rischio possono fare ritenere lecita l'installazione di sistemi di videosorveglianza sia su mezzi di trasporto pubblici, sia presso le fermate dei predetti mezzi.

4.4.2. La localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa devono essere determinate nel rispetto dei richiamati principi di necessità, proporzionalità e finalità; pertanto, occorre evitare riprese particolareggiate nei casi in cui le stesse non sono indispensabili in relazione alle finalità perseguite.

4.4.3. I titolari del trattamento dovranno poi provvedere a fornire la prevista informativa agli utenti del servizio di trasporto urbano. Gli autobus, i tram, i taxi ed i veicoli da noleggio con o senza conducente dotati di telecamere dovranno pertanto portare apposite indicazioni o contrassegni che diano conto con immediatezza della presenza dell'impianto di videosorveglianza, anche utilizzando a tal fine il *fac-simile* riportato nell'allegato n. 1 al presente provvedimento, e indicanti, comunque, il titolare del trattamento, nonché la finalità perseguita.

4.4.4. Specifiche cautele devono essere osservate laddove vengano installati impianti di videosorveglianza presso le aree di fermata, in prossimità delle quali possono transitare anche soggetti diversi dagli utenti del servizio di trasporto pubblico. In particolare, l'angolo visuale delle apparecchiature di ripresa deve essere strettamente circoscritto all'area di permanenza, permettendo l'inquadratura solo della pensilina e di altri arredi urbani funzionali al servizio di trasporto pubblico (tabelle degli orari, paline recanti l'indicazione degli autobus in transito, ecc.), con esclusione della zona non immediatamente circostante e comunque dell'area non direttamente funzionale rispetto alle esigenze di sicurezza del sistema di traffico e trasporto. Anche in tale ipotesi occorre evitare le riprese inutilmente particolareggiate o tali da rilevare caratteristiche eccessivamente dettagliate degli individui che stazionano presso le fermate. L'esistenza delle telecamere deve essere opportunamente evidenziata nelle predette aree di fermata.

4.4.5. Fermo restando che la violazione delle disposizioni riguardanti l'informativa di cui all'art. 13 è punita con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 161 del Codice e l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza preordinati al controllo a distanza dei lavoratori integra la fattispecie di reato prevista dall'art. 171, il mancato rispetto di quanto prescritto al punto 4.4.4 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa stabilita dall'art. 162, comma 2-*ter*, del Codice.

4.5. Utilizzo di web cam o camera-on-line a scopi promozionali-turistici o pubblicitari

Le attività di rilevazione di immagini a fini promozionali-turistici o pubblicitari, attraverso *web cam* devono avvenire con modalità che rendano non identificabili i soggetti ripresi. Ciò in considerazione delle peculiari modalità del trattamento, dalle quali deriva un concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante per gli interessati: le immagini raccolte tramite tali sistemi, infatti, vengono inserite direttamente sulla rete Internet, consentendo a chiunque navighi sul *web* di visualizzare in tempo reale i soggetti ripresi e di utilizzare le medesime immagini anche per scopi diversi dalle predette finalità promozionali-turistiche o pubblicitarie perseguite dal titolare del trattamento.

4.6. Sistemi integrati di videosorveglianza

In ottemperanza del principio di economicità delle risorse e dei mezzi impiegati, si è incrementato il ricorso a sistemi integrati di videosorveglianza tra diversi soggetti, pubblici e privati, nonché l'offerta di servizi centralizzati di videosorveglianza remota da parte di fornitori (società di vigilanza, *Internet service providers*, fornitori di servizi video specialistici, ecc.). Inoltre, le immagini riprese vengono talvolta rese disponibili, con varie tecnologie o modalità, alle forze di polizia.

Nell'ambito dei predetti trattamenti, sono individuabili le seguenti tipologie di sistemi integrati di videosorveglianza:

a) *gestione coordinata di funzioni e servizi tramite condivisione, integrale o parziale, delle immagini riprese da parte di diversi e autonomi titolari del trattamento*, i quali utilizzano le medesime infrastrutture tecnologiche; in tale ipotesi, i singoli titolari possono trattare le immagini solo nei termini strettamente funzionali al perseguimento dei propri compiti istituzionali ed alle finalità chiaramente indicate nell'informativa, nel caso dei soggetti pubblici, ovvero alle sole finalità riportate nell'informativa, nel caso dei soggetti privati;

b) *collegamento telematico di diversi titolari del trattamento ad un "centro" unico gestito da un soggetto terzo*; tale soggetto terzo, designato responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 29 del Codice da parte di ogni singolo titolare, deve assumere un ruolo di coordinamento e gestione dell'attività di videosorveglianza senza consentire, tuttavia, forme di correlazione delle immagini raccolte per conto di ciascun titolare;

c) sia nelle predette ipotesi, sia nei casi in cui l'attività di videosorveglianza venga effettuata da un solo titolare, si può anche attivare un *collegamento dei sistemi di videosorveglianza con le sale o le centrali operative degli organi di polizia*. L'attivazione del predetto collegamento deve essere reso noto agli interessati. A tal fine, il Garante ritiene che si possa utilizzare il modello semplificato di informativa "minima" - indicante il titolare del trattamento, la finalità perseguita ed il collegamento con le forze di polizia- individuato ai sensi dell'art. 13, comma 3, del Codice e riportato in *fac-simile* nell'allegato n. 2 al presente provvedimento. Tale collegamento deve essere altresì reso noto nell'ambito del testo completo di informativa reso eventualmente disponibile agli interessati (v. punto 3.1.3).
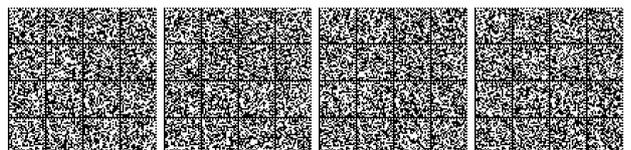
Le modalità di trattamento sopra elencate richiedono l'adozione di specifiche misure di sicurezza ulteriori rispetto a quelle individuate nel precedente punto 3.3.1, quali:

1) adozione di sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici degli incaricati e delle operazioni compiute sulle immagini registrate, compresi i relativi riferimenti temporali, con conservazione per un periodo di tempo congruo all'esercizio dei doveri di verifica periodica dell'operato dei responsabili da parte del titolare, comunque non inferiore a sei mesi;
2) separazione logica delle immagini registrate dai diversi titolari.

Il mancato rispetto delle misure previste ai punti 1) e 2) comporta l'applicazione della sanzione amministrativa stabilita dall'art. 162, comma 2-*ter,* del Codice.

Fuori dalle predette ipotesi, in tutti i casi in cui i trattamenti effettuati tramite sistemi integrati di videosorveglianza hanno natura e caratteristiche tali per cui le misure e gli accorgimenti sopra individuati non siano integralmente applicabili, in relazione alla natura dei dati o alle modalità del trattamento o agli effetti che possono determinare, il titolare del trattamento è tenuto a richiedere una verifica preliminare a questa Autorità (v. punto 3.2.1).

5. SOGGETTI PUBBLICI

I soggetti pubblici, in qualità di titolari del trattamento (*art. 4, comma 1, lett. f), del Codice*), possono trattare dati personali nel rispetto del principio di finalità, perseguendo scopi determinati, espliciti e legittimi *(art. 11, comma 1, lett. b), del Codice*), soltanto per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali. Ciò vale ovviamente anche in relazione a rilevazioni di immagini mediante sistemi di videosorveglianza *(art. 18, comma 2, del Codice)*.

I soggetti pubblici sono tenuti a rispettare, al pari di ogni titolare di trattamento effettuato tramite sistemi di videosorveglianza, i principi enunciati nel presente provvedimento.

Anche per i soggetti pubblici sussiste l'obbligo di fornire previamente l'informativa agli interessati (*art. 13 del Codice*), ferme restando le ipotesi prese in considerazione al punto 3.1.1. Pertanto, coloro che accedono o transitano in luoghi dove sono attivi sistemi di videosorveglianza devono essere previamente informati in ordine al trattamento dei dati personali. A tal fine, anche i soggetti pubblici possono utilizzare il modello semplificato di informativa "minima", riportato in *fac-simile* nell'allegato n. 1 al presente provvedimento (v. punto 3.1).

5.1. Sicurezza urbana

Recenti disposizioni legislative in materia di sicurezza hanno attribuito ai sindaci il compito di sovrintendere alla vigilanza ed all'adozione di atti che sono loro attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, nonché allo svolgimento delle funzioni affidati ad essi dalla legge in materia di sicurezza e di polizia giudiziaria[15]. Al fine di prevenire e contrastare determinati pericoli[16] che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, il sindaco può altresì adottare provvedimenti, anche contingibili e urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento. Infine, il sindaco, quale

[15] D.l. n. 92/2008 cit.
[16] D.m. 5 agosto 2008 cit.
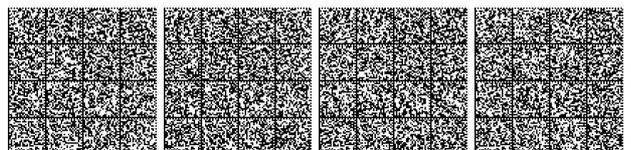
ufficiale del Governo, concorre ad assicurare la cooperazione della polizia locale con le forze di polizia statali, nell'ambito delle direttive di coordinamento impartite dal Ministero dell'interno.

Da tale quadro emerge che sussistono specifiche funzioni attribuite sia al sindaco, quale ufficiale del Governo, sia ai comuni, rispetto alle quali i medesimi soggetti possono utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico al fine di tutelare la sicurezza urbana [17].

Non spetta a questa Autorità definire il concetto di sicurezza urbana e delimitarne l'ambito operativo rispetto a quelli di ordine e sicurezza pubblica; purtuttavia, resta inteso che, nelle ipotesi in cui le attività di videosorveglianza siano assimilabili alla tutela della sicurezza pubblica, nonché alla prevenzione, accertamento o repressione dei reati, trova applicazione l'art. 53 del Codice (v. punto 3.1.1).

In ogni caso, si ribadisce l'auspicio che, nelle predette ipotesi, l'informativa, benché non obbligatoria, venga comunque resa, specie laddove i comuni ritengano opportuno rendere noto alla cittadinanza l'adozione di misure e accorgimenti, quali l'installazione di sistemi di videosorveglianza, volti al controllo del territorio e alla protezione degli individui.

5.2. Deposito dei rifiuti

In applicazione dei richiamati principi di liceità, finalità e proporzionalità, l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza risulta lecito con riferimento alle attività di controllo volte ad accertare l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose solo se non risulta possibile, o si riveli non efficace, il ricorso a strumenti e sistemi di controllo alternativi.

Analogamente, l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza è lecito se risultano inefficaci o inattuabili altre misure nei casi in cui si intenda monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti, la cui violazione è sanzionata amministrativamente (*art. 13, l. 24 novembre 1981, n. 689*).

5.3. Utilizzo di dispositivi elettronici per la rilevazione di violazioni al Codice della strada

Gli impianti elettronici di rilevamento automatizzato delle infrazioni, utilizzati per documentare la violazione delle disposizioni in materia di circolazione stradale, analogamente all'utilizzo di sistemi di videosorveglianza, comportano un trattamento di dati personali.

5.3.1. L'utilizzo di tali sistemi è quindi lecito se sono raccolti solo dati pertinenti e non eccedenti per il perseguimento delle finalità istituzionali del titolare, delimitando a tal fine la dislocazione e l'angolo visuale delle riprese in modo da non raccogliere immagini non pertinenti o inutilmente dettagliate. In conformità alla prassi ed al quadro normativo di settore riguardante talune violazioni del Codice della strada[18], il Garante prescrive quanto segue:

---

[17] V. artt. 6 d.l. n. 92/2008 cit., e 6, comma 7, d.l. n. 11/2009 cit.

[18] V. quanto previsto con riferimento al rilevamento a distanza dei limiti di velocità e dei sorpassi vietati dal d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 recante "*Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada*" (art. 383); circ. Ministero dell'interno del 14 agosto 2009, n. 300/A/10307/09/144/5/20/3 recante "*Direttiva per garantire un'azione*

a) gli impianti elettronici di rilevamento devono circoscrivere la conservazione dei dati alfanumerici contenuti nelle targhe automobilistiche ai soli casi in cui risultino non rispettate le disposizioni in materia di circolazione stradale;

b) le risultanze fotografiche o le riprese video possono individuare unicamente gli elementi previsti dalla normativa di settore per la predisposizione del verbale di accertamento delle violazioni (es., ai sensi dell'*art. 383 del d.P.R. n. 495/1992*, il tipo di veicolo, il giorno, l'ora e il luogo nei quali la violazione è avvenuta); deve essere effettuata una ripresa del veicolo che non comprenda o, in via subordinata, mascheri, per quanto possibile, la porzione delle risultanze video/fotografiche riguardanti soggetti non coinvolti nell'accertamento amministrativo (es., pedoni, altri utenti della strada);

c) le risultanze fotografiche o le riprese video rilevate devono essere utilizzate solo per accertare le violazioni delle disposizioni in materia di circolazione stradale anche in fase di contestazione, ferma restando la loro accessibilità da parte degli aventi diritto;

d) le immagini devono essere conservate per il periodo di tempo strettamente necessario in riferimento alla contestazione, all'eventuale applicazione di una sanzione e alla definizione del possibile contenzioso in conformità alla normativa di settore[19], fatte salve eventuali esigenze di ulteriore conservazione derivanti da una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria;

e) le fotografie o le immagini che costituiscono fonte di prova per le violazioni contestate non devono essere inviate d'ufficio al domicilio dell'intestatario del veicolo unitamente al verbale di contestazione, ferma restando la loro accessibilità agli aventi diritto;

f) in considerazione del legittimo interesse dell'intestatario del veicolo di verificare l'autore della violazione e, pertanto, di ottenere dalla competente autorità ogni elemento a tal fine utile, la visione della documentazione video-fotografica deve essere resa disponibile a richiesta del destinatario del verbale; al momento dell'accesso, dovranno essere opportunamente oscurati o resi comunque non riconoscibili i passeggeri presenti a bordo del veicolo.

Il mancato rispetto di quanto sopra prescritto nelle lettere da a) ad f) comporta l'applicazione della sanzione amministrativa stabilita dall'art. 162, comma 2-*ter*, del Codice.

5.3.2. Anche i conducenti dei veicoli e le persone che accedono o transitano in aree dove sono attivi sistemi elettronici di rilevazione automatizzata delle violazioni devono essere previamente informati in ordine al trattamento dei dati personali (*art. 13 del Codice*).

---

coordinata di prevenzione e contrasto dell'eccesso di velocità sulle strade"; circ. Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato, del 16 maggio 2008, n. 300/A/1/34197/101/138 riguardante "*Accesso ai documenti amministrativi riguardanti l'attività di accertamento e contestazione delle violazioni in materia di limiti di velocità*" (par. 6); nota del Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria e delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato, prot. n. 300/A/1/38001/144/16/20 del 27 ottobre 2008.

[19] V., ad es., art. 3 d.P.R. 22 giugno 1999, n. 250 recante "*Regolamento recante norme per l'autorizzazione alla installazione e all'esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato, a norma dell'articolo 7, comma 133-bis, della L. 15 maggio 1997, n. 127*".

Particolari disposizioni normative vigenti individuano già talune ipotesi (come, ad es., in caso di rilevamento a distanza dei limiti di velocità) in cui l'amministrazione pubblica è tenuta a informare gli utenti in modo specifico in ordine all'utilizzo di dispositivi elettronici[20].

L'obiettivo da assicurare è quello di un'efficace informativa agli interessati, che può essere fornita dagli enti preposti alla rilevazione delle immagini attraverso più soluzioni.

Un'idonea informativa in materia può essere anzitutto assicurata mediante l'utilizzo di strumenti appropriati che rendano agevolmente conoscibile l'esistenza e la presenza nelle aree interessate degli strumenti di rilevamento di immagini. A tal fine, svolgono un ruolo efficace gli strumenti di comunicazione al pubblico e le iniziative periodiche di diffusa informazione (siti *web*, comunicati scritti); tali forme di informazione possono essere eventualmente integrate con altre modalità (es., volantini consegnati all'utenza, pannelli a messaggio variabile, annunci televisivi e radiofonici, reti civiche e altra comunicazione istituzionale).

A integrazione di tali strumenti di comunicazione e informazione, va considerato il contributo che possono dare appositi cartelli. A tal fine, il modello semplificato di informativa "minima", riportato nel *fac-simile* in allegato, può essere utilizzato nei casi in cui la normativa in materia di circolazione stradale non prevede espressamente l'obbligo di informare gli utenti relativamente alla presenza di dispositivi elettronici volti a rilevare automaticamente le infrazioni.

Come si è detto, la normativa di settore prevede espressamente, in alcuni casi (es., rilevamento a distanza dei limiti di velocità, dei sorpassi vietati), l'obbligo di rendere nota agli utenti l'installazione degli impianti elettronici di rilevamento automatizzato delle infrazioni. In questi stessi casi è quindi possibile fare a meno di fornire un'ulteriore, distinta informativa rispetto al trattamento dei dati che riproduca gli elementi che sono già noti agli interessati per effetto degli avvisi di cui alla disciplina di settore in tema di circolazione stradale (*art. 13, comma 2, del Codice*). L'installazione di questi ultimi appositi avvisi previsti dal Codice della strada permette già agli interessati di percepire vari elementi essenziali in ordine al trattamento dei propri dati personali. Pertanto, gli avvisi che segnalano adeguatamente l'attivazione di dispositivi elettronici di rilevazione automatica delle infrazioni possono essere considerati idonei ad adempiere all'obbligo di fornire l'informativa di cui all'art. 13 del Codice.

Infine, l'obbligo di fornire tale informativa deve ritenersi soddisfatto anche quando il titolare del trattamento, pur mancando una previsione normativa che obblighi specificamente a segnalare la rilevazione automatizzata, la segnali comunque utilizzando avvisi analoghi a quelli previsti dal Codice della strada.

---

[20] La disciplina in tema di circolazione stradale prevede che le postazioni di controllo sulla rete stradale per rilevare la velocità debbano essere segnalate preventivamente e rese ben visibili in casi specificatamente delimitati: v., ad es., quanto stabilito in ordine all'utilizzazione dei dispositivi e dei mezzi tecnici di controllo della viabilità finalizzati al rilevamento a distanza dei limiti di velocità, dei sorpassi vietati e delle norme di comportamento sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali (artt. 142, 148 e 176 d.lg. 30 aprile 1992, n. 285; art. 4, comma 1, d.lg. 20 giugno 2002, n. 121, conv., con mod., dall'art. 1 l. 1° agosto 2002, n. 168 recante "*Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale*"; d.m. 15 agosto 2007 recante "*Attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera b) d.l. 3 agosto 2007, n. 117, recante disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione*"; art. 7 circ. Ministero dell'interno del 14 agosto 2009, n. 300/A/10307/09/144/5/20/3 cit.; circ. Ministero dell'interno 8 aprile 2003, n. 300/A/1/41198/101/3/3/9 "*Direttive per l'utilizzazione e l'installazione dei dispositivi e dei mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui agli articoli 142 e 148 del d.lg. 30 aprile 1992, n. 285*").

La violazione delle disposizioni riguardanti l'informativa di cui all'art. 13 è punita con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 161 del Codice.

5.3.3. Qualora si introducano sistemi di rilevazione degli accessi dei veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato, i comuni dovranno rispettare quanto previsto dal d.P.R. 22 giugno 1999, n. 250. Tale normativa prevede che i dati trattati possono essere conservati solo per il periodo necessario per contestare le infrazioni e definire il relativo contenzioso, ferma restando l'accessibilità agli stessi per fini di polizia giudiziaria o di indagine penale (*art. 3 d.P.R. n. 250/1999*).

5.4. Ulteriori avvertenze per i sistemi di videosorveglianza posti in essere da enti pubblici e, in particolare, da enti territoriali

Anche gli enti territoriali e, in generale, i soggetti pubblici operanti sul territorio effettuano attività di videosorveglianza in forma integrata, tramite la compartecipazione ad un medesimo sistema di rilevazione, al fine di economizzare risorse e mezzi impiegati nell'espletamento delle più diverse attività istituzionali.

Questa Autorità ha già individuato al punto 4.6 un quadro di specifiche garanzie in ordine alle corrette modalità che vengono qui ulteriormente richiamate, in particolare con riferimento all'attività del controllo sul territorio da parte dei comuni, anche relativamente a quanto disposto in materia di videosorveglianza comunale[21].

In particolare:

a) l'utilizzo condiviso, in forma integrale o parziale, di sistemi di videosorveglianza tramite la medesima infrastruttura tecnologica deve essere configurato con modalità tali da permettere ad ogni singolo ente e, in taluni casi, anche alle diverse strutture organizzative dell'ente, l'accesso alle immagini solo nei termini strettamente funzionali allo svolgimento dei propri compiti istituzionali, evitando di tracciare gli spostamenti degli interessati e di ricostruirne il percorso effettuato in aree che esulano dalla competenza territoriale dell'ente;

b) nei casi in cui un "centro" unico gestisca l'attività di videosorveglianza per conto di diversi soggetti pubblici, i dati personali raccolti dovranno essere trattati in forma differenziata e rigorosamente distinta, in relazione alle competenze istituzionali della singola pubblica amministrazione.

Il titolare del trattamento è tenuto a richiedere una verifica preliminare a questa Autorità fuori dalle predette ipotesi, ed in tutti i casi in cui i trattamenti effettuati tramite sistemi integrati di videosorveglianza hanno natura e caratteristiche tali per cui le misure e gli accorgimenti sopra individuati non siano integralmente applicabili, in relazione alla natura dei dati o alle modalità del trattamento, agli effetti che possono determinare o, a maggior ragione, con riferimento a quei sistemi per i quali già il punto 3.2.1 la richiede (es. sistemi di raccolta delle immagini associate a dati biometrici o c.d. intelligenti, cioè in grado di rilevare automaticamente comportamenti o eventi anomali, segnalarli, ed eventualmente registrarli).

---

[21] V. art. 6, comma 8, del d.l. n. 11/2009 cit.

6. PRIVATI ED ENTI PUBBLICI ECONOMICI

6.1. Trattamento di dati personali per fini esclusivamente personali

L'installazione di sistemi di videosorveglianza -come si rileva dall'esame di numerose istanze pervenute all'Autorità- viene sovente effettuata da persone fisiche per fini esclusivamente personali. In tal caso va chiarito che la disciplina del Codice non trova applicazione qualora i dati non siano comunicati sistematicamente a terzi ovvero diffusi, risultando comunque necessaria l'adozione di cautele a tutela dei terzi (*art. 5, comma 3, del Codice*, che fa salve le disposizioni in tema di responsabilità civile e di sicurezza dei dati). In tali ipotesi possono rientrare, a titolo esemplificativo, strumenti di videosorveglianza idonei ad identificare coloro che si accingono ad entrare in luoghi privati (videocitofoni ovvero altre apparecchiature che rilevano immagini o suoni, anche tramite registrazione), oltre a sistemi di ripresa installati nei pressi di immobili privati ed all'interno di condomini e loro pertinenze (quali posti auto e *box*).

Benché non trovi applicazione la disciplina del Codice, al fine di evitare di incorrere nel reato di interferenze illecite nella vita privata *(art. 615-bis c.p.),* l'angolo visuale delle riprese deve essere comunque limitato ai soli spazi di propria esclusiva pertinenza (ad esempio antistanti l'accesso alla propria abitazione) escludendo ogni forma di ripresa, anche senza registrazione di immagini, relativa ad aree comuni (cortili, pianerottoli, scale, *garage* comuni) ovvero ad ambiti antistanti l'abitazione di altri condomini.

6.2. Trattamento di dati personali per fini diversi da quelli esclusivamente personali

6.2.1. Consenso

Nel caso in cui trovi applicazione la disciplina del Codice, il trattamento di dati può essere lecitamente effettuato da privati ed enti pubblici economici solamente se vi sia il consenso preventivo dell'interessato, oppure se ricorra uno dei presupposti di liceità previsti in alternativa al consenso (*artt. 23 e 24 del Codice*).

Nel caso di impiego di strumenti di videosorveglianza la possibilità di acquisire il consenso risulta in concreto limitata dalle caratteristiche stesse dei sistemi di rilevazione che rendono pertanto necessario individuare un'idonea alternativa nell'ambito dei requisiti equipollenti del consenso di cui all'art. 24, comma 1, del Codice.

6.2.2. Bilanciamento degli interessi

Tale alternativa può essere ravvisata nell'istituto del bilanciamento di interessi (*art. 24, comma 1, lett. g), del Codice*). Il presente provvedimento dà attuazione a tale istituto, individuando i casi in cui la rilevazione delle immagini può avvenire senza consenso, qualora, con le modalità stabilite in questo stesso provvedimento, sia effettuata nell'intento di perseguire un legittimo interesse del titolare o di un terzo attraverso la raccolta di mezzi di prova o perseguendo fini di tutela di persone e beni rispetto a possibili aggressioni, furti, rapine, danneggiamenti, atti di vandalismo, o finalità di prevenzione di incendi o di sicurezza del lavoro.
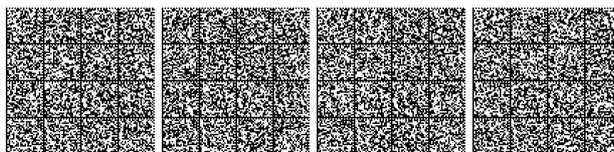
A tal fine, possono essere individuati i seguenti casi, in relazione ai quali, con le precisazioni di seguito previste, il trattamento può lecitamente avvenire pure in assenza del consenso.

6.2.2.1. Videosorveglianza (con o senza registrazione delle immagini)

Tali trattamenti sono ammessi in presenza di concrete situazioni che giustificano l'installazione, a protezione delle persone, della proprietà o del patrimonio aziendale.

Nell'uso delle apparecchiature volte a riprendere, con o senza registrazione delle immagini, aree esterne ad edifici e immobili (perimetrali, adibite a parcheggi o a carico/scarico merci, accessi, uscite di emergenza), resta fermo che il trattamento debba essere effettuato con modalità tali da limitare l'angolo visuale all'area effettivamente da proteggere, evitando, per quanto possibile, la ripresa di luoghi circostanti e di particolari che non risultino rilevanti (vie, edifici, esercizi commerciali, istituzioni ecc.).

6.2.2.2. Riprese nelle aree condominiali comuni

Qualora i trattamenti siano effettuati dal condominio (anche per il tramite della relativa amministrazione), si evidenzia che tale specifica ipotesi è stata recentemente oggetto di una segnalazione da parte del Garante al Governo ed al Parlamento[22]; ciò in relazione all'assenza di una puntuale disciplina che permetta di risolvere alcuni problemi applicativi evidenziati nell'esperienza di questi ultimi anni. Non è infatti chiaro se l'installazione di sistemi di videosorveglianza possa essere effettuata in base alla sola volontà dei comproprietari, o se rilevi anche la qualità di conduttori. Non è parimenti chiaro quale sia il numero di voti necessario per la deliberazione condominiale in materia (se occorra cioè l'unanimità ovvero una determinata maggioranza).

7. PRESCRIZIONI E SANZIONI

Il Garante invita tutti i titolari dei trattamenti di dati personali effettuati tramite sistemi di videosorveglianza ad attenersi alle prescrizioni indicate nel presente provvedimento.

Le misure necessarie prescritte con il presente provvedimento devono essere osservate da tutti i titolari di trattamento. In caso contrario il trattamento dei dati è, a seconda dei casi, illecito oppure non corretto, ed espone:

- all'inutilizzabilità dei dati personali trattati in violazione della relativa disciplina *(art. 11, comma 2, del Codice)*;
- all'adozione di provvedimenti di blocco o di divieto del trattamento disposti dal Garante *(art. 143, comma 1, lett. c), del Codice),* e di analoghe decisioni adottate dall'autorità giudiziaria civile e penale;
- all'applicazione delle pertinenti sanzioni amministrative o penali *(artt. 161 e ss. del Codice).*

[22] V. segnalazione del Garante del 13 maggio 2008, doc. *web* n. 1523997.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1. prescrive ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c), del Codice, ai titolari del trattamento di dati personali effettuato tramite sistemi di videosorveglianza, di adottare al più presto e, comunque, entro e non oltre i distinti termini di volta in volta indicati decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, le misure e gli accorgimenti illustrati in premessa e di seguito individuati concernenti l'obbligo di:
   a) entro dodici mesi, rendere l'informativa visibile anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno (punto 3.1);
   b) entro sei mesi, sottoporre i trattamenti che presentano rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali degli interessati, alla verifica preliminare ai sensi dell'art. 17 del Codice (punto 3.2.1);
   c) entro dodici mesi, adottare, le misure di sicurezza a protezione dei dati registrati tramite impianti di videosorveglianza (punto 3.3);
   d) entro sei mesi, adottare le misure necessarie per garantire il rispetto di quanto indicato nei punti 4.6 e 5.4, per quanto concerne i sistemi integrati di videosorveglianza;
2. individua, nei termini di cui in motivazione, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lett. g), del Codice, i casi nei quali il trattamento dei dati personali mediante videosorveglianza può essere effettuato da soggetti privati ed enti pubblici economici, nei limiti e alle condizioni indicate, per perseguire legittimi interessi e senza richiedere il consenso degli interessati (punto 6.2.2);
3. individua nell'allegato 1, ai sensi dell'art. 13, comma 3, del Codice, un modello semplificato di informativa utilizzabile alle condizioni indicate in motivazione (punto 3.1);
4. individua nell'allegato 2, ai sensi dell'art. 13, comma 3, del Codice, un modello semplificato di informativa utilizzabile alle condizioni indicate in motivazione, al fine di rendere noto agli interessati l'attivazione di un collegamento del sistema di videosorveglianza con le forze di polizia (punti 3.1.3 e 4.6, lett. *c)*);
5. segnala l'opportunità che, anche nell'espletamento delle attività di cui all'art. 53 del Codice, l'informativa, benché non obbligatoria, sia comunque resa in tutti i casi nei quali non ostano in concreto specifiche ragioni di tutela e sicurezza pubblica o di prevenzione, accertamento o repressione dei reati (punto 5.1);
6. dispone, ai sensi dell'art. 143, comma 2, del Codice, che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Ministero della giustizia-Ufficio pubblicazione leggi e decreti per la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 8 aprile 2010

Il presidente: PIZZETTI

Il relatore: PAISSAN

Il segretario generale reggente: DE PAOLI

ALLEGATO *1*

- Per le modalità di utilizzazione del modello, cfr. punto 3.1.
- Se le immagini non sono registrate, sostituire il termine "registrazione" con quello di "rilevazione".

ALLEGATO *2*
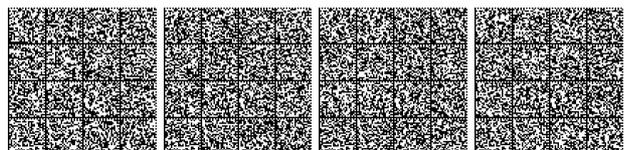
- Per le modalità di utilizzazione del modello, cfr. punti 3.1.3 e 4.6, lett. *c)*.

Se le immagini non sono registrate, sostituire il termine "registrazione" con quello di "rilevazione".

10A05072
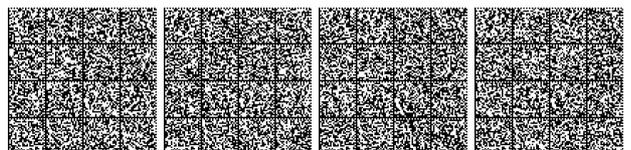
PROVVEDIMENTO 1° aprile 2010.

Trattamento dei dati personali degli abbonati in caso di *number portability*.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale reggente;

Vista la direttiva 2002/58/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 2002, relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche;

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, di seguito «Codice»);

Visto il Codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259);

Visto il provvedimento del Garante del 15 luglio 2004 (in http://www.garanteprivacy.it/, doc. web n. 1032381) in materia di elenchi telefonici «alfabetici» del servizio universale;

Viste le delibere dell'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni n.78/08/CIR del 26 novembre 2008, n. 274/07/CONS del 6 giugno 2007 e sue successive modifiche e integrazioni, n.41/09/CIR del 24 luglio 2009, n. 36/02/CONS del 6 febbraio 2002, n.180/02/CONS del 13 giugno 2002 e n. 664/06/CONS del 23 novembre 2006;

Sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 del 28 giugno 2000;

Relatore il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

Premesso:

Di seguito al provvedimento del Garante del 15 luglio 2004 (in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1032381, di seguito, «Provvedimento»), nonché sulla base di quanto stabilito dalla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del 6 febbraio 2002, n. 36/02/CONS (in *Gazzetta Ufficiale* del 26 marzo 2002, n. 72), il regime attualmente in vigore degli elenchi telefonici prevede che «è consentita la sola formazione, distribuzione e diffusione degli elenchi, in qualunque forma realizzati, basati sulla consultazione e accesso alla base di dati unica, e che è consentita la sola utilizzazione di elenchi aggiornati» (così Allegato III, punto 1, del Provvedimento).

1. La base di dati unica (c.d. «DBU»).

Come noto, la base di dati unica alla quale fa riferimento il Provvedimento (di seguito, indicata per brevità «DBU»), è quella prevista dalla delibera AGCom sopra richiamata e consiste «nell'insieme dei dati contenuti nelle base dati di tutti gli operatori titolari di licenze per servizi di telecomunicazioni ai quali risultino assegnate risorse di numerazione effettivamente utilizzate» (art. 2, paragrafo 1).

Sono quindi i singoli operatori telefonici, in qualità di titolari del trattamento, che curano l'inserimento dei dati dei propri clienti, nonché l'aggiornamento periodico degli stessi nel DBU. La medesima delibera AGCom stabilisce che gli operatori sono «responsabili dell'esattezza, della veridicità, integrità, conformità alle manifestazioni di volontà degli interessati ed aggiornamento dei dati trasmessi», come del resto confermato dal Provvedimento (All. II, punto 2), nonché dal «Protocollo d'intesa tra operatori licenziatari di rete fissa e mobile relativo alla costituzione e operatività della Base Dati Unica di cui alla delibera AGCOM 36/02/CONS» del 29 aprile 2005.

L'inserimento nel DBU dei dati personali di abbonati e utenti telefonici viene effettuato sulla base dei consensi espressi dagli stessi in risposta al questionario contenuto nel modulo di informativa e raccolta del consenso che ciascun operatore ha sottoposto ai propri clienti per consentire loro di decidere se e con quali informazioni essere presenti negli elenchi telefonici (v. All. IV del Provvedimento).

Viceversa, in relazione ai «vecchi» abbonati alla telefonia fissa, i cui nominativi erano già presenti negli elenchi precedentemente pubblicati, il Provvedimento ha previsto una disciplina transitoria per la quale, in assenza di risposta da parte degli stessi nel termine di sessanta giorni dalla ricezione del predetto modulo, sarebbero rimaste valide le manifestazioni di volontà eventualmente espresse in passato (*cfr.* All. I, punto 7.1 e All. *IV)*.

Come stabilito dal richiamato Protocollo d'intesa, il predetto DBU può essere inoltre ceduto ad aziende terze da parte degli operatori, i quali hanno affidato tale servizio a Telecom Italia S.p.A., Eutelia S.p.A. e BT Italia S.p.A. In tali casi, naturalmente, i cessionari sono tenuti a rispettare tutte le opzioni manifestate dagli interessati ai propri operatori e registrate nel DBU dagli stessi, anche sulla base degli aggiornamenti periodici che ricevono dagli operatori cedenti.

2. Le richieste pervenute al Garante in merito ad alcune anomalie riscontrate nel funzionamento del DBU.

In relazione al corretto funzionamento del DBU, sono pervenute al Garante le richieste di tre società cessionarie dello stesso, che operano nel settore dell'editoria di elenchi telefonici, nonché in quello della fornitura di informazioni sugli elenchi medesimi (Seat Pagine Gialle S.p.A., Telextra S.r.l. e Addressvitt S.r.l.).

Tali società hanno evidenziato come, all'esito di alcune verifiche dalle stesse effettuate (sollecitate anche da lamentele ricevute dai propri consultatori/clienti) per la sistemazione formale dei dati personali ricevuti in aggiornamento del DBU, sono state riscontrate numerose anomalie in ordine alla numerosità e alla completezza dei dati acquisiti.

Più precisamente, le società segnalanti hanno rappresentato che, in un arco di tempo relativamente breve, si è registrato un significativo decremento nelle utenze presenti nel DBU, che prescinderebbe dalle manifestazioni di consenso espresse dagli interessati. Ad esempio, nel periodo tra marzo e ottobre 2008, il DBU si è ridotto di circa 500.000 unità, mentre nell'ultimo periodo considerato (ottobre 2008 - gennaio 2009), altre 250.000 utenze circa sono risultate mancanti.

Inoltre, sotto il profilo della congruità dei dati presenti nel DBU, le segnalanti hanno comunicato di aver riscontrato la mancanza degli indirizzi postali di utenti che avrebbero dato il consenso al trattamento dei dati per invio di materiale pubblicitario al loro domicilio postale; l'attribuzione ad alcune città di CAP, prefissi e indicazione della provincia incongruenti; la presenza di numerosi errori di digitazione.

2.1. L'inserimento dei dati nel DBU in caso di cambio del gestore.

Il fenomeno, sul quale maggiormente si è appuntata l'attenzione delle società segnalanti, è stato quello della riduzione del numero degli abbonati inseriti nel DBU. Esso è stato ricondotto dalle segnalanti stesse alla mancata compilazione del modulo di cui all'Allegato IV del Provvedimento da parte degli abbonati, nell'ipotesi in cui questi cambino operatore telefonico.

Ciò, anche in relazione a quanto previsto dalla delibera dell'AGCom del 23 novembre 2006, n. 664/06/CONS (in *Gazzetta Ufficiale* del 27 dicembre 2006, n. 299), che ha semplificato i flussi di migrazione tra operatori, rendendo loro possibile l'acquisizione di nuovi clienti anche attraverso il mero contatto telefonico, seguito poi da una conferma scritta del contratto tramite compilazione, da parte del nuovo cliente, di un apposito modulo, che deve essere inviato al cliente «prima o al più tardi al momento dell'inizio dell'esecuzione del contratto (…) concluso a distanza» (*cfr.* art. 2, comma 6, Allegato A, della delibera sopra citata). In modo analogo, deve essere inviato ai nuovi clienti anche il modulo di cui all'All. IV del Provvedimento, per l'acquisizione del consenso all'inserimento dei dati del cliente nel DBU e negli elenchi telefonici.

Nel corso dell'istruttoria è emerso che il ritorno di tali moduli è di norma molto esiguo, anche in ragione del fatto che mentre alcuni operatori lo inviano ai nuovi clienti contestualmente al contratto, altri si limitano a renderlo disponibile sul proprio sito web o ne demandano la consegna agli interessati al rivenditore di telefonia (c.d. dealer). Ciò contribuirebbe a determinare le anomalie nel funzionamento del DBU sopra delineate.

2.2. Il trattamento dei dati personali in caso di number portability (NP).

Le segnalanti (Seat in particolare) hanno rappresentato all'Autorità che le difficoltà sopra descritte nella raccolta dei moduli per l'acquisizione dei consensi al trattamento dei dati personali e, in particolare, alla pubblicazione dei dati stessi nel DBU potrebbero essere superate quantomeno nell'ambito dei casi di cambio del gestore telefonico da parte del cliente con contestuale richiesta di mantenere in uso il precedente numero telefonico (number portability - *NP)*.

Esse hanno pertanto proposto una «interpretazione aggiornata delle norme sulla privacy», basata sulla considerazione che di norma il cambio di gestore telefonico è motivato da ragioni diverse dalla volontà di modificare le opzioni espresse in passato in merito all'inserimento dei dati nel DBU e negli elenchi, ma che vanno ricondotte ad offerte economiche, qualità del servizio prestato, ecc.

Secondo tale interpretazione, dovrebbe essere consentito «il mantenimento del consenso già espresso e registrato in DBU anche in caso di NP», pur ribadendo contemporaneamente «la garanzia del pieno diritto dell'abbonato di modificare in qualunque momento e gratuitamente il consenso precedentemente espresso». A supporto della stessa, le segnalanti - Seat in particolare - hanno messo in evidenza il fatto che, contrariamente a quanto ritenuto dagli operatori telefonici, nei provvedimenti del Garante non vi sarebbe l'esplicita previsione di un obbligo per il nuovo gestore telefonico, che acquisisce un cliente con NP da un gestore precedente, di richiedere una nuova esplicita manifestazione di consenso dello stesso all'inserimento dei suoi dati nel DBU.

3. I clienti che cambiano con number portability assimilabili ai «vecchi» clienti del Provvedimento.

In merito a quanto sopra evidenziato, si rappresenta che, nel caso in cui un soggetto attivi una nuova utenza telefonica, fissa o mobile, con un operatore diverso dal precedente -indipendentemente dal fatto che il «vecchio» contratto di fornitura sia mantenuto in vita o meno- il nuo-

vo operatore, in qualità di titolare del trattamento, è tenuto a sottoporre al cliente il modulo di informativa e raccolta del consenso, di cui all'Allegato IV del Provvedimento.
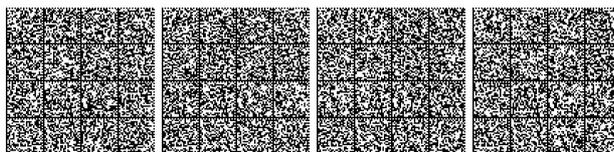
In tale ipotesi, infatti, si instaura un nuovo rapporto di fornitura di servizi telefonici e il cliente deve essere messo in condizione di scegliere liberamente e consapevolmente in quali termini disciplinare il trattamento dei propri dati personali nei confronti del nuovo titolare, con particolare riferimento all'inserimento degli stessi nel DBU e alla conseguente pubblicazione negli elenchi telefonici.

Come noto, però, l'interessato/cliente, al momento dell'attivazione di una nuova utenza con un operatore diverso da quello precedente, può anche decidere di conservare il numero telefonico che gli era stato in precedenza assegnato, chiedendo la number portability (NP), ossia l'attribuzione del vecchio numero alla nuova utenza.

Anche in questo caso si verifica un'importante modifica nel rapporto di fornitura del servizio, poiché cambia il titolare del trattamento. Pertanto, anche in tale evenienza gli operatori sono tenuti a sottoporre all'attenzione dei propri clienti il modello di informativa e richiesta di consenso di cui all'Allegato IV del Provvedimento, come del resto stabilito anche dall'art. 1, comma 4, della delibera 36/02/CONS dell'AGCom, nonché dall'art. 2, comma 2 e art. 4, comma 2, della delibera n. 180/02/CONS, citate.

Tuttavia, in ragione del fatto che nella predetta ipotesi il numero telefonico non cambia e che, quindi, restano invariati tutti gli elementi oggetto di pubblicazione negli elenchi, si ritiene che i clienti che cambiano operatore con number portability, possano essere assimilati ai «vecchi» clienti presi in considerazione dal Provvedimento, ossia quei soggetti i cui nominativi erano già presenti negli elenchi pubblicati prima dell'entrata in vigore del nuovo regime degli elenchi telefonici.

Infatti, anche i predetti soggetti hanno già espresso in passato al proprio operatore le manifestazioni di volontà in merito all'inserimento nel DBU e, conseguentemente, negli elenchi, dei dati personali che li riguardano. Si ritiene, pertanto, che per tali soggetti il nuovo operatore telefonico possa mantenere invariate le opzioni scelte in passato, in assenza di risposta al suindicato questionario nel termine di sessanta giorni dalla ricezione dello stesso. Resta ferma, naturalmente, la possibilità per i medesimi soggetti di manifestare in qualunque momento una diversa volontà, rivolgendosi anche successivamente al nuovo operatore.

Quanto alla concreta operatività del sistema sopra delineato, si ricorda che, in caso di passaggio di un cliente ad un nuovo operatore con number portability (c.d. operatore «recipient») -essendo quest'ultimo a ricevere la relativa richiesta contestualmente alla richiesta di attivazione del nuovo servizio telefonico (abbonamento o scheda prepagata che *sia)*, in qualità di «esclusivo titolare del trattamento dei dati personali conferiti dagli abbonati "portati" sulla propria rete» (*cfr.* art. 1, comma 2, delibera n. 180/02/CONS)- lo stesso è tenuto a comunicare l'avvenuta richiesta all'operatore originario (c.d. donor o donating). Solo dopo aver ricevuto tale comunicazione, il donor provvede alla cancellazione dell'utente «portato» dalla propria base di dati relativa agli elenchi di abbonati (*cfr.* art. 10, comma 2, delibera AGCom n. 78/08/CIR, delibera AGCom n. 274/07/CONS e s.m.i. e art. 7, delibera AGCom n. 41/09/CIR).

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

A. ai sensi degli articoli 143, comma 1. lettera *b)* e 154, comma 1, lettera *c)* del Codice dispone che gli abbonati che cambiano operatore telefonico richiedendo la conservazione del loro numero (c.d. number portability), i quali non rispondano al questionario di cui all'Allegato IV del provvedimento del Garante del 15 luglio 2004 entro sessanta giorni dalla ricezione dello stesso, conservino le opzioni relative all'inserimento dei loro dati nella base di dati unica di cui alla delibera AGCom n. 36/02/CONS e negli elenchi manifestate al precedente operatore;

B. dispone la trasmissione di copia del presente provvedimento al Ministero della giustizia-Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° aprile 2010

Il presidente: PIZZETTI

Il relatore: CHIARAVALLOTI

Il segretario generale reggente: DE PAOLI

10A04921

PROVVEDIMENTO 8 aprile 2010.

Misure a tutela della c.d. «Ricerca inversa» dei vecchi abbonati ai servizi telefonici.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe
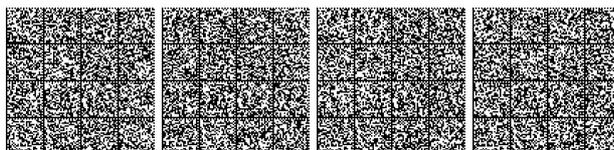
Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale reggente;

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, di seguito «Codice»);

Vista la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 2002, relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche;

Visto il provvedimento del Garante del 15 luglio 2004 (in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1032381) in materia di elenchi telefonici «alfabetici» del servizio universale;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 del 28 giugno 2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

Premesso

Con il provvedimento del 15 luglio 2004 sopra indicato (di seguito, «Provvedimento»), l'Autorità, ai sensi dell'art. 129 del Codice, ha individuato le modalità di inserimento e di successivo utilizzo dei dati personali relativi agli abbonati e agli acquirenti del traffico prepagato negli elenchi telefonici, costituiti tramite estrazione dalla base di dati unica degli operatori di comunicazione elettronica e realizzati in qualsiasi forma.

Successivamente all'entrata in vigore del regime degli elenchi telefonici introdotto dal Provvedimento, l'Autorità ha ricevuto numerose segnalazioni concernenti la c.d. funzione di «ricerca inversa o derivata» (di seguito, indicata per brevità come «ricerca inversa»), consistente nella possibilità, per i fornitori di servizi di informazione sugli elenchi, di comunicare a chi ne faccia richiesta, online o al telefono, i dati personali degli abbonati presenti negli elenchi telefonici, effettuando la ricerca sulla base del numero telefonico o di altro dato degli stessi.

In particolare, due dei predetti fornitori (Seat Pagine Gialle S.p.a. e Telextra S.r.l.) hanno chiesto un intervento del Garante volto a modificare il predetto regime con particolare riferimento appunto alla funzione di «ricerca inversa» degli abbonati presenti negli elenchi telefonici.

1. *La disciplina applicabile alla «ricerca inversa».*

Come noto, il Provvedimento, in ragione delle potenzialità dei predetti servizi, che consentono ad esempio di reperire l'identità e l'indirizzo di una persona a chi ne conosca anche solo il numero telefonico, ha previsto che i servizi di informazione sugli elenchi dei singoli operatori, in caso di utilizzo dei servizi di ricerca inversa, devono essere «progettati per consentire la visualizzazione di un numero limitato di risultati per pagina» (*cfr.* allegato I, punto 6.1 e allegato II, punto 1 del Provvedimento).

Il Provvedimento ha stabilito altresì che l'utilizzazione dei dati personali nell'ambito dei predetti servizi di informazione deve essere stata portata a conoscenza degli interessati con un'idonea informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice (allegato I, punto 2.2) e che l'attivazione della funzione di «ricerca inversa» sui dati degli interessati presuppone il consenso specifico degli stessi (allegato I, punto 4.2.1), coerentemente con quanto sostenuto da tempo anche in sede comunitaria dal Gruppo ex art. 29 (*cfr.* parere n. 5/2000 del 13 luglio 2000, in www.europa.eu.int).

In ragione di ciò, quindi, il questionario contenuto nel modulo di informativa e raccolta del consenso che ciascun operatore telefonico sottopone ai propri clienti per consentire loro di decidere se e con quali informazioni essere presenti negli elenchi telefonici, contempla anche una richiesta di consenso esplicito all'utilizzo del numero telefonico per finalità di ricerca inversa (allegato IV al Provvedimento).

Discorso in parte diverso va fatto in relazione ai «vecchi» abbonati alla telefonia fissa, i cui nominativi erano già presenti negli elenchi precedentemente pubblicati. Riguardo a tali soggetti, infatti, il Provvedimento ha previsto una disciplina transitoria per la quale, in assenza di risposta da parte degli stessi nel termine di sessanta giorni dalla ricezione del predetto modulo, sarebbero rimaste valide le manifestazioni di volontà eventualmente espresse in passato.

Da ciò è derivato che, in assenza di risposta al questionario, i dati personali degli abbonati già presenti nei vecchi elenchi sono stati inseriti automaticamente anche nei nuovi elenchi, mentre, non essendo in passato mai stata chiesta agli stessi alcuna manifestazione di volontà in merito all'utilizzabilità dei loro dati nei servizi di ricerca inversa, tale funzione, in caso di assenza di risposta, è stata generalmente intesa come inibita nei loro confronti.

2. *Le richieste pervenute al Garante.*

I fornitori sopra indicati, in particolare Seat Pagine Gialle, hanno messo in evidenza come, a seguito dell'entrata in vigore del ricordato regime degli elenchi telefonici, in ragione dell'esiguo numero di interessati che hanno compilato e riconsegnato il predetto questionario, sia divenuto pressoché impossibile per gli operatori del settore «continuare a mantenere la funzione di ricerca inversa, creando un vero e proprio disservizio che rende insoddisfatti tanto gli inseriti, tanto gli utilizzatori».

La funzione in oggetto, infatti, sarebbe «molto apprezzata dai consumatori», in quanto «rende facilmente rin-

tracciabili gli abbonati che hanno dato il proprio consenso ad essere inseriti in elenco, senza ledere minimamente i loro interessi né la legittima tutela della loro privacy, trattandosi solo di una chiave di ricerca differente» (*cfr.* note di Seat Pagine Gialle del 14 novembre 2005 e del 15 novembre 2006).

In particolare, Seat ha rappresentato che, sulla base della propria esperienza, molti abbonati hanno percepito il blocco della ricerca inversa come un disservizio, poiché erano convinti che non sarebbe cambiato nulla rispetto al passato e non avevano compreso che la mancata restituzione del questionario avrebbe coinciso con l'inibizione della fornitura del servizio (*cfr.* nota del 24 febbraio 2009).

Le predette società e Assotelecomunicazioni (Asstel), appositamente coinvolte in merito alla possibile realizzazione di una campagna informativa mirata a raggiungere tutti gli utenti di telefonia fissa già inseriti in un elenco pubblico alla data del 1° febbraio 2005, hanno rappresentato alcune proposte sulle modalità di comunicazione agli interessati di quanto previsto con il presente provvedimento.

3. *Ricerca «one to one» per i «vecchi» abbonati.*

Come noto, la scelta del Garante relativa ai c.d. «vecchi» abbonati può essere ricondotta alla direttiva 2002/58/CE, che ha previsto un regime transitorio per gli abbonati già inseriti in un elenco pubblico alla data di entrata in vigore delle misure nazionali di recepimento (data che in Italia va individuata nel 1° febbraio 2005, considerato il combinato disposto dell'art. 129 del Codice e del predetto Provvedimento - allegato III, punto 1, cui tale articolo demanda la residuale disciplina per gli elenchi).

Più specificamente, l'art. 16, paragrafo 2 della direttiva stabilisce che i dati personali dei vecchi abbonati possono restare inseriti negli elenchi cartacei o elettronici, «comprese le versioni con funzioni di ricerca inverse, salvo altrimenti da essi comunicato dopo essere stati pienamente informati degli scopi e delle possibilità in conformità con l'art. 12 della presente direttiva».

In ragione di quanto detto, pertanto, limitatamente ai «vecchi» abbonati, si ritiene possa ammettersi un sistema che permetta di mantenere operativa la funzione di ricerca inversa, anche senza il consenso espresso degli abbonati, salvo il rispetto di eventuali volontà contrarie comunicate al proprio operatore dagli stessi. Ciò, soltanto con riferimento alla ricerca del nominativo dell'abbonato sulla base del suo numero telefonico, che, consentendo di ottenere singoli risultati per singole richieste (operatività c.d. «one to one»), risulta facilmente configurabile come mera chiave di consultazione degli elenchi elettronici.

In merito ai «nuovi» abbonati, viceversa, non si ritiene che il principio del consenso espresso degli interessati sancito dal Provvedimento, che come si è detto è di matrice comunitaria (*cfr.* art. 12 della direttiva 2002/58/CE), debba essere messo in discussione in questa sede.

Tutto ciò premesso il Garante

A. Ai sensi degli articoli 143, comma 1, lettera *b)* e 154, comma 1, lettera *c)* del Codice:

1) dispone che, con esclusivo riferimento ai «vecchi» abbonati i cui dati erano già inseriti in un elenco pubblico alla data del 1° febbraio 2005, possa essere attivata a partire dal 1° gennaio 2011 la funzione di ricerca inversa, consistente nella ricerca del nominativo di un abbonato sulla base del suo numero telefonico, anche senza il consenso espresso degli abbonati, salvo il rispetto di eventuali volontà contrarie comunicate dagli stessi al proprio operatore;

2) dispone che gli operatori telefonici,che abbiano clienti i cui dati erano già inseriti in un elenco pubblico alla data del 1° febbraio 2005, rendano nota a tali abbonati l'attivazione della funzione di ricerca inversa nei loro confronti nei termini indicati al precedente punto 1, mediante idonea informativa, da inserire nella bolletta contenente il conto telefonico entro il 31 dicembre 2010 e da pubblicare sui propri siti web entro il 31 maggio 2010. Entro il medesimo termine del 31 maggio dovrà essere trasmessa a questa Autorità una copia dell'informativa, che dovrà contenere la chiara indicazione della possibilità per gli abbonati interessati di opporsi all'attivazione della funzione di ricerca inversa sul proprio nominativo.

B. Dispone la trasmissione di copia del presente provvedimento al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 aprile 2010

Il presidente
PIZZETTI

Il relatore
PAISSAN

Il segretario generale reggente
DE PAOLI

10A05131

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA GIOVENTÙ

Avviso relativo al decreto di chiusura del bando di concorso «Giovani idee cambiano l'Italia»

Si rende noto che sul sito web istituzionale del Dipartimento della gioventù della Presidenza del Consiglio dei Ministri: www.gioventu.it è pubblicato il decreto del Capo del Dipartimento n. 4 in data 19 aprile 2010 relativo alla chiusura del bando di concorso: «Giovani idee cambiano l'Italia» la cui graduatoria è stata approvata con decreto del Capo della soppressa struttura di missione - dipartimento per le politiche giovanili e le attività sportive (POGAS), in data 20 dicembre 2007.

10A05126

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del 14 aprile 2010

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 14 aprile 2010

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3615
Yen	127,42
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,048
Corona danese	7,4431
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,88140
Fiorino ungherese	262,65
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7082
Zloty polacco	3,8549
Nuovo leu romeno	4,1440
Corona svedese	9,7327
Franco svizzero	1,4368
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,9955
Kuna croata	7,2570
Rublo russo	39,4845
Lira turca	2,0162
Dollaro australiano	1,4583
Real brasiliano	2,3744
Dollaro canadese	1,3571
Yuan cinese	9,2932
Dollaro di Hong Kong	10,5665
Rupia indonesiana	12257,63
Rupia indiana	60,2190
Won sudcoreano	1514,11
Peso messicano	16,5400
Ringgit malese	4,3575
Dollaro neozelandese	1,9089
Peso filippino	60,615
Dollaro di Singapore	1,8734
Baht tailandese	43,922
Rand sudafricano	9,9682

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

10A04922

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del 15 aprile 2010

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 15 aprile 2010

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3544
Yen	126,18
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,085
Corona danese	7,4428
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,87735
Fiorino ungherese	263,30
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7082
Zloty polacco	3,8583
Nuovo leu romeno	4,1411
Corona svedese	9,7069

Franco svizzero	1,4343
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,9520
Kuna croata	7,2590
Rublo russo	39,3300
Lira turca	2,0040
Dollaro australiano	1,4513
Real brasiliano	2,3741
Dollaro canadese	1,3536
Yuan cinese	9,2451
Dollaro di Hong Kong	10,5119
Rupia indonesiana	12200,43
Rupia indiana	60,1920
Won sudcoreano	1500,18
Peso messicano	16,5712
Ringgit malese	4,3192
Dollaro neozelandese	1,8972
Peso filippino	60,072
Dollaro di Singapore	1,8612
Baht tailandese	43,679
Rand sudafricano	9,9854

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

10A04923

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del 16 aprile 2010

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 16 aprile 2010

Dollaro USA	1,3535
Yen	125,30
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,178
Corona danese	7,4424
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,87710
Fiorino ungherese	263,45
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7081
Zloty polacco	3,8743
Nuovo leu romeno	4,1463
Corona svedese	9,6870
Franco svizzero	1,4338
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,9550
Kuna croata	7,2605
Rublo russo	39,2950
Lira turca	1,9968
Dollaro australiano	1,4519
Real brasiliano	2,3670
Dollaro canadese	1,3567
Yuan cinese	9,2383
Dollaro di Hong Kong	10,5062
Rupia indonesiana	12194,89
Rupia indiana	59,9800
Won sudcoreano	1502,86
Peso messicano	16,4924
Ringgit malese	4,3177
Dollaro neozelandese	1,8973
Peso filippino	60,070
Dollaro di Singapore	1,8568
Baht tailandese	43,644
Rand sudafricano	9,9699

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

10A04924

Scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo e messa in amministrazione straordinaria della Banca di Credito dei Farmacisti S.p.A.

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto del 26 marzo 2010, ha disposto lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo della Banca di Credito dei Farmacisti S.p.a. (Ancona) in gestione provvisoria e ha sottoposto la stessa alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 70, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

10A05112
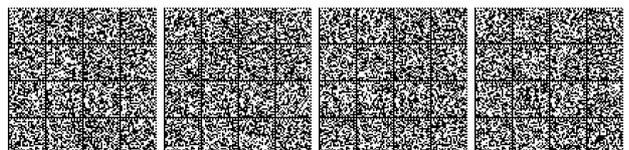
MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Unisol 100 mg/ml soluzione orale per uso in acqua da bere per polli e tacchini».

Decreto n. 31 del 22 marzo 2010

Prodotto medicinale per uso veterinario UNISOL 100 mg/ml soluzione orale per uso in acqua da bere per polli e tacchini.

Procedura di mutuo riconoscimento n. IE/V/0200/001/E/001.

Titolare A.I.C.: Vetpharma Animal Health S.L., con sede in Les Corts 23 – 08028 Barcellona (Spagna).

Produttore responsabile rilascio lotti: Laboratorios Karizoo S.A. con sede in Poligono Industrial La Borda – Mas Pujades 11-12 Caldes de Montbui - Barcellona (Spagna) e Laboratorios Calier S.A. con sede in Barcelonés 26 (Pla del Ramassà) - Les Franqueses del Vallès - Barcellona (Spagna).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 250 ml A.I.C. n. 104216015;

bottiglia da 1 litroA.I.C. n. 104216027;

tanica da 5 litri A.I.C. n. 104216039.

Composizione: un ml contiene:

principio attivo: enrofloxacina 100 mg;

eccipienti : così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: polli e tacchini.

Indicazioni terapeutiche: trattamento delle malattie del tratto respiratorio e gastroenterico causato da Escherichia coli e/o Mycoplasma gallisetpicum, quando l'esperienza clinica e/o l'antibiogramma indichino che l'enrofloxacina sia il farmaco d'elezione.

Tempo di attesa:

carne e visceri : polli: 4 giorni

tacchini: 4 giorni.

uova: uso non consentito durante l'ovodeposizione, in uccelli che producono uova per il consumo umano. Non usare nelle 4 settimane dall'inizio dell'ovodeposizione.

Validità:

del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 36 mesi;

dopo prima apertura del condizionamento primario: 3 mesi;

dopo diluizione conformemente alle istruzioni: 24 ore.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza di efficacia del decreto: il presente decreto ha efficacia immediata.

10A04897

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Comunicato concernente l'approvazione della delibera n. 04/09/Prest., adottata dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti.

Con ministeriale n. 24/IX/0006704/COM-L-89 del 31 marzo 2010, è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 04/09/Prest. adottata dall'assemblea dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti in data 14 ottobre 2009, con la quale si è inteso modificare l'art. 6 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale in materia di continuità dell'esercizio professionale ai fini previdenziali.

10A04932

Comunicato concernente l'approvazione della delibera n. 43/10/Prest., adottata dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti.

Con ministeriale n. 24/IX/0006719/COM-L-91 del 31 marzo 2010, è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 43/10/Prest. adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti in data 27 gennaio 2010, con la quale si è inteso approvare la tabella dei coefficienti di rivalutazione dei redditi da assumere ai fini del calcolo delle pensioni decorrenti nell'anno 2010 e per le domande di ricongiunzione e riscatto presentate nel medesimo anno, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 21/1986, richiamato dall'art. 10, comma 9, del Regolamento di disciplina del regime previdenziale.

10A04933

Comunicato concernente l'approvazione della delibera n. 139, adottata dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani.

Con ministeriale n. 24/IX/0006726/PG-L-46 del 31 marzo 2010, è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 139 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) in data 17 dicembre 2009, con la quale si è inteso istituire, a decorrere dal 1° gennaio 2010, un contributo mensile pari a 5 € a carico dei giornalisti professionisti e pubblicisti, con rapporto di lavoro disciplinato dagli articoli 1, 2, 12 e 36 del contratto nazionale di lavoro giornalistico, per il finanziamento di un fondo di perequazione a tutela delle prestazioni previdenziali dei giornalisti pensionati e dei superstiti titolari di pensione di reversibilità.

10A04934
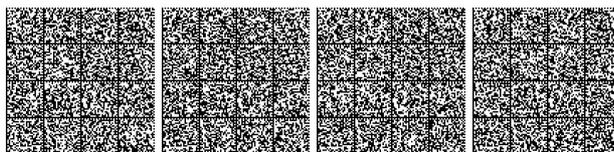
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sulle macchine secondo la direttiva 2006/42/CE, all'organismo IMQ S.p.a., in Milano

Con Decreto del Direttore generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica del Ministero dello Sviluppo Economico e del Direttore Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 06 aprile 2010;

VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, di attuazione della direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine;

VISTA altresì la direttiva del Ministro delle Attività Produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 77 del 02 aprile 2003;

ESAMINATA l'istanza presentata dall'Organismo, acquisita in atti in data 18 dicembre 2009, prot. n. 118027, nonché la documentazione allegata;

l'Organismo *IMQ S.p.A.*, con sede legale in Via Quintiliano, 43 - Milano, è autorizzato ad esercitare attività di certificazioni relative alla procedura di ***esame per la certificazione CE del tipo*** di cui all'allegato IX ed alla procedura di ***garanzia qualità totale*** di cui all'Allegato X per le seguenti categorie di macchine e componenti di sicurezza di cui all'allegato IV alla direttiva 2006/42/CE:

1. Seghe circolari (monolama e multilama) per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche simili o per la lavorazione della carne e di materie con caratteristiche fisiche simili, dei tipi seguenti:

1.1 seghe a lama(e) in posizione fissa nel corso del taglio, con tavola o supporto del pezzo fissi, con avanzamento manuale del pezzo o con dispositivo di trascinamento amovibile;

1.2 seghe a lama(e) in posizione fissa nel corso del taglio, a tavola cavalletto o carrello a movimento alternato, a spostamento manuale;

1.3 seghe a lama(e) in posizione fissa nel corso del taglio, dotate di un dispositivo ad avanzamento integrato dei pezzi da segare a carico e/o scarico manuale;

1.4 seghe a lama(e) mobile(i) durante il taglio, a dispositivo di avanzamento integrato, a carico e/o scarico manuale.

2. Spianatrici ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno.

3. Piallatrici su una faccia, ad avanzamento integrato, a carico e/o scarico manuale per la lavorazione del legno.

4. Seghe a nastro, a carico e/o scarico manuale, per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche fisiche simili o per la lavorazione della carne e di materie con caratteristiche fisiche simili, dei tipi seguenti:

4.1 seghe a lama(e) in posizione fissa nel corso del taglio, con tavola o supporto del pezzo fissi o a movimento alternato;

4.2 seghe a lama(e) montata(e) su un carrello a movimento alternato.

5. Macchine combinate dei tipi di cui ai punti da 1 a 4 e al punto 7 per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche fisiche simili.

6. Tenonatrici a mandrini multipli ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno.

7. Fresatrici ad asse verticale, «toupies» ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche fisiche simili.

8. Seghe a catena portatili da legno.

9. Presse, comprese le piegatrici, per la lavorazione a freddo dei metalli, a carico e/o scarico manuale, i cui elementi mobili di lavoro possono avere una corsa superiore a 6 mm e una velocità superiore a 30 mm/s.

10. Formatrici delle materie plastiche per iniezione e compressione a carico o scarico manuale.

11. Formatrici della gomma a iniezione o compressione, a carico o scarico manuale.

12. Macchine per lavori sotterranei dei seguenti tipi:

12.1 locomotive e benne di frenatura;

12.2 armatura semovente idraulica.

13. Benne di raccolta di rifiuti domestici a carico manuale dotate di un meccanismo di compressione.

14. Dispositivi amovibili di trasmissione meccanica, compresi i loro ripari.

15. Ripari per dispositivi amovibili di trasmissione meccanica.

16. Ponti elevatori per veicoli.

17. Apparecchi per il sollevamento di persone o di persone e cose, con pericolo di caduta verticale superiore a 3 metri.

18. Apparecchi portatili a carica esplosiva per il fissaggio o altre macchine ad impatto.

19. Dispositivi di protezione progettati per il rilevamento delle persone.

20. Ripari mobili automatici interbloccati progettati per essere utilizzati come mezzi di protezione nelle macchine di cui ai punti 9, 10 e 11.

21. Blocchi logici per funzioni di sicurezza.

22. Strutture di protezione in caso di ribaltamento (ROPS).

23. Strutture di protezione contro la caduta di oggetti (FOPS).

L'autorizzazione ha la durata di tre anni, a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e sarà notificata alla Commissione dell'Unione Europea.

10A04961

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sulle macchine secondo la direttiva 2006/42/CE, all'organismo Eurofins-Modulo Uno S.p.A., in Torino

Con Decreto del Direttore generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica del Ministero dello Sviluppo Economico e del Direttore Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 06 aprile 2010;

VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, di attuazione della direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine;

VISTA altresì la direttiva del Ministro delle Attività Produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 77 del 02 aprile 2003;

ESAMINATA l'istanza presentata dall'Organismo, acquisita in atti in data 26 novembre 2009, prot. n. 109122, nonché la documentazione allegata;

l'Organismo *EUROFINS-MODULO UNO S.p.A.*, con sede legale in Via Cuorgnè, n. 21 - Torino, è autorizzato ad esercitare attività di certificazioni relative alla procedura di ***esame per la certificazione CE del tipo*** di cui all'allegato IX ed alla procedura di ***garanzia qualità totale*** di cui all'Allegato X per le seguenti categorie di macchine e componenti di sicurezza di cui all'allegato IV alla direttiva 2006/42/CE:

1. Seghe circolari (monolama e multilama) per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche simili o per la lavorazione della carne e di materie con caratteristiche fisiche simili, dei tipi seguenti:

1.1 seghe a lama(e) in posizione fissa nel corso del taglio, con tavola o supporto del pezzo fissi, con avanzamento manuale del pezzo o con dispositivo di trascinamento amovibile;

1.2 seghe a lama(e) in posizione fissa nel corso del taglio, a tavola cavalletto o carrello a movimento alternato, a spostamento manuale;

1.3 seghe a lama(e) in posizione fissa nel corso del taglio, dotate di un dispositivo ad avanzamento integrato dei pezzi da segare a carico e/o scarico manuale;

1.4 seghe a lama(e) mobile(i) durante il taglio, a dispositivo di avanzamento integrato, a carico e/o scarico manuale.

2. Spianatrici ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno.

3. Piallatrici su una faccia, ad avanzamento integrato, a carico e/o scarico manuale per la lavorazione del legno.

4. Seghe a nastro, a carico e/o scarico manuale, per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche fisiche simili o per la lavorazione della carne e di materie con caratteristiche fisiche simili, dei tipi seguenti: .

4.1 seghe a lama(e) in posizione fissa nel corso del taglio, con tavola o supporto del pezzo fissi o a movimento alternato;

4.2 seghe a lama(e) montata(e) su un carrello a movimento alternato.

5. Macchine combinate dei tipi di cui ai punti da 1 a 4 e al punto 7 per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche fisiche simili.

6. Tenonatrici a mandrini multipli ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno.

7. Fresatrici ad asse verticale, «toupies» ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche fisiche simili.

8. Seghe a catena portatili da legno.

9. Presse, comprese le piegatrici, per la lavorazione a freddo dei metalli, a carico e/o scarico manuale, i cui elementi mobili di lavoro possono avere una corsa superiore a 6 mm e una velocità superiore a 30 mm/s.

10. Formatrici delle materie plastiche per iniezione e compressione a carico o scarico manuale.

11. Formatrici della gomma a iniezione o compressione, a carico o scarico manuale.

12. Macchine per lavori sotterranei dei seguenti tipi:

12.1 locomotive e benne di frenatura;

12.2 armatura semovente idraulica.

13. Benne di raccolta di rifiuti domestici a carico manuale dotate di un meccanismo di compressione.

14. Dispositivi amovibili di trasmissione meccanica, compresi i loro ripari.

15. Ripari per dispositivi amovibili di trasmissione meccanica.

16. Ponti elevatori per veicoli.

17. Apparecchi per il sollevamento di persone o di persone e cose, con pericolo di caduta verticale superiore a 3 metri.

18. Apparecchi portatili a carica esplosiva per il fissaggio o altre macchine ad impatto.

19. Dispositivi di protezione progettati per il rilevamento delle persone.

20. Ripari mobili automatici interbloccati progettati per essere utilizzati come mezzi di protezione nelle macchine di cui ai punti 9, 10 e 11.

21. Blocchi logici per funzioni di sicurezza.

22. Strutture di protezione in caso di ribaltamento (ROPS).

23. Strutture di protezione contro la caduta di oggetti (FOPS).

L'autorizzazione ha la durata di tre anni, a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e sarà notificata alla Commissione dell'Unione Europea.

10A04962

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sulle macchine secondo la direttiva 2006/42/CE, all'organismo Eucert S.r.l., in Firenze

Con Decreto del Direttore generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica del Ministero dello Sviluppo Economico e del Direttore Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 06 aprile 2010;

VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, di attuazione della direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine;

VISTA altresì la direttiva del Ministro delle Attività Produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 77 del 02 aprile 2003;

ESAMINATA l'istanza presentata dall'Organismo, acquisita in atti in data 26 novembre 2009, prot. n. 109107, nonché la documentazione allegata;

l'Organismo *EUCERT S.r.l.*, con sede legale in Via G. Paisiello, 152 – Firenze, è autorizzato ad esercitare attività di certificazioni relative alla procedura di ***esame per la certificazione CE del tipo*** di cui all'allegato IX per le seguenti categorie di macchine e componenti di sicurezza di cui all'allegato IV alla direttiva 2006/42/CE:

16. Ponti elevatori per veicoli.

17. Apparecchi per il sollevamento di persone o di persone e cose, con pericolo di caduta verticale superiore a 3 metri.

L'autorizzazione ha la durata di tre anni, a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e sarà notificata alla Commissione dell'Unione Europea.

10A04963

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sulle macchine secondo la direttiva 2006/42/CE, all'organismo Apave Italia CPM S.r.l., in Bienno

Con Decreto del Direttore generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica del Ministero dello Sviluppo Economico e del Direttore Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 06 aprile 2010;

VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, di attuazione della direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine;

VISTA altresì la direttiva del Ministro delle Attività Produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 77 del 02 aprile 2003;

ESAMINATA l'istanza presentata dall'Organismo, acquisita in atti in data 05 novembre 2009, prot. n. 99034, nonché la documentazione allegata;

l'Organismo *Apave Italia CPM S.r.l.*, con sede legale in Via Artigiani, 63 – Bienno (BS), è autorizzato ad esercitare attività di certificazioni relative alla procedura di ***esame per la certificazione CE del tipo*** di cui all'allegato IX per le seguenti categorie di macchine e componenti di sicurezza di cui all'allegato IV alla direttiva 2006/42/CE:

1. Seghe circolari (monolama e multilama) per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche simili o per la lavorazione della carne e di materie con caratteristiche fisiche simili, dei tipi seguenti:

1.1 seghe a lama(e) in posizione fissa nel corso del taglio, con tavola o supporto del pezzo fissi, con avanzamento manuale del pezzo o con dispositivo di trascinamento amovibile;

1.2 seghe a lama(e) in posizione fissa nel corso del taglio, a tavola cavalletto o carrello a movimento alternato, a spostamento manuale;

1.3 seghe a lama(e) in posizione fissa nel corso del taglio, dotate di un dispositivo ad avanzamento integrato dei pezzi da segare a carico e/o scarico manuale;

1.4 seghe a lama(e) mobile(i) durante il taglio, a dispositivo di avanzamento integrato, a carico e/o scarico manuale.

4. Seghe a nastro, a carico e/o scarico manuale, per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche fisiche simili o per la lavorazione della carne e di materie con caratteristiche fisiche simili, dei tipi seguenti:

4.1 seghe a lama(e) in posizione fissa nel corso del taglio, con tavola o supporto del pezzo fissi o a movimento alternato;

4.2 seghe a lama(e) montata(e) su un carrello a movimento alternato.

8. Seghe a catena portatili da legno.

9. Presse, comprese le piegatrici, per la lavorazione a freddo dei metalli, a carico e/o scarico manuale, i cui elementi mobili di lavoro possono avere una corsa superiore a 6 mm e una velocità superiore a 30 mm/s.

10. Formatrici delle materie plastiche per iniezione e compressione a carico o scarico manuale.

11. Formatrici della gomma a iniezione o compressione, a carico o scarico manuale.

12. Macchine per lavori sotterranei dei seguenti tipi:

12.1 locomotive e benne di frenatura;

12.2 armatura semovente idraulica.

13. Benne di raccolta di rifiuti domestici a carico manuale dotate di un meccanismo di compressione.

16. Ponti elevatori per veicoli.

17. Apparecchi per il sollevamento di persone o di persone e cose, con pericolo di caduta verticale superiore a 3 metri.

L'autorizzazione ha la durata di tre anni, a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e sarà notificata alla Commissione dell'Unione Europea.

10A04964
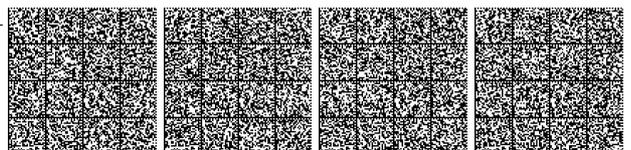
Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sulle macchine secondo la direttiva 2006/42/CE, all'organismo Italcert S.r.l., in Milano

Con decreto del direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico e del direttore generale della tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 6 aprile 2010;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, di attuazione della direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine;

Vista altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2003;

Esaminata l'istanza presentata dall'organismo, acquisita in atti in data 9 ottobre 2009, protocollo n. 89035, nonché la documentazione allegata;

L'organismo Italcert S.r.l., con sede legale in viale Sarca, 336 - Milano, è autorizzato ad esercitare attività di certificazioni relative alla procedura di esame per la certificazione CE del tipo di cui all'allegato IX ed alla procedura di garanzia qualità totale di cui all'allegato X per le seguenti categorie di macchine e componenti di sicurezza di cui all'allegato IV alla direttiva 2006/42/CE:

1. seghe circolari (monolama e multilama) per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche simili o per la lavorazione della carne e di materie con caratteristiche fisiche simili, dei tipi seguenti:

1.1 seghe a lama(e) in posizione fissa nel corso del taglio, con tavola o supporto del pezzo fissi, con avanzamento manuale del pezzo o con dispositivo di trascinamento amovibile;

1.2 seghe a lama(e) in posizione fissa nel corso del taglio, a tavola cavalletto o carrello a movimento alternato, a spostamento manuale;

1.3 seghe a lama(e) in posizione fissa nel corso del taglio, dotate di un dispositivo ad avanzamento integrato dei pezzi da segare a carico e/o scarico manuale;

1.4 seghe a lama(e) mobile(i) durante il taglio, a dispositivo di avanzamento integrato, a carico e/o scarico manuale.

2. Spianatrici ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno.

3. Piallatrici su una faccia, ad avanzamento integrato, a carico e/o scarico manuale per la lavorazione del legno.

4. Seghe a nastro, a carico e/o scarico manuale, per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche fisiche simili o per la lavorazione della carne e di materie con caratteristiche fisiche simili, dei tipi seguenti:

4.1 seghe a lama(e) in posizione fissa nel corso del taglio, con tavola o supporto del pezzo fissi o a movimento alternato;

4.2 seghe a lama(e) montata(e) su un carrello a movimento alternato.

5. Macchine combinate dei tipi di cui ai punti da 1 a 4 e al punto 7 per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche fisiche simili.

6. Tenonatrici a mandrini multipli ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno.

7. Fresatrici ad asse verticale, «toupies» ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche fisiche simili.

8. Seghe a catena portatili da legno.

9. Presse, comprese le piegatrici, per la lavorazione a freddo dei metalli, a carico e/o scarico manuale, i cui elementi mobili di lavoro possono avere una corsa superiore a 6 mm e una velocità superiore a 30 mm/s.

10. Formatrici delle materie plastiche per iniezione e compressione a carico o scarico manuale.

11. Formatrici della gomma a iniezione o compressione, a carico o scarico manuale.

12. Macchine per lavori sotterranei dei seguenti tipi:

12.1 locomotive e benne di frenatura;

12.2 armatura semovente idraulica.

13. Benne di raccolta di rifiuti domestici a carico manuale dotate di un meccanismo di compressione.

14. Dispositivi amovibili di trasmissione meccanica, compresi i loro ripari.

15. Ripari per dispositivi amovibili di trasmissione meccanica.

16. Ponti elevatori per veicoli.

17. Apparecchi per il sollevamento di persone o di persone e cose, con pericolo di caduta verticale superiore a tre metri.

22. Strutture di protezione in caso di ribaltamento (ROPS).

23. Strutture di protezione contro la caduta di oggetti (FOPS).

L'autorizzazione ha la durata di tre anni, a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà notificata alla commissione dell'Unione europea.

10A04926

Sostituzione di un componente del comitato di sorveglianza della società «COFIDAM - Società Fiduciaria S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa», in Vicenza

Con decreto ministeriale 12 aprile 2010 è stato nominato componente del Comitato di sorveglianza delle procedure di liquidazione coatta amministrativa del gruppo facente capo a COFIDAM - Società Fiduciaria S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa, con sede in Vicenza, composto dalla predetta società e dalle seguenti: Raffaello 80 S.p.A. liquidazione coatta amministrativa, con sede in Costabissara (Vicenza), Partincart S.p.A., in liquidazione coatta amministrativa, con sede in Verona, Balrog S.r.l., in liquidazione coatta amministrativa, con sede in Padova, Anson S.r.l., in liquidazione coatta amministrativa, con sede in Padova e Immobiliare Belvedere S.p.A., in liquidazione coatta amministrativa, con sede in Padova, in sostituzione del dott. Mario Taddia, deceduto, il sig.: prof. Giuseppe Ceriani, nato a Grezzana (Verona), il 1° agosto 1946.

Pertanto, il predetto comitato di sorveglianza risulta così composto:

dott. Francesco Maria Vicario, nato a Roma il 23 settembre 1928, in qualità di esperto, con funzioni di presidente;

dott. Raffaele Morrone nato a Roma il 9 marzo 1943, in qualità di esperto, componente;

prof. Giuseppe Ceriani, nato a Grezzana (Verona) il 1° agosto 1946, in qualità di esperto, componente.

10A04918

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un'area e della porzione di manufatto pertinenziale ivi insistente, in Portoferraio

Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con l'Agenzia del demanio, in data 22 gennaio 2010, registrato alla Corte dei conti - Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio - nel registro n. 2, foglio n. 272, in data 16 marzo 2010, sono state dismesse dal pubblico demanio marittimo e trasferite ai beni patrimoniali dello Stato l'area e la porzione di manufatto pertinenziale ivi insistente - acquisita allo Stato - per complessivi mq 269, ubicate nel comune di Portoferraio (Livorno), in località Forno, riportate rispettivamente, l'area, nel nuovo catasto terreni del comune di Portoferraio, al foglio di mappa n. 37 ed identificata con la particella n. 820 (ex p.lla n. 817 per mq 89 ed ex p.lla n. 819 per mq 180) e la porzione di manufatto, nel nuovo catasto edilizio urbano dello stesso comune, al foglio di mappa n. 37 ed identificata con la particella n. 820 - Ente Urbano ed indicate con apposita colorazione in risalto nelle planimetrie che sono parti integranti del decreto stesso.

10A04917

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Domanda di registrazione della denominazione «Salzwedeler Baumkuchen» finalizzata alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C n. 95 del 15 aprile 2010, a norma dell'art. 6, paragrafo 2, del regolamento CE 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale indicazione geografica protetta, presentata dalla Germania, ai sensi dell'art. 5 del regolamento CE 510/2006, per il prodotto entrante nella categoria prodotti della panetteria, della pasticceria, della confetteria o della biscotteria - «Salzwedeler Baumkuchen».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità, direzione generale per lo sviluppo agroalimentare, qualità e tutela del consumatore - Saco VII, via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2, del predetto regolamento comunitario.

10A04915

Domanda di registrazione della denominazione «Špekáčky» o «Špekačky» per la protezione delle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C n. 94 del 14 aprile 2010, a norma dell'art. 8, del regolamento CE 509/2006 del Consiglio, relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale specialità tradizionale garantita, presentata dal Český svaz zpracovatelů masa - Repubblica ceca e dal Slovenský zväz spracovateľov mäsa - Repubblica slovacca, ai sensi dell'art. 7 del regolamento CE 510/2006, per il prodotto entrante nella categoria - Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - «Špekáčky» o «Špekačky».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale, direzione generale per lo sviluppo agroalimentare, qualità e tutela del consumatore - Saco VII, via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 9, del predetto regolamento comunitario.

10A04916
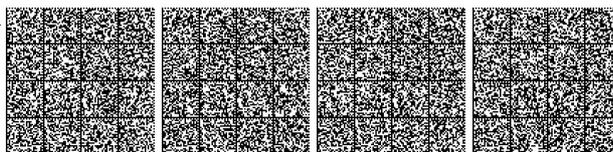
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sandaction»

Estratto determinazione n. 1680/2010 del 14 aprile 2010

MEDICINALE
SANDACTION

TITOLARE AIC:
Ebewe Italia S.r.l.
Via Viggiano, 90
00178 Roma
Italia

Confezione
20 mg/ml soluzione iniettabile, siringa preriempita, 1 siringa da 1 ml
AIC n. 039298017/M (in base 10) 15H8Z1 (in base 32)

Confezione
20 mg/ml soluzione iniettabile, siringa preriempita, 4 siringhe da 1 ml
AIC n. 039298029/M (in base 10) 15H8ZF (in base 32)

Confezione
20 mg/ml soluzione iniettabile, siringa preriempita, 5 siringhe da 1 ml
AIC n. 039298031/M (in base 10) 15H8ZH (in base 32)

Confezione
20 mg/ml soluzione iniettabile, 1 siringa preriempita da 1,25 ml
AIC n. 039298043/M (in base 10) 15H8ZV (in base 32)

Confezione
20 mg/ml soluzione iniettabile, siringa preriempita, 4 siringhe da 1,25 ml
AIC n. 039298056/M (in base 10) 15H908 (in base 32)

Confezione
20 mg/ml soluzione iniettabile, siringa preriempita, 5 siringhe da 1,25 ml
AIC n. 039298068/M (in base 10) 15H90N (in base 32)

Confezione
20 mg/ml soluzione iniettabile, siringa preriempita, 1 siringa da 1,5 ml
AIC n. 039298070/M (in base 10) 15H90Q (in base 32)

Confezione
20 mg/ml soluzione iniettabile, siringa preriempita, 4 siringhe da 1,5 ml
AIC n. 039298082/M (in base 10) 15H912 (in base 32)

Confezione
20 mg/ml soluzione iniettabile, siringa preriempita, 5 siringhe da 1,5 ml
AIC n. 039298094/M (in base 10) 15H91g (in base 32)

FORMA FARMACEUTICA:
Soluzione inettabile, siringa preriempita

COMPOSIZIONE:
1 ml di soluzione inettabile contiene:

Principio attivo:
20 mg di metotrexato (sotto forma di 21,94 mg di metotrexato disodico)
Il medicinale contiene 4,13 mg/ml di sodio (0,18 mmol/ml di sodio)

Eccipienti:
Cloruro di sodio
Sodio idrossido per la correzione del pH
Acqua per preparazioni iniettabili

PRODUZIONE, CONFEZIONAMENTO, CONTROLLO,RILASCIO LOTTI:
Ebewe Pharma Ges.m.b.H. NfgKG – Mondseestrasse 11, A-4866 Unterach – Austria

INDICAZIONI TERAPEUTICHE:
Artrite reumatoide in fase attiva nei pazienti adulti in cui è indicato il trattamento con farmaci antireumatici modificanti la malattia (DMARDs).
Forme severe di poliarticolari, di artrite idiopatica giovanile (AIG) attiva, a seguito di una risposta inadeguata ai farmaci antinfiammatori non steroidi (FANS).
Forme gravi di psoriasi volgare soprattutto del tipo a placche, non trattabile in maniera appropriata con le terapie convenzionali quali fototerapia, PUVA e retinoidi, e artrite psoriasica grave.

(classificazione ai fini della rimborsabilità)

Confezione
20 mg/ml soluzione iniettabile, siringa preriempita, 1 siringa da 1 ml
AIC n. 039298017/M (in base 10) 15H8Z1 (in base 32)
Classe di rimborsabilità
A
Prezzo ex factory (IVA esclusa)
€ 10,02
Prezzo al pubblico (IVA inclusa)
€ 16,54

Confezione
20 mg/ml soluzione iniettabile, siringa preriempita, 1 siringa da 1,25 ml
AIC n. 039298043/M (in base 10) 15H8ZV (in base 32)
Classe di rimborsabilità
A
Prezzo ex factory (IVA esclusa)
€ 12,52
Prezzo al pubblico (IVA inclusa)
€ 20,66

Confezione
20 mg/ml soluzione iniettabile, siringa preriempita, 1 siringa da 1,5 ml
AIC n. 039298070/M (in base 10) 15H90Q (in base 32)
Classe di rimborsabilità
A
Prezzo ex factory (IVA esclusa)
€ 15,02
Prezzo al pubblico (IVA inclusa)
€ 24,79

(classificazione ai fini della fornitura)

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale SANDACTION
è la seguente**:**
medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (RNR)

(stampati)

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.
E' approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato alla presente determinazione.

DECORRENZA DI EFFICACIA DELLA DETERMINAZIONE: dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana**.**

10A04889

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pravastatina Sandoz GMBH»

Estratto determinazione n. 1679/2010 del 14 aprile 2010

MEDICINALE
PRAVASTATINA SANDOZ GMBH

TITOLARE AIC:
Sandoz GmbH – Biochemiestrasse 10
A-6250 Kundl – Austria

Confezione
10 mg compresse 1 compressa in blister ALU/ALU
AIC n. 039239013/M (in base 10) 15FHC5 (in base 32)

Confezione
10 mg compresse 7 compresse in blister ALU/ALU
AIC n. 039239025/M (in base 10) 15FHCK (in base 32)

Confezione
10 mg compresse 10 compresse in blister ALU/ALU
AIC n. 039239037/M (in base 10) 15FHCX (in base 32)

Confezione
10 mg compresse 14 compresse in blister ALU/ALU
AIC n. 039239049/M (in base 10) 15FHD9 (in base 32)
Confezione
10 mg compresse 20 compresse in blister ALU/ALU
AIC n. 039239052/M (in base 10) 15FHDD (in base 32)

Confezione
10 mg compresse 21 compresse in blister ALU/ALU
AIC n. 039239064/M (in base 10) 15FHDS (in base 32)

Confezione
10 mg compresse 28 compresse in blister ALU/ALU
AIC n. 039239076/M (in base 10) 15FHF4 (in base 32)

Confezione
10 mg compresse 30 compresse in blister ALU/ALU
AIC n. 039239088/M (in base 10) 15FHFJ (in base 32)

Confezione
10 mg compresse 50 compresse in blister ALU/ALU
AIC n. 039239090/M (in base 10) 15FHFL (in base 32)

Confezione
10 mg compresse 60 compresse in blister ALU/ALU
AIC n. 039239102/M (in base 10) 15FHFY (in base 32)

Confezione
10 mg compresse 98 compresse in blister ALU/ALU
AIC n. 039239114/M (in base 10) 15FHGB (in base 32)

Confezione
10 mg compresse 100 compresse in blister ALU/ALU
AIC n. 039239126/M (in base 10) 15FHGQ (in base 32)

Confezione
20 mg compresse 1 compressa in blister ALU/ALU
AIC n. 039239138/M (in base 10) 15FHH2 (in base 32)

Confezione
20 mg compresse 7 compresse in blister ALU/ALU
AIC n. 039239140/M (in base 10) 15FHH4 (in base 32)

Confezione
20 mg compresse 10 compresse in blister ALU/ALU
AIC n. 039239153/M (in base 10) 15FHHK (in base 32)

Confezione
20 mg compresse 14 compresse in blister ALU/ALU
AIC n. 039239165/M (in base 10) 15FHHX (in base 32)

Confezione
20 mg compresse 20 compresse in blister ALU/ALU
AIC n. 039239177/M (in base 10) 15FHJ9 (in base 32)

Confezione
20 mg compresse 21 compresse in blister ALU/ALU
AIC n. 039239189/M (in base 10) 15FHJP (in base 32)

Confezione
20 mg compresse 28 compresse in blister ALU/ALU
AIC n. 039239191/M (in base 10) 15FHJR (in base 32)

Confezione
20 mg compresse 30 compresse in blister ALU/ALU
AIC n. 039239203/M (in base 10) 15FHK3 (in base 32)

Confezione
20 mg compresse 50 compresse in blister ALU/ALU
AIC n. 039239215/M (in base 10) 15FHKH (in base 32)

Confezione
20 mg compresse 60 compresse in blister ALU/ALU
AIC n. 039239227/M (in base 10) 15FHKV (in base 32)

Confezione
20 mg compresse 98 compresse in blister ALU/ALU
AIC n. 039239239/M (in base 10) 15FHL7 (in base 32)

Confezione
20 mg compresse 100 compresse in blister ALU/ALU
AIC n. 039239241/M (in base 10) 15FHL9 (in base 32)

Confezione
40 mg compresse 1 compressa in blister ALU/ALU
AIC n. 039239254/M (in base 10) 15FHLQ (in base 32)

Confezione
40 mg compresse 7 compresse in blister ALU/ALU
AIC n. 039239266/M (in base 10) 15FHM2 (in base 32)

Confezione
40 mg compresse 10 compresse in blister ALU/ALU
AIC n. 039239278/M (in base 10) 15FHMG (in base 32)

Confezione
40 mg compresse 14 compresse in blister ALU/ALU
AIC n. 039239280/M (in base 10) 15FHMJ (in base 32)

Confezione
40 mg compresse 20 compresse in blister ALU/ALU
AIC n. 039239292/M (in base 10) 15FHMW (in base 32)

Confezione
40 mg compresse 21 compresse in blister ALU/ALU
AIC n. 039239304/M (in base 10) 15FHN8 (in base 32)

Confezione
40 mg compresse 28 compresse in blister ALU/ALU
AIC n. 039239316/M (in base 10) 15FHNN (in base 32)

Confezione
40 mg compresse 30 compresse in blister ALU/ALU
AIC n. 039239328/M (in base 10) 15FHP0 (in base 32)

Confezione
40 mg compresse 50 compresse in blister ALU/ALU
AIC n. 039239330/M (in base 10) 15FHP2 (in base 32)

Confezione
40 mg compresse 60 compresse in blister ALU/ALU
AIC n. 039239342/M (in base 10) 15FHPG (in base 32)

Confezione
40 mg compresse 98 compresse in blister ALU/ALU
AIC n. 039239355/M (in base 10) 15FHPV (in base 32)

Confezione
40 mg compresse 100 compresse in blister ALU/ALU
AIC n. 039239367/M (in base 10) 15FHQ7 (in base 32)

Confezione
10 mg compresse 100X1 compresse in blister ALU/ALU
AIC n. 039239379/M (in base 10) 15FHQM (in base 32)

Confezione
20 mg compresse 100X1 compresse in blister ALU/ALU
AIC n. 039239381/M (in base 10) 15FHQP (in base 32)

Confezione
40 mg compresse 100X1 compresse in blister ALU/ALU
AIC n. 039239393/M (in base 10) 15FHR1 (in base 32)

FORMA FARMACEUTICA:
Compressa

COMPOSIZIONE:
Ogni compressa contiene:

Principio attivo:
10 mg, 20 mg, 40 mg di pravastatina sodica

Eccipienti:
Silice colloidale anidra
Lattosio monoidrato
Povidone K 25
Sodio laurilsolfato
Croscarmellosa sodica
Cellulosa microcristallina
Magnesio stearato
Sodio fosfato dibasico, anidro
Ferro ossido (marrone) E172

PRODUZIONE, CONFEZIONAMENTO, CONTROLLO E RILASCIO LOTTI:
LEK PHARMACEUTICALS D.D VEROVSKOVA 57 SI-1526 LJUBLJANA SLOVENIA

CONFEZIONAMENTO, RILASCIO LOTTI:
SALUTAS PHARMA GMBH OTTO-VON GUERICKE-ALLEE 1 39179 BARLEBEN GERMANIA

SALUTAS PHARMA GMBH Dieselstrasse 5 10839 Gerlingen, Germania

LEK S.A. UL. PODLLIPIE 16 95-010 STRYKOW POLAND MANUFACTURING SITE UL..DOMANIEWSKA 50 C. 02-672 WARSZAWA POLAND

CONFEZIONAMENTO SECONDARIO :
PIEFFE DEPOSITI S.R.L. VIA FORMELLESE KM 4,300 ITALIA

INDICAZIONI TERAPEUTICHE:
Ipercolesterolemia
Trattamento dell'ipercolesterolemia primaria e della dislipidemia mista, come coadiuvante della dieta, nei casi in cui la risposta alla dieta e ad altri trattamenti non farmacologici (per esempio attività fisica, calo del peso) risulti inadeguata.

Prevenzione primaria
Riduzione della mortalità e della morbilità cardiovascolare nei pazienti con ipercolesterolemia severa o moderata e ad alto rischio di un primo evento cardiovascolare, in aggiunta alla dieta (vedere paragrafo 5.1).

Prevenzione secondaria
Riduzione della mortalità e della morbilità cardiovascolare nei pazienti con un'anamnesi di infarto miocardico o di angina pectoris instabile e con livelli normali o elevati di colesterolo, in aggiunta alla correzione di altri fattori di rischio (vedere paragrafo 5.1).

Post-trapianto
Riduzione dell'iperlipidemia post-trapianto nei pazienti sottoposti a terapia immunosoppressiva in seguito al trapianto di un organo solido

(classificazione ai fini della rimborsabilità)

Confezione
40 mg compresse 14 compresse in blister ALU/ALU
AIC n. 039239280/M (in base 10) 15FHMJ (in base 32)
Classe di rimborsabilità
A- Nota 13
Prezzo ex factory (IVA esclusa)
€ 7,39
Prezzo al pubblico (IVA inclusa)
€ 12,19

Confezione
20 mg compresse 10 compresse in blister ALU/ALU
AIC n. 039239153/M (in base 10) 15FHHK (in base 32)
Classe di rimborsabilità
A- Nota 13
Prezzo ex factory (IVA esclusa)
€ 2,02
Prezzo al pubblico (IVA inclusa)
€ 3,33

(classificazione ai fini della fornitura)

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale PRAVASTATINA SANDOZ GMBH è la seguente**:**
medicinale soggetto a prescrizione medica (RR)

(stampati)

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.
E' approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato alla presente determinazione.

DECORRENZA DI EFFICACIA DELLA DETERMINAZIONE: dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana**.**

10A04890

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Zolprem»

Estratto determinazione n. 1682/2010 del 14 aprile 2010

MEDICINALE
ZOLPREM

TITOLARE AIC:
Lifepharma S.p.A.
Via Dei Lavoratori, 54
20092 Cinisello Balsamo (MI)
Italia

Confezione
10 mg/ml gocce orali, soluzione 1 flacone vetro da 30 ml con contagocce
AIC n. 039616014/M (in base 10) 15SZJG (in base 32)

FORMA FARMACEUTICA:
Gocce orali, soluzione

COMPOSIZIONE:
Ogni ml (25 gocce) contiene:

Principio attivo:
10 mg di zolpidem tartrato equivalente a 8,03 mg di zolpidem

Eccipienti:
Acido citrico monoidrato
Sodio benzoato E211
Sodio idrossido (per l'aggiustamento del pH)
Acido cloridrico concentrato 37% p/p (per l'aggiustamento del pH)
Acqua depurata

PRODUZIONE, CONFEZIONAMENTO, CONTROLLO LOTTI, RILASCIO LOTTI:
Italfarmaco S.A.
San Rafael, 3 Polig. Industrial de Alcobendas, 28108 Alcobendas (Madrid) SPAGNA

INDICAZIONI TERAPEUTICHE:
Trattamento a breve termine dell'insonnia.
Le benzodiazepine o le sostanze simil-benzodiazepiniche sono indicate solamente nei casi di insonnia grave, debilitante o tale da causare profondo malessere.

(classificazione ai fini della rimborsabilità)

Confezione
10 mg/ml gocce orali, soluzione 1 flacone vetro da 30 ml con contagocce
AIC n. 039616014/M (in base 10) 15SZJG (in base 32)
Classe di rimborsabilità
C

(classificazione ai fini della fornitura)

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale ZOLPREM
è la seguente**:**
medicinale soggetto a prescrizione medica (RR)

(stampati)

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.
E' approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato alla presente determinazione.

DECORRENZA DI EFFICACIA DELLA DETERMINAZIONE: dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana**.**

10A04899

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sonirem»

Estratto determinazione n. 1681/2010 del 14 aprile 2010

MEDICINALE
SONIREM

TITOLARE AIC:
Italfarmaco S.p.A.
Viale F. Testi, 330
20126 Milano

Confezione
10 mg/ml gocce orali, soluzione 1 flacone vetro da 30 ml con contagocce
AIC n. 039611013/M (in base 10) 15SUN5 (in base 32)

FORMA FARMACEUTICA:
Gocce orali, soluzione

COMPOSIZIONE:
Ogni ml (25 gocce) contiene:

Principio attivo:
10 mg di zolpidem tartrato equivalente a 8,03 mg di zolpidem

Eccipienti:
Acido citrico monoidrato
Sodio benzoato E211
Sodio idrossido (per l'aggiustamento del pH)
Acido cloridrico concentrato 37% p/p (per aggiustamento del pH)
Acqua depurata

PRODUZIONE, CONFEZIONAMENTO, CONTROLLO LOTTI, RILASCIO LOTTI:
Italfarmaco S.A.
San Rafael, 3 Polig. Industrial de Alcobendas, 28108 Alcobendas (Madrid) SPAGNA

INDICAZIONI TERAPEUTICHE:
Trattamento a breve termine dell'insonnia.
Le benzodiazepine o le sostanze simil-benzodiazepiniche sono indicate solamente nei casi di insonnia grave, debilitante o tale da causare profondo malessere.

(classificazione ai fini della rimborsabilità)

Confezione
10 mg/ml gocce orali, soluzione 1 flacone vetro da 30 ml con contagocce
AIC n. 039611013/M (in base 10) 15SUN5 (in base 32)
Classe di rimborsabilità
C

(classificazione ai fini della fornitura)

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale SONIREM è la seguente**:**
medicinale soggetto a prescrizione medica (RR)

(stampati)

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.
E' approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato alla presente determinazione.

DECORRENZA DI EFFICACIA DELLA DETERMINAZIONE: dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana**.**

10A04900
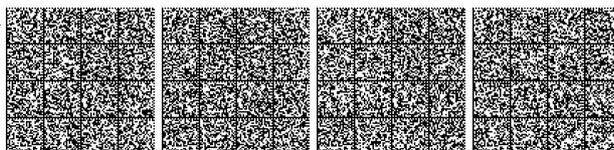
Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determinazione n. 1577/2010 del 16 febbraio 2010, recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ropinirolo AHCL»

Nell'estratto della determinazione n. 1577/2010 del 16 febbraio 2010 relativa al medicinale per uso umano Ropinirolo AHCL, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 marzo 2010 - supplemento ordinario - n. 44 - serie generale - n. 53 vista la documentazione agli atti di questo ufficio si ritiene opportuno rettificare quanto segue:

dove è scritto: compresse, leggasi: compresse con film.

10A04925

BANCA D'ITALIA

Banca di Credito dei Farmacisti S.p.A. in amministrazione straordinaria. Nomina degli Organi della procedura

La Banca d'Italia, con provvedimento del 2 aprile 2010, ha nominato il sig. avv. Vincenzo Dispinzeri commissario straordinario e i signori avv. Pietro Cavasola, dott. Giuseppe Perini e dott. Giuseppe Scattone, componenti il Comitato di sorveglianza della Banca di Credito dei Farmacisti S.p.a., con sede in Ancona, posta in amministrazione straordinaria con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 26 marzo 2010.

Si comunica, altresì, che nella riunione del 6 aprile 2010, tenuta dal Comitato di sorveglianza, il dott. Giuseppe Scattone è stato nominato presidente del Comitato stesso.

10A05113

CAMERA DI COMMERCIO DI FIRENZE

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le seguenti imprese hanno cessato l'attività di vendita materie prime o d'importazione o di fabbricazione oggetti in metalli preziosi ed hanno provveduto alla riconsegna dei punzoni in loro dotazione e, in caso di smarrimento o furto di punzoni, alla presentazione della relativa denuncia. Pertanto, con determinazione n. 240 del 30 marzo 2010, il dirigente dell'Area ha disposto la cancellazione delle seguenti imprese dal Registro degli assegnatari dei marchi di identificazione per metalli preziosi e l'annullo dei relativi marchi d'identificazione:

marchio	denominazione	sede	punzoni restituiti	punzoni smarriti
398 FI	NERDI MAURO	FIRENZE	4	-
480 FI	LACHI GIUSEPPE	SESTO FIORENTINO	3	1
996 FI	MASI E ZACCARO S.A.S. DI ZACCARO GIUSEPPE & C.	FIRENZE	16	-
1172 FI	F.LLI PAOLI S.N.C. DI MEINI GIANCARLO E PAOLI ANDREA	TAVARNUZZE	4	-
1295 FI	MONNA LISA BIJOUX DI MONICA MARINIELLO	SCANDICCI	2	-
1460 FI	GIUSEPPI PAOLO	FIRENZE	2	-
1479 FI	LAMPA S.R.L.	FIRENZE	5	-
1523 FI	PULVIS DI ROSSI ROBERTO E BERNI UGO S.N.C.	EMPOLI	-	1
1585 FI	BENEDETTI S.R.L.	TAVARNELLE VAL DI PESA	5	-
1587 FI	ARTE DEL BRONZO E DEL RAME DI UGOLINI FRANCESCO E DANIELE S.N.C.	FIRENZE	2	-
1641 FI	GLI ARGENTI DI TAPINASSI LISA	PELAGO	2	-
1648 FI	DALIANA ANDREA & C. S.R.L.	SCARPERIA	4	-
1733 FI	IL CILINDRO DI BRUNI MARCO	FIRENZE	2	2
1756 FI	SERNESI DI SERNESI ROSANNA	FIRENZE	1	-
1787 FI	TUSCANY FRAME S.R.L. (trasferita in provincia di Arezzo)	SCANDICCI	1	3
1803 FI	GIOIELLI ARBAN DI CRISTIANO ARBAN	SAN CASCIANO VAL DI PESA	1	-
1819 FI	MA'MA' DI BURZI MARCO	SCANDICCI	1	-

Si diffidano dall'uso gli eventuali detentori dei suddetti punzoni, indicati come «smarriti» o «rubati», qualunque sia il titolo del loro possesso, ingiungendone la restituzione alla camera di commercio di Firenze.

10A04939

CAMERA DI COMMERCIO DI RIETI

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 5, del Regolamento recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 marggio 1999, n. 251 (disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che l'impresa sotto elencata, già assegnataria del marchio a fianco indicato, è stata cancellata dal Registro degli assegnatari dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, avendo cessato la propria attività:

marchio: 19RI;

ragione sociale: Taddei Giancarlo;

sede legale: Scandriglia (RI), v.le Carducci, 23.

I punzoni relativi a tale marchio sono stati ritirati e deformati.

10A04940

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GU1-099) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.
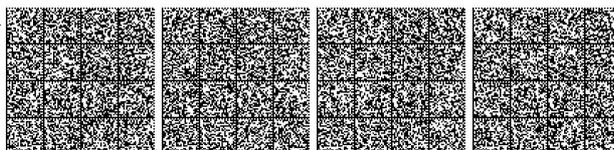
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
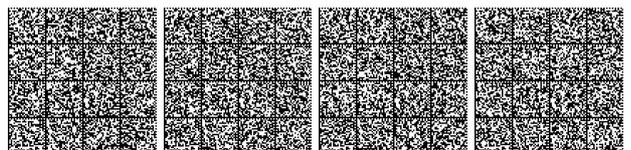
GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2010 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€	**438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€	**239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€	**309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€	**167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€	**819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€	**431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€	**682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€	**357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2010.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€	1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€	**295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,20)	- semestrale	€	**162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€	**85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€	**53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.